



43718-23

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1680/2023
DONATELLA FERRANTI		UP - 1.1/10/2023
LUCIA VIGNALE		R.G.N. 16545/2023
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	
FABIO ANTEZZA		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BEN KHALIFA MOHAMED KHMAYES CUI 05PJCSB nato il 20/06/1995

avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. SILVIA

SALVADORI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

udito il difensore avvocato MORONI ROBERTO del foro di Roma in sostituzione, per

delega orale, dell'avvocato ARMELLIN PAOLA in difesa di BEN KHALIFA MOHAMED

KHMAYES CUI 05PJCSB, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede

l'accoglimento.

\_\_\_\_\_

## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con sentenza del **9/1/2023** la Corte di Appello di Roma, concesse all'imputato la non menzione della condanna e ordinata la restituzione della somma di danaro in sequestro, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Ben Khalifa Mohamed Khmayes di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica del **12/1/2019** per il reato di cui all'art. 73 co. 5 (così qualificati i fatti di cui all'imputazione commesso in Roma il 13/12/2018 (cessione a Jagodzinski Oskar Justya di g. 0,90 di cocaina).

Il giudice di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato seguito a processo per direttissima, aveva condannato l'odierno ricorrente, con le concesse circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena condizionalmente sospesa di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 3000 di multa.

I fatti, per quello che rileva in questa sede, venivano ricostruito dai giudici di merito come segue. L'imputato, il 12/12/2018, veniva notato da personale della Guardia di Finanza in Roma, Via dell'Archeologia, nota zona di "spaccio", essere avvicinato, mentre si trovava in atteggiamento di attesa nei pressi del civico 38, da un soggetto, successivamente identificato, in Oskar Justyn Jagodzinski, al quale dopo un breve colloquio, consegnava degli involucri in cambio di alcune banconote. Gli operanti, a quel punto, intervenivano e riuscivano a fermare i due nonostante un tentativo di fuga e rinvenivano la somma di euro 125,00 euro e n. 3 involucri risultati contenere, a seguito di consulenza tecnica, cocaina pari a gr. 0,216 di principio attivo da cui è ricavabile una singola dose. A seguito di perquisizione l'imputato veniva trovato in possesso di ulteriori euro 800,00. Arrestato, all'udienza di convalida l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere.

**2.** Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, Ben Khalifa Mohamed Khmayes, deducendo, i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 581 co. 1 *ter* e 1 *quater* cod. proc. pen. introdotti dal d.lgs. 150/2022, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., avendo tali norme - nell'introdurre l'obbligo di sottoscrizione di una dichiarazione o elezione di domicilio e un mandato ad impugnare a pena di inammissibilità dell'impugnazione, creato una disparità di trattamento in capo agli imputati dichiarati assenti (gravati anch'essi da tali obblighi), rispetto agli imputati presenti, creando così le condizioni per la violazione del diritto di difesa degli imputati assenti, tanto più se gli stessi assistiti da difensori d'ufficio gravati da un difficoltoso onere di reperimento del proprio assistito.

Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di Appello nella lingua dell'imputato straniero.

Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 125 co. 3, 546 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. e 73-75 d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità laddove la Corte territoriale non ha riconosciuto l'uso personale dello stupefacente caduto in sequestro. In particolare, si deduce che il giudice di appello non avesse il potere di integrare la sentenza impugnata perché così facendo ha omesso di censurare le lacune argomentative di quella che le erano state proposte con l'atto di gravame nel merito.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale nonché illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen.

Il ricorrente richiama la motivazione di pag. 3 della sentenza impugnata posta alla base del diniego e ritiene che la stessa sia viziata da illogicità, atteso che non è stato presa in considerazione lo stato di incensurato dell'odierno ricorrente al fine di stabilire l'occasionalità della sua condotta. Si evidenzia poi che la Corte territoriale ha motivato il rigetto con il possesso non giustificato di quegli ulteriori 800 euro di cui poi ha risposto la restituzione in assenza di prova del collegamento con la vendita dello stupefacente oggetto del presente provvedimento.

Con il quinto motivo di ricorso si lamenta inosservanza ovvero erronea applicazione e l'articolo 125 co. 3 cod. proc. pen. e dell'articolo 133 cod. pen. ed illogicità della motivazione laddove il giudice di merito avrebbe irrogato una pena palesemente ed eccessivamente afflittiva, ritenendo la non occasionalità della condotta senza motivare nella dovuta maniera logica ed analitica l'eccessivo discostamento dal parametro minimo edittale, tenendo tra l'altro conto delle diminuenti dovute al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla scelta del rito.

Chiede, pertanto, preliminarmente dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo 581 co. 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 20, 24, 27 Cost., in via subordinata di voler dichiarare come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 89 co. 3 D.lgs 150/2002 sempre in relazione agli articoli 3, 24, 27, 111 Cost.; annullarsi in ogni caso la sentenza impugnata

**3.** Il PG presso questa Corte ha presentato in data 6/9/2023 memoria scritta con cui ha anticipato le proprie conclusioni.

Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare di cui all'art. 581 co. 1 *quater* cod. proc. pen.

**2.** Ed invero il Collegio ritiene che la proposta questione di legittimità costituzionale sia manifestamente infondata.

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 d.lgs 150/22 e 581 co. 1 *ter* e 1 *quater* cod. proc. pen. per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza e giusto processo, di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 CEDU.

L'art. 581 co. 1 *ter* e 1 *quater* cod. proc. pen. (così come introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 150/2022, la c.d. Riforma Cartabia) richiede che unitamente all'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1 *ter*), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza che, unitamente all'atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (art. 581 co. 1 *quater*). Tale disposizione, ai sensi dell'art. 89 co. 3 d.lgs. 150/2022, si applica per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto, ossia dopo il 30/12/2022.

**3.** Orbene, la proposta questione si palesa rilevante ai fini dell'odierno decidere -ed assorbente rispetto agli altri motivi proposti- ancorché la Corte di Appello di Roma, che pure ha pronunciato la sentenza impugnata il 9/1/2023, ovvero in data successiva al 30/12/2022, non abbia ritenuto, come pure avrebbe potuto, di pronunciarsi per l'inammissibilità dell'appello proposto in assenza dello specifico mandato.

Il Collegio ritiene, infatti, di confermare l'orientamento espresso da Sez. 5 n. 39166 del 4/7/2023, Nappi, non mass., alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda, secondo cui sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, co. 1 *quater* cod. proc. pen. come novellato dall'art. 33 co. 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che tale norma rientra tra le



disposizioni generali relative alle impugnazioni vevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione, non potendo essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello ed essendo funzionale a garantire a quest'ultimo l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione.

Come rileva Sez. 5 n. 39166/2023 sotto tale profilo è utile richiamare Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, la quale (argomentando in relazione all'ordito normativo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con considerazioni che senz'altro conservano rilievo anche per la disciplina successivamente posta) ha rimarcato come gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo» del giudizio di impugnazione, si collocano entrambi nel Titolo I ("Disposizioni generali») del Libro IX ("Impugnazioni") e siano, perciò, certamente applicabili sia all'appello che al ricorso per cassazione.

**4.** Detto della rilevanza della proposta questione, ritiene, tuttavia il Collegio che la stessa sia manifestamente infondata.

Va subito detto che la doglianza secondo cui l'introduzione di tali norme stravolgerebbe il sistema delle impugnazioni, a cominciare dalla legittimazione all'impugnazione disciplinata dall'art. 571 cod. proc. pen., appare generica e non connotata da concreta specificità e pertinenza censoria.

il d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione dell'art.581, co. 1 *ter*, cod. proc. pen., così come sopra riportata, riproduce pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione».

Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 si legge «Il comma 1 *ter* dell'art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega



sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1».

Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagnato la legge, vi è per l'art. 581 co. 1 quater.

Lo scopo manifesto della novella legislativa, come ricorda lo stesso ricorrente, è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, *in limine impugnationis*, ad opera della parte.

Ebbene, ritiene il Collegio che si tratti di una norma che appare del tutto ragionevole ed esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatore, e che non collide con alcuna delle norme costituzionali invocate.

**5.** L'asserito contrasto con i principi costituzionali poggia su un'indimostrata restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell'atto d'impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese.

La sentenza della Corte costituzionale n.34 del 26 febbraio 2020 - che si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza dei motivi proposti in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» - ricorda essere costante, l'affermazione per cui «nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992)». E nella stessa si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti



principali, cosicché le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà.

Soprattutto, in tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non frustra, di per sé, di riconoscimento costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi.

Ma -come si diceva- le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di *regiudicande* nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo.

**6.** Altrettanto condivisibile, ragionevole e logica appare la *ratio legis* di operare una diversa scelta tra l'imputato presente nel processo e quello che ha deciso di non parteciparvi, se non attraverso la sua difesa tecnica.

Il ricorrente lamenta che vi sarebbe comunque un aggravio di tempo che potrebbe stridere con i tempi a disposizione per poter proporre l'impugnazione, ma proprio ad evitare ciò e a garantire la compatibilità costituzionale della nuova disciplina, il legislatore ha contemplato tutele compensative rispetto alla nuova previsione, quali l'ampliamento di quindici giorni del termine per impugnare per l'imputato assente e l'estensione del rimedio della restituzione in termini per impugnare.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., che disciplina i termini per l'impugnazione, prevede, infatti, che i termini, previsti a pena di decadenza,

per proporre impugnazione di cui al comma 1 (15, 30 e 45 giorni a seconda dei casi) sono aumentati di quindici giorni (30, 45 e 60 giorni) per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. E il nuovo comma 2.1 dell'art. 175 cod. proc. pen. prevede, poi, che l'imputato giudicato in assenza sia restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, qualora dia prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

Il ricorrente parla dell'imputato assente come di una sorta di irreperibile. Ma non è così. La norma riguarda l'imputato assente ovvero quello che, a conoscenza del processo a suo carico, sceglie, qualunque sia la ragione, di essere assente e di farsi rappresentare dal difensore (art. 420-bis, co. 4 cod. proc. pen.).

La sua scelta deve essere volontaria e consapevole e il giudice è tenuto ad accertarlo (art. 420-bis, co. 1 e 2). Il difensore, pertanto, non dovrebbe incontrare soverchie difficoltà a farsi rilasciare, dopo la sentenza di primo grado, il mandato specifico ad appellare.

Del resto, già il comma 3 dell'art. 571, soppresso dall'art. 46 della l. 16 dicembre 1999, n. 479, stabiliva che, contro una sentenza contumaciale, il difensore potesse proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, anche se tale mandato poteva essere rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.

In ogni caso, il difensore, qualora abbia motivo di ritenere che non riuscirà a farsi rilasciare il mandato specifico in tempo utile, potrà suggerire all'imputato, anche prima dell'emissione della sentenza, di nominare un procuratore speciale, come previsto dall'art. 571, co. 1, cod. proc. pen., che abbia il potere di proporre l'impugnazione.

È chiaro, comunque, che la disposizione in esame non pensa all'imputato che, dopo il primo impatto con le forze di polizia (la designazione di un difensore d'ufficio e quant'altro la legge prevede), sparisca senza lasciare traccia alcuna di sé. Costui, infatti, non potrà mai essere legittimamente dichiarato assente. Il percorso processuale che lo riguarda è diverso e confluirà, di regola, nella sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo di cui all'art. 420-quater.

Analogamente, non si rinviene alcun contrasto con le norme costituzionali nell'aver imposto all'imputato assente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La nuova disposizione dell'art. 581, co. 1 *ter*, cod. proc. pen., così come l'analoga incombenza imposta dall'art. 581 co. 1 *quater* cod. proc. pen., riproduttiva, come in precedenza ricordato, dell'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, si coordina perfettamente con il novellato art. 157-*ter* co. 3 cod. proc. pen.



secondo cui «3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 *ter* e 1 *quater*» e con l'art. 164 (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.». Il dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.

Ebbene, le già spese considerazioni circa il fatto che l'imputato assente non è affatto irreperibile valgono anche per l'ulteriore onere richiestogli di indicare il domicilio ove indirizzargli la notifica del nuovo decreto di citazione.

Tali considerazioni consentono di ritenere costituzionalmente compatibile – nel delineato nuovo quadro di garanzie – la novella legislativa in questione.

**7.** Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'11 ottobre 2023

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 30 OTT. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Franc. Caliendo





40824-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS  
SERGIO DI PAOLA  
DONATO D'AURIA  
FRANCESCO FLORIT  
GIUSEPPE NICASTRO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1466  
CC - 13/09/2023  
R.G.N. 18350/2023

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

KARAJ ERMAL, nato in Albania il 13/03/1993

avverso l'ordinanza del 11/04/2023 della Corte d'appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 11/04/2023, la Corte d'appello di Bologna rigettava la richiesta di rescissione del giudicato che era stata presentata, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., da Ermal Karaj nei confronti della sentenza del 25/02/2021 del Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile il 11/07/2021, di condanna dello stesso Karaj alla pena di due anni e un mese di reclusione ed € 900,00 di multa per il reato di ricettazione.

La Corte d'appello di Bologna rigettava la richiesta del Karaj reputando che, poiché questi era stato sottoposto a perquisizione e sequestro, a fermo di indiziato di delitto e a misura cautelare personale, la mancata conoscenza del processo si doveva ritenere «imputabile ad una condotta del Karaj che supera gli estremi della

fm

4

mera disattenzione e negligenza, per integrare lo *standard* della volontaria sottrazione al processo» stesso.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 11/04/2023 della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Ermal Karaj.

2.1. Anzitutto, il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale dei commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen. (commi aggiunti dall'art. 33, comma 1, lett. *d*, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel prevedere che, con l'atto di impugnazione, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, non «esclu[do] da tale obbligo il ricorso per Cassazione avverso rigetto della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-*bis* c.p.p.».

Il ricorrente deduce che le norme censurate violerebbero: a) l'art. 3 Cost., per «l'illogica equiparazione di situazioni del tutto dissimili (l'imputato assente nel processo di cognizione e il soggetto attivatosi per chiedere la rescissione del giudicato una volta che la condanna sia divenuta definitiva) per finalità di efficienza processuale valide unicamente per la prima ipotesi»; b) gli artt. 24 e 111 Cost., «venendo irragionevolmente compresso il diritto di difesa nonostante la Carta fondamentale riconosca espressamente della facoltà di ricorrere "sempre" in Cassazione per violazione di legge avverso provvedimenti sulla libertà personale».

Il Karaj deduce la rilevanza delle questioni sollevate, non avendo egli allegato al ricorso né l'elezione di domicilio né il mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia dell'impugnata ordinanza della Corte d'appello di Bologna.

2.2. Con riguardo all'ordinanza impugnata, il ricorrente affida il proprio ricorso a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 420-*bis* e 629-*bis* dello stesso codice e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. *e*), cod. proc. pen., la «contestuale carenza di motivazione».

Il Karaj lamenta che la Corte d'appello di Bologna avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di rescissione del giudicato relativamente all'estensione della diligenza esigibile dall'imputato e all'onere della prova che grava su di esso e, per tale ragione, gli avrebbe «erroneamente attribuito un atteggiamento negligente», atteso che, in particolare, non sarebbe «affatto scontato che in seguito all'applicazione di misura cautelare, debba automaticamente aversi il rinvio a giudizio».

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Anzitutto, si deve ritenere l'irrelevanza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. sollevate dal ricorrente.

1.1. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art. 581 cod. proc. pen. i predetti commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).

Tale disposizioni – le quali, a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022) – sono state adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi: a) il comma 1-ter, di cui all'art. 1, comma 13, lett. a), della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134 («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»; b) il comma 1-quater, di cui all'art. 1, comma 7, lett. h), della stessa legge n. 134 del 2021 («prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione»).

1.2. Ciò rammentato, si deve anzitutto affermare l'irrelevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale del comma 1-ter, atteso che la fattispecie che viene qui in rilievo riguarda un'impugnazione del difensore relativamente a un imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, cioè un'ipotesi che è specificamente astrattamente disciplinata non dal comma 1-ter ma dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. («Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore»).

1.3. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale di quest'ultimo comma 1-quater, si deve in primo luogo ritenere l'irrelevanza delle stesse nella parte in cui hanno a oggetto la norma secondo cui lo specifico mandato a impugnare deve

contenere «la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

Ciò in quanto quest'ultimo atto non è contemplato nel giudizio di legittimità, la cui disciplina non prevede la notificazione di un decreto di citazione a giudizio dell'imputato. Gli atti preliminari al giudizio di legittimità prevedono, in effetti, soltanto l'avviso ai difensori della data dell'udienza in cui è stata fissata la trattazione del ricorso (art. 610, comma 5, cod. proc. pen.). Peraltro, nessun avviso viene dato all'imputato se non nel caso in cui egli non sia assistito da un difensore di fiducia o sia assistito da un difensore di fiducia non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 4, cod. proc. pen.).

1.4. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale del comma 1-*quater* nella parte in cui hanno a oggetto la norma secondo cui, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza», si deve osservare come tale disposizione, astrattamente applicabile anche al ricorso per cassazione, risponda all'evidente *ratio* – ispirata a esigenze sia di garanzia dell'imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie – di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla.

Orbene, tale essendo la *ratio* della norma in esame, si deve osservare che, nel caso di specie, il difensore del condannato Karaj risulta avere già depositato, con la richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 25/02/2021 del Tribunale di Modena, uno specifico mandato a impugnare tale sentenza, rilasciato il 10 ottobre 2022 e, quindi, dopo la pronuncia di essa.

Alla stregua di ciò, poiché risulta così acclarato che il condannato Karaj aveva avuto conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e aveva manifestato la volontà di impugnarla, ne consegue che, essendosi pertanto già realizzata, con il deposito del menzionato specifico mandato a richiedere la rescissione del giudicato, la *ratio* del comma 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen. (nella parte che viene qui in rilievo), si deve escludere la necessità che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna di rigetto della richiesta di rescissione del giudicato, fosse necessario il deposito, da parte del difensore del Karaj, di un ulteriore specifico mandato successivo alla pronuncia della stessa Corte d'appello.

Dall'esclusione della necessità, nel caso di specie, del deposito, con il ricorso per cassazione, del mandato previsto dal comma 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen., consegue l'irrilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale

dello stesso comma 1-*quater* nella parte impone il deposito, con l'atto d'impugnazione del difensore, a pena di inammissibilità, di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.

2. L'unico motivo di ricorso avverso l'ordinanza impugnata è manifestamente infondato.

2.1. Si deve anzitutto evidenziare che la disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, ha stabilito che, «[s]alvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, *comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato*» (corsivo aggiunto).

Ne discende che, nel caso in esame, si continua ad applicare l'art. 629-*bis* cod. proc. pen. nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di tale articolo operata dall'art. 37 del d.lgs. n. 150 del 2022.

2.2. La Corte d'appello di Bologna ha evidenziato come dagli atti risultasse che il Karaj era stato sottoposto non solo a perquisizione e sequestro e a fermo di indiziato di delitto ma anche a un'eseguita misura cautelare personale (ciò che, peraltro, presuppone anche la contestazione specifica degli addebiti e il contatto con il giudice).

La stessa Corte d'appello ha quindi logicamente ritenuto che, considerata anche la probabilità che, data l'evidenziata applicazione di una misura sia precautelare sia cautelare, l'azione penale sarebbe stata esercitata, la mancata attivazione, da parte del Karaj, nel senso di fornire l'indicazione di un domicilio effettivo – in particolare, si deve ritenere, all'atto della scarcerazione, quando l'imputato aveva l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto (art. 161, comma 3, cod. proc. pen.) – non configurasse, nel caso concreto, una mera mancanza di diligenza informativa da parte dello stesso indagato ma una vera e propria sua volontaria sottrazione al processo.

In tale modo, si deve ritenere che sia stata fatta corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 CEDU, è esclusa quando, nell'ambito della progressione procedimentale, siano riscontrabili l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, i quali pongono la persona direttamente ed efficacemente a conoscenza

di un procedimento a proprio carico, con il conseguente onere di diligenza (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01).

Si deve quindi ritenere non censurabile il convincimento espresso dalla Corte d'appello di Bologna secondo cui, sulla base degli elementi a disposizione, anche complessivamente considerati, si doveva ritenere che l'imputato si fosse volontariamente sottratto al processo.


3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.


Così deciso il 13/09/2023.

Il Consigliere estensore


Giuseppe Nicastro  


La Presidente

Anna Petruzzellis



DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
L. 6 OTT. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudia Pianetti  


47927-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO BELTRANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2528
MARIA DANIELA BORSELLINO		UP - 20/10/2023
GIOVANNI ARIOLLI		R.G.N. 26860/2023
SANDRA RECCHIONE	- Relatore -	
EMANUELE CERSOSIMO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

GIULIANO FERNANDO nato a MANDURIA il 19/01/1975  
avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di VERONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8,  
del d.l. n. 137 del 2020,

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano  
concludeva chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Il difensore, Avv. Federico Lugoboni, insisteva per l'accoglimento del ricorso con  
conclusioni scritte.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Verona confermava la responsabilità del ricorrente per una condotta  
inquadrate nella fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen.. Il Tribunale non applicava la  
recidiva ritenendo che il nuovo episodio delittuoso non dimostrasse la più accentuata  
colpevolezza e la maggiore pericolosità del reo e ciò ha avuto riguardo, in particolare, alle

f  
Q

concrete modalità di esecuzione della condotta delittuosa le quali, complessivamente considerate, non risultano indicative di una più accentuata pericolosità del reo.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione *per saltum* il difensore, privo di specifico mandato a ricorrere per cassazione, che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 157 cod. pen.): l'esclusione della recidiva, emergente dalla motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto avere effetti anche sul termine di prescrizione che, senza l'estensione prevista dall'art. 157 cod. proc. pen. – inapplicabile quando la recidiva è esclusa - doveva ritenersi spirato per tutti i reati contestati prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il difensore del ricorrente - giudicato *in absentia* in primo grado – ha proposto ricorso *per saltum* senza essere munito del mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen..

1.1. La questione dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen. al ricorso per cassazione è stata già analizzata dalla Corte di legittimità ed è oggetto di interpretazioni non omogenee.

Tale norma prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

Nell'interpretare la norma la Cassazione:

- da un lato, ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen. sia applicabile al giudizio di legittimità, (a) valorizzandone la collocazione nel titolo I del libro IX, dedicato alle disposizioni generali sulle impugnazioni, (b) rilevandone la coerenza con lo statuto del processo *in absentia* disegnato dalla riforma c.d. "Cartabia", caratterizzato dalla estensione dei controlli sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'assente e dalla tensione verso la contrazione delle possibilità di rescissione, (c) ma soprattutto, ritenendo non ostativo il riferimento della norma alla notificazione del "decreto di citazione a giudizio", ovvero ad un adempimento non previsto nel giudizio di legittimità (sez. 5, n. 39166 del 4 luglio 2023, Nappi; nello stesso senso sez. 6, notizia di decisione n. 10, udienza n. 20 settembre 2023, ricorrente S.);

- dall'altro, ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen. non sia applicabile al ricorso per cassazione rilevando che sia la "dichiarazione o elezione di

domicilio", che il "mandato ad impugnare" sono adempimenti strumentali alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non prevista nel giudizio di legittimità; si è sottolineato, a conforto, che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione, il che preclude l'estensione di regole dettate a pena di inammissibilità "solo al fine" della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento (Sez. 1, n. 40454, del 21 settembre 2023, *non mass.*).

1.2. Trattandosi di norma di recente introduzione, per interpretarla, non è privo di rilievo considerare il contenuto della relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con D.M. 16 Marzo 2021, che, per la parte di interesse, così si è espressa: "...nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato. A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall'allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell'istituto di cui all'art. 629-*bis* cod. proc. pen., che oggi limita la rescissione del giudicato ai soli casi in cui tutto il processo si sia svolto in assenza dell'imputato. L'istituto di recente introduzione verrebbe così ad operare per le ipotesi di sentenza di condanna *in absentia* non impugnata (data la effettiva mancata conoscenza da parte dell'imputato e, dunque, la mancata predisposizione del mandato specifico ad impugnare) e, quindi, passata in giudicato. Per tutti gli altri casi, la previsione del mandato specifico attesterebbe l'effettiva conoscenza del processo e, dunque, eliminerebbe il presupposto del rimedio restitutorio per la mancata conoscenza (salvi, ovviamente, casi limite). Nel pieno rispetto anche della direttiva 2016/343 UE - nei suoi profili cruciali già implementata, per quel che riguarda il giudizio *in absentia* - si dovrebbe intervenire sulla disciplina della rescissione del giudicato, rendendo l'istituto idoneo a risolvere tutti i casi in cui emerga l'effettiva mancata conoscenza del processo, anche nei confronti degli imputati latitanti...".

1.3. Tanto premesso, il collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen. sia applicabile al ricorso per cassazione.

Ciò per le ragioni che di seguito si esporranno.

Anzitutto deve essere rilevato che l'imputato giudicato *in absentia* è colui che ha consapevolmente esercitato il "diritto a non partecipare" al processo in quanto "a conoscenza" sia dell'esistenza del processo, che della sua progressione, come si ricava dall'ordito normativo tessuto sia dalle norme che prescrivono le condizioni che consentono di *procedere in absentia* (artt. 420-*bis*, 554- *bis*, comma 2, e 484, comma 2-*bis* cod. proc. pen.), che da quelle che prevedono il controllo sulla legittimità della dichiarazione di assenza nei giudizi d'impugnazione (artt. 604, comma 5-*bis* e 623 lett. b)-*bis* cod. proc. pen.). Dunque, l'imputato assente non è un irreperibile ignaro, ma è colui che, nelle fasi di merito, quando è titolare del diritto di partecipare personalmente al processo, sceglie, in modo consapevole, di non esercitarlo.

Essere assente è, dunque, un diritto dell'imputato: questi può scegliere se partecipare o meno al processo, sempre che sia stato portato ad effettiva conoscenza della sua esistenza e della sua evoluzione: tale conoscenza è, infatti, l'indefettibile presupposto della legittimità delle condanne pronunciate *in absentia*.

Solo il rigoroso accertamento di tale consapevolezza, da ripetersi nel corso di tutta la progressione processuale, può evitare la rescissione del giudicato, istituto che tutela il diritto dell'imputato a non essere condannato all'esito di un processo "ignorato", oltre che ad essere giudicato in tempi ragionevoli.

La tutela del diritto dell'imputato a conoscere la sussistenza e lo sviluppo del processo è solidamente garantita anche dal diritto convenzionale ed eurounitario; e segnatamente dall'art. 8 della Direttiva 2016/343/UE, oltre che da numerose decisioni della Corte di Strasburgo (Corte EDU, Sez. III, 13 marzo 2018, Vilches Coronado e altri c. Spagna; Corte EDU, Sez. V, 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria; Corte EDU, Sez. V, 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdicovic c. Italia).

Nel nostro ordinamento la protezione del processo (e dell'imputato) dalla rescissione si rinviene in un fitto tessuto normativo, che, con specifico riguardo alle impugnazioni, prevede: (a) che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare, come prevede l'art. 581 comma 1-*quater* cod. proc. pen., (b) che l'assente fruisca dell'estensione di quindici giorni del termine per impugnare, come prevede l'art. 585, comma 1-*bis* cod. proc. pen., (c) che l'assente possa essere restituito nel termine per proporre impugnazione, se fornisce la prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e quella non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, come prevede l'art. 175, comma 2.1. cod. proc. pen..

L'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen. concorre dunque ad integrare lo statuto processuale del processo *in absentia* dato che funzionale ad attestare, in modo incontrovertibile, che l'impugnante "conosce e vuole" la progressione del procedimento. E produce una significativa contrazione dell'area di operatività della rescissione, che nel

nuovo progetto normativo è, di fatto, limitata ai soli casi in cui l'assente non abbia proposto impugnazione (art. 629-*bis* cod. proc. pen.).

1.4. Tale *ratio* informa - seppur parzialmente - anche l'art. 581, comma 1-*ter*, cod. proc. pen. secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, al fine di consentire la notifica del decreto di citazione a giudizio. Si tratta di un onere che non grava solo sull'imputato assente, come quello previsto dall'art. 581, comma 1-*quater* cod. pen., ma su ogni "parte privata", o "difensore", che proponga una impugnazione che generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio.

La regola è diretta non solo ad accelerare gli adempimenti di cancelleria, ma anche - come quella contenuta nel comma successivo - a garantire la sicura conoscenza in capo all'imputato dell'incedere della progressione processuale ed a garantire il suo diritto a "partecipare" effettivamente ad un giudizio che si svolga in tempi ragionevoli.

Si ritiene che, sebbene tale disposizione faccia genericamente riferimento all' "atto di impugnazione", la stessa abbia un'operatività limitata al solo atto di appello, tenuto conto che è testualmente indicato che l'onere di eleggere o dichiarare il domicilio è funzionale a consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio", adempimento previsto solo per il giudizio di appello.

Peraltro, poiché la disposizione prevede che l'impugnazione sia inammissibile se l'onere è inadempito, la stessa non può che essere di stretta interpretazione, dato che il superamento del dato testuale creerebbe un ostacolo ad accedere al giudizio di legittimità non previsto dalla legge con grave lesione del diritto di difesa (in tal senso: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, *non mass.*).

1.5. Il comma 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen., a differenza del comma precedente non si riferisce all'impugnazione in genere, ma solo a quella proposta dall'imputato assente.

Lo stesso, come già ricordato dispone che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare e che questo debba contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio; tuttavia - ed il punto è decisivo - quest'ultimo adempimento è previsto al fine di consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio. Dunque: l'elezione e la dichiarazione di domicilio sono necessarie - sia che si proceda in presenza, sia che si proceda *in absentia* -, "solo quando" si debba effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio, ovvero solo quando si propone la prima impugnazione.

Si ritiene, cioè, che il richiamo al decreto di citazione a giudizio effettuato dall'art. 581 cod. proc. pen. commi 1-*ter* ed 1-*quater* non sia "atecnico" (*contra* sez. 5, n. 39166 del 4 luglio 2023, ric. Nappi.), ma sia invece specificamente diretto ad accelerare la notifica del

decreto di citazione in appello garantendo l'effettiva conoscenza del passaggio di fase ed il diritto a partecipare ad un giudizio che si concluda in tempi ragionevoli.

Il comma 1-ter dell'art. 581 cod. pen. non disciplina l'unico caso in cui in Cassazione è necessario notificare l'avviso di udienza all'imputato, e non solo al difensore, ovvero quello in cui il ricorrente è difeso d'ufficio (art. 613 cod. pen.).

Benché possa rinvenirsi una assonanza tra la notifica dell'avviso della udienza fissata per il giudizio di cassazione e la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché entrambe le notifiche sono destinate all'imputato personalmente, deve ritenersi che la causa di inammissibilità prevista dalla norma non sia estensibile - in assenza di qualsivoglia supporto letterale - al giudizio di cassazione che si svolge nei confronti di un imputato difeso *ex officio*.

Quest'ultimo dovrà pertanto conferire, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare al suo difensore d'ufficio, ma potrà non eleggere, o dichiarare, il domicilio.

1.6. In conclusione: il collegio ritiene che il comma 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen. disciplini, in via generale, "l'impugnazione dell'assente" e contribuisca a strutturare lo statuto del processo *in absentia* progettato dalla riforma c.d "Cartabia". Si tratta di un adempimento informato dalla necessità di proteggere il processo dalla rescissione, coerente con le convergenti indicazioni che provengono dal diritto convenzionale ed euro unitario: il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'assente "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione.

Tale inquadramento consente di ritenere che il "mandato ad impugnare" debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, dato che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all'imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che "concluda" il percorso processuale di cognizione (per l'esclusione della operatività della norma nel giudizio cautelare: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, Rv. 284545).

L'elezione o la dichiarazione di domicilio devono essere, invece, allegare, anch'esse a pena di inammissibilità, solo quando l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio: dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio.

1.7. Nel caso in esame il difensore, privo di mandato, ha proposto ricorso diretto per cassazione: l'impugnazione secondo quanto previsto dall'art. 582 comma 1- *quater* cod. proc. pen. deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023.


L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Sergio Beltrani



DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

1 DIC. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli





33355-23

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

composta da:

SERGIO BELTRANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1254

PIERLUIGI CIANFROCCA

CC - 28/06/2023

FRANCESCO FLORIT

- Relatore

R.G. n. 13828/2023

ANTONIO SARACO

ALESSANDRO LEOPIZZI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

QUATTROCCHI LUIGI, nato a Messina il 13/01/1976

avverso l'ordinanza emessa in data 13/03/20230 dalla Corte di appello di Messina.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, o comunque il rigetto, del ricorso

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Luigi Quattrocchi contro la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Messina del 22/02/2023, in difetto dell'elezione di domicilio prescritta a pena d'inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone contro il predetto provvedimento ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 581, comma 1-ter, 156 e 161 cod. proc. pen., poiché l'adempimento che si assume omesso non sarebbe stato in realtà dovuto, recando l'atto di appello la chiara indicazione del fatto che l'imputato era detenuto nell'ambito del procedimento, il che comportava che le notificazioni prescritte andavano per il predetto soggetto eseguite nel luogo di detenzione, e quindi la superfluità dell'adempimento che si assumeva omesso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

1. Prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia"), l'art. 156 cod. proc. pen. stabiliva:

- nel comma 1, che «Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona»;
- nel comma 3, che «Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157».

1.1. Nella vigenza delle predette disposizioni, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01) avevano infine chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

1.2. Il d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia"), ha introdotto, all'interno dell'art. 581 cod. proc. pen., il comma 1-ter, il quale prescrive a pena d'inammissibilità dell'impugnazione l'adempimento che la Corte di appello assume omesso.

1.2.1. Il predetto d. lgs. n. 150 del 2022, art. 10, ha anche apportato ai commi 1 e 3 dell'art. 156 cod. proc. pen. le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la parola: «detenuto» sono aggiunte le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «sono» è inserita la seguente: «sempre»;

2) al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono inserite le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «157» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1».

1.2.2. Lo stesso d. lgs. n. 150 del 2022, art. 10, ha, inoltre, inserito il nuovo art. 157-ter cod. proc. pen. (rubricato: "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio"), il cui terzo comma stabilisce quanto segue:

«3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.».

1.2.3. Per finire, in riferimento a quanto in questa sede di interesse, lo stesso d. lgs. n. 150 del 2022, art. 10, nell'art. 164 cod. proc. pen. ha previsto che le parole: «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.»

2. Così riepilogato il nuovo quadro normativo di riferimento, potrebbe in astratto sembrare legittimo (come mostra di ritenere il Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta trasmessa) argomentare nel senso che la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. abbia natura di *lex specialis* rispetto all'art. 156 stesso codice, e risulti applicabile anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

A tale conclusione sarebbe, invero, consentito pervenire se l'intervento novellatore di cui al d. lgs. n. 150 del 2022 si fosse limitato all'introduzione del predetto comma 1-ter.

Gli ulteriori interventi novellatori inerenti alla disciplina delle notificazioni, specifici ed ineludibili, impongono, peraltro, di ritenere il contrario.

2.1. L'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., riguardante (come precisato inequivocabilmente dalla rubrica) le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti

è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.».

Se la disposizione di cui all'art. 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti cod. proc. pen., natura di *lex specialis* universalmente applicabile, la disposizione di cui all'art. 157-ter, comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all'interprete non è consentito ritenere.

Per altro verso, l'interprete deve necessariamente prendere atto del fatto che la disposizione di cui all'art. 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto (l'art. 156 cod. proc. pen. non è stato, infatti, oggetto di analogo novellazione), e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

2.2. Il novellato sistema delle notificazioni all'imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente: la conclusione cui il collegio ritiene doversi pervenire consente, infatti, di valorizzare come non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori che hanno interessato l'art. 156, comma 1, il quale ora stabilisce che «Le notificazioni all'imputato detenuto, *anche successive alla prima*, sono *sempre* eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona».

L'inserimento dell'avverbio «sempre» in riferimento a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, evidenzia, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; tale assunto trova conferma ulteriore nella salvezza di «quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.», a sua volta espressamente inserita all'interno del testo novellato dell'art. 164.

Il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter evidenzia, altresì, che quest'ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti.

3. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:

«la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. lgs.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della

notificazione del decreto di citazione a giudizio – non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto».

4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio; deve, conseguentemente disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso.

**P.Q.M.**

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso.

Così deciso il <sup>28 GIUGNO</sup> ~~4 ottobre~~ 2023




Il Presidente estensore  
Sergio Beltrani



DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
28 LUG. 2023

IL FUNZIONARIO CANCELLARIO  
Claudia Pianelli



38442-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS	- Presidente -	Sent. n. sez. 1464
SERGIO DI PAOLA		CC - 13/09/2023
DONATO D'AURIA	- Relatore -	R.G.N. 18173/2023
FRANCESCO FLORIT		
GIUSEPPE NICASTRO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

TOURE ISMAILA (CUI 05ENCDC) nato in Senegal il 01/06/1998

avverso l'ordinanza del 21/03/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della  
impugnata sentenza;  
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Torino con ordinanza del 21/3/2023 dichiarava inammissibile l'appello proposto da Toure Ismaila avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 19/1/2023, in assenza della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Rileva come la Corte territoriale abbia errato nell'applicare la disciplina prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nonostante l'imputato fosse detenuto per il reato per cui si procede, evidenziando che nel caso di specie l'elezione di domicilio sarebbe stata del tutto superflua, stante la necessità della notifica personale al detenuto, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – nell'ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte ad individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio – stabilisce che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

La questione oggetto di scrutinio riguarda l'applicabilità di detta disposizione anche nelle ipotesi in cui l'imputato sia detenuto – e tale condizione emerga dall'atto di impugnazione – ovvero se, in tal caso, debba prevalere la modalità di notifica prevista dall'art. 156 cod. proc. pen.

Ritiene il Collegio che l'interpretazione logica e sistematica della norma porti a circoscriverne la portata ai soli casi in cui l'imputato sia libero, atteso che solo in tali ipotesi ha senso la dichiarazione o l'elezione di domicilio, che – come esplicitato dalla norma – è funzionale ad evitare che, per notificare il decreto di citazione a giudizio, si rallenti la celebrazione del giudizio di impugnazione.

Del resto, da un lato, l'art. 161 cod. proc. pen., al comma 1, stabilisce che «il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601», con ciò evidentemente escludendo dall'ambito di applicazione dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio l'imputato detenuto (in altri termini, a mente dell'art. 161 cod. proc. pen., è richiesta una condizione negativa perché l'imputato possa eleggere o dichiarare domicilio, vale a dire che non sia detenuto, né internato); dall'altro, l'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. dispone che «le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona».

Dunque, laddove il soggetto risulti detenuto per il reato per cui si procede, deve trovare applicazione la norma generale che prevede la notifica personale all'imputato (in tali sensi, Sezione 2, n. 33355 del 28/6/2023, Quattrocchi). Siffatto principio, peraltro, è stato affermato – prima della novella del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150 – dalla giurisprudenza di legittimità nella

sua composizione più autorevole (Sezioni Unite, n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869 - 01) anche con riferimento all'imputato detenuto per altra causa, pur in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, con ciò considerandola superflua. È stato, invero, osservato che si privilegia la consegna della notificazione alla "persona", in quanto, essendo certa la reperibilità del detenuto, la notificazione è agevole; che, in secondo luogo, la notifica a mani proprie si spiega con la necessità di portare personalmente a conoscenza del detenuto gli atti processuali, al fine di consentirgli di esercitare la facoltà di una consapevole difesa, tanto più necessaria stante il grave *status* derivante dalla detenzione. In buona sostanza, il legislatore ha voluto evitare il rischio che il domiciliatario, nonostante il rapporto fiduciario, possa non comunicare al detenuto la notifica di atti che lo riguardano e privarlo così della possibilità di partecipare al processo e di difendersi in modo tempestivo ed adeguato.

Se così è, sarebbe del tutto illogico far discendere la inammissibilità dell'impugnazione dalla mancata presentazione di un atto (la dichiarazione o elezione di domicilio) che l'imputato detenuto non è tenuto a compiere (se non all'atto della scarcerazione, ai sensi dell'art. 161 comma 3 c.p.p., non verificatasi nel caso di specie) e che resterebbe comunque privo di ogni effetto ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, che andrebbe in ogni caso effettuata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. a mani proprie dell'imputato detenuto.

L'applicazione di una sanzione processuale di tale gravità, posto che incide pesantemente sui diritti dell'appellante, non può avere luogo in mancanza di una adeguata *ratio* giustificatrice.

Peraltro, l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. anche all'imputato detenuto violerebbe, oltre che l'art. 3 Cost., l'art. 6 della CEDU, che impone il pieno rispetto del diritto di accesso effettivo alla giustizia per le decisioni relative al «merito di qualsiasi accusa penale» anche nel giudizio di appello e che – pur ammettendo che il diritto di presentare un ricorso possa essere subordinato a determinate condizioni previste dalla legge – richiede che i giudici nell'applicare le relative norme procedurali evitino un eccessivo formalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento (Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 luglio 2007, Walchli c. Francia). In particolare, è stato più volte affermato che l'applicazione da parte delle Corti nazionali di determinate formalità da osservare per proporre un ricorso rischia di violare il diritto di accesso alla giustizia quando l'interpretazione eccessivamente formalistica della legge ordinaria impedisce di fatto l'esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato (Corte europea dei diritti dell'uomo, 12 luglio 2016, Reichman c. Francia; 5 novembre 2015, Henrioud c. Francia).



Per contro, ove all'atto della notifica l'impugnante abbia riacquisito la libertà, il giudicante dispone dell'elezione del domicilio effettuata all'atto della scarcerazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 161 comma 3 cod. proc. pen., elemento che consente l'efficienza processuale che il nuovo art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. intende perseguire.

Deve, dunque, essere ribadito il principio di diritto secondo il quale «la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. lgs.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto» (Sezione 2, n. 33355/2023 cit.)

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

**P. Q. M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2023.


Il Consigliere estensore

Donato D'Auria




La Presidente

Annà Petruzzellis



DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
20 SET. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudia Pianelli





51273-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi	- Presidente -	sent. n. <u>2071</u>
Sergio Di Paola		CC - 10/11/2023
Pierluigi Cianfrocca	- Relatore -	Reg. Gen. n. 31605/2023
Lucia Aielli		
Sandra Recchione		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di:  
Savoia Mario, nato a Rossano il 13.5.1967,

contro l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 12.7.2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento senza  
rinvio della ordinanza impugnata.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 12.7.2023 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato  
inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Mario Savoia contro la sentenza

CR

resa dal Tribunale del capoluogo emiliano in data 7.3.2023, ritenendo che non fosse stato osservato, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.;

2. ricorre per cassazione Mario Savoia a mezzo del difensore deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'atto di impugnazione contemplava anche l'elezione di domicilio del ricorrente presso il proprio studio; aggiunge che, ad ogni modo, il ricorrente, al momento della adozione della sentenza di primo grado, era detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Bologna dove si trovava ancora alla data di deposito dell'atto di impugnazione; sottolinea che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che non sia necessaria una ulteriore indicazione del domicilio eletto laddove questo rimanga inalterato;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata: rileva, infatti, che la norma di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. richiede, ai fini della notifica del decreto di citazione, che sia depositata, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio; richiama, tuttavia, la giurisprudenza di questa che ha chiarito la *ratio* della previsione circoscrivendone la portata alla ipotesi in cui l'imputato sia libero poiché, laddove egli sia detenuto, è comunque necessario che sia raggiunto dalla notifica a mani del decreto di citazione a giudizio.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

1. È noto che il D. Lg.vo 150 del 2022 (ovvero la c.d. "riforma Cartabia") è intervenuto, tra l'altro, sull'art. 581 cod. proc. pen. introducendo nel testo della norma i commi 1-ter e 1-quater: il comma 1-ter stabilisce che "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

Si tratta dell'adempimento che la Corte territoriale assume non essere stato adempiuto e che ha condotto, perciò, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del Savoia.

Si tratta, allora, di chiarire se la previsione di nuovo conio (finalizzata, come è evidente, a facilitare gli adempimenti introduttivi del giudizio a partire, in

particolare, dalla notifica dell'atto di citazione, e sanzionata a pena di inammissibilità dell'impugnazione) sia applicabile anche nel caso in cui l'imputato, nel cui interesse sia stato formulato il gravame, sia detenuto.

Va ricordato, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr., Sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01.) avevano chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

Il legislatore del 2022, a parere del collegio, non ha trascurato le considerazioni che erano state poste a fondamento di quella decisione e, con gli interventi operati sul codice di rito ha finito, a ben guardare, per sancirne la portata anche sul piano normativo.

Ed in effetti, il quadro normativo scaturito all'esito della riforma è stato oggetto di puntuale e lucida ricostruzione in una recente decisione di questa stessa Sezione (cfr., Sez. 2 - , n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01) che ha sottolineato come il legislatore sia intervenuto non soltanto sull'art. 581 cod. proc. pen. ma, anche, sui commi primo e terzo dell'art. 156 cod. proc. pen. e sull'art. 157 cod. proc. pen. inserendo, inoltre, il nuovo art. 157-ter cod. proc. pen. (rubricato: "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio"), il cui terzo comma stabilisce che "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater"; da ultimo, anche sull'art. 164 cod. proc. pen.; la sentenza "Quattrocchi" ha spiegato che proprio la considerazione complessiva dei plurimi interventi operati sulle norme soprarichiamate - e non soltanto sull'art. 581 cod. proc. pen. - induce a concludere nel senso che la previsione introdotta in quest'ultima disposizione, contrariamente a quanto si è da altri sostenuto (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , n. 41858 del 08/06/2023, Andrioli, Rv. 285146 - 01), non possa ritenersi *lex specialis* rispetto al disposto di cui all'art. 156 cod. proc. pen. e, perciò, applicabile anche in caso di imputato detenuto.

Militano in senso opposto lo stesso comma terzo dell'art. 157-ter cod. proc. pen. che finirebbe, in tal caso, per essere una disposizione priva di reale portata precettiva e, di fatto, inutile dovendosi, tuttavia, prendere atto che essa non è stata riproposta anche con riguardo alle notificazioni all'imputato detenuto inducendo, perciò, a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato

detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non vada eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

Questa interpretazione, come spiegato nella sentenza "Quattrocchi", è da un lato confortata e, dall'altro, coerente, con gli interventi operati sugli artt. 156, comma 1, che ora stabilisce che "le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona" ed in cui risulta particolarmente emblematico e significativo l'inserimento dell'avverbio "sempre" riferito a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, tanto da evidenziare la portata generale ed inderogabile anche in relazione al disposto a quanto stabilisce "la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), D. Lg.vo n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D. Lg.vo) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto" (cfr., in termini conformi, Sez. 2 - , n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029 - 01).

2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con conseguente la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

**P.Q.M.**

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 10.11.2023

Il Consigliere estensore

Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente

Elisabetta Rosi




DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

21 DIC 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli





## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### II SEZIONE PENALE

#### NOTIZIA DI DECISIONE N. 4/2024

(su questione nuova od oggetto di contrasto di giurisprudenza)

**Udienza:** 11/01/2024 (CC)

**R.G. Cass.** n. 38697/2023

**Presidente estensore:** S. Beltrani

**P.M.:** P. Gaeta (conf.)

**Ricorrente:** Salcuni M.

**Questione esaminata:** questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a pena d'inammissibilità, che la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato appellante processato in primo grado *in absentia*, contenuta nello specifico mandato ad impugnare e necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, sia rilasciata dopo l'emissione della sentenza impugnanda

**Soluzione adottata:** manifesta infondatezza. Verificata, attraverso lo specifico mandato ad impugnare, l'effettiva e concreta volontà d'impugnare del soggetto processato *in absentia*, la disposizione sospettata d'illegittimità costituzionale trova la sua *ratio*, in evidente ed insostituibile funzione di garanzia, nell'esigenza ulteriore di verificare l'effettiva validità della preesistente dichiarazione od elezione di domicilio e la persistente volontà dell'assente di ricevere ivi la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'impugnazione, ovvero la sussistenza della volontà di riceverla in un domicilio nuovo, proprio in considerazione del fatto che, nonostante la formale ritualità delle citazioni effettuate nel corso del giudizio del grado precedente, egli è rimasto assente. (Fattispecie nella quale era stato dichiarato inammissibile l'appello perché lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato - processato in primo grado *in absentia* - dopo l'emissione della sentenza impugnanda era sprovvisto della prescritta dichiarazione/elezione di domicilio, ma il ricorrente lamentava l'esistenza in atti e la persistente validità della non revocata elezione di domicilio compiuta, nel corso delle indagini preliminari, in sede d'interrogatorio).

**Riferimenti normativi:** artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.; artt. 420-*bis* e 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen.

**Riferimenti giurisprudenziali:** questione nuova. Vedi Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324-01.

Roma, 15/01/2024

La Presidente titolare

Il presidente del collegio



21432-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO BELTRANI - Presidente -  
IGNAZIO PARDO - Relatore -  
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI  
DONATO D'AURIA  
GIUSEPPE NICASTRO

Sent. n. sez. 827  
UP - 15/03/2023  
R.G.N. 29969/2022

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 67 d.lgs 196/03 in quanto

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

IMPROTA LORENZO nato a VILLARICCA il 21/03/1991

avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**CONSIDERATO IN FATTO**

**1.1** Con sentenza in data 23 maggio 2022, la Corte di Appello di Napoli, riduceva ad anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 1,000 di multa la pena inflitta dal Tribunale di Napoli Nord ad Improta Lorenzo in quanto ritenuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata all'esito di giudizio abbreviato.

**1.2** Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato il quale, con ricorso dell'avvocato De Marco Pasquale Davide, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di maltrattamenti difettando l'abitualità delle condotte di vessazione le quali, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle persone offese, potevano ritenersi esclusivamente di carattere occasionale e al massimo riconducibili ai delitti di minaccia o di lesioni; rispetto alla condotta estorsiva mancava l'elemento soggettivo posto

- che l'Improta agiva con la convinzione di esercitare una pretesa legittima in quanto le persone offese, trattandosi dei suoi genitori, avrebbero dovuto aiutarlo nelle sue richieste di denaro; neppure poteva ritenersi integrato l'elemento oggettivo del delitto di estorsione atteso che la minaccia non aveva alcuna attitudine ad ingenerare timore o a coartare la volontà di chi la subiva ma i genitori dell'Improta decidevano di sporgere denuncia al fine di aiutare il figlio ad uscire dal tunnel della droga; inoltre, il giudice di appello, ometteva di motivare in ordine al diniego della richiesta al G.I.P. di indicare le ragioni per cui non si era proceduto al giudizio abbreviato condizionato all'escussione delle persone offese;
- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della cronica intossicazione da sostanze stupefacenti di cui all'art. 95 cod.pen.;
  - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere il giudice di appello ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3bis cod.pen.; al proposito si sosteneva che la condotta realizzata dall'Improta non era sorretta da particolare odiosità ma dettata dallo stato di tossicodipendenza dell'imputato;
  - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la corte di appello pur concedendo le attenuanti generiche aveva applicato un aumento per la continuazione tra i reati contestati non commisurato al reale disvalore dei fatti ed alle condizioni soggettive dell'imputato.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**2.1** Il ricorso è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti e risolti dalla corte di appello e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo con cui si deduce l'assenza del carattere di abitudine delle condotte di maltrattamenti, va innanzitutto rilevato come la doglianza risulti reiterativa di motivi già esposti nell'atto di appello e rispetto ai quali la sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione a p. 4 sottolineando come dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, genitori del ricorrente, fosse emerso un grave ed inequivoco quadro probatorio avente ad oggetto condotte non soltanto non episodiche ma addirittura quotidiane. Inoltre, va rilevato come, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, in tema di maltrattamenti in famiglia, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata (Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, Rv. 283271 - 01). Ne consegue che correttamente a fronte della perdurante attività criminosa posta in essere ai danni dei familiari veniva ritenuta sussistente la condotta contestata al capo n.1 della rubrica.

Analogamente reiterativa appare la doglianza circa la carenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di estorsione. In primo luogo, le condotte realizzate

integrative degli elementi costitutivi del suddetto delitto si caratterizzavano, come correttamente affermato dal giudice di appello, per la loro idoneità ad ingenerare nelle persone offese timore per la propria incolumità oltre che a coartare la volontà di queste costringendole a consegnare cospicue somme di denaro od a subire condotte violente in caso di rifiuto; ciò non risulta incompatibile con la condotta delle stesse vittime successiva all'arresto dell'Improta la quale si inserisce in un più ampio tentativo di aiuto da parte dei genitori verso il figlio tossicodipendente.

Quanto poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla convinzione del ricorrente di esercitare un proprio diritto, va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Rv. 280027 - 02).

In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che per aversi esercizio arbitrario l'agente deve avere tutelato un proprio diritto esercitabile dinanzi l'autorità giudiziaria; e nel caso in esame alcun diritto tutelabile in sede giudiziaria poteva assumere avere l'Improta le cui richieste di denaro erano finalizzate non al proprio sostentamento bensì all'acquisto di partite di sostanza stupefacente, circostanza questa che certamente esclude qualsiasi corrispondente obbligo di versamento in capo ai genitori.

**2.2** Quanto poi alla doglianza pure dedotta nel primo motivo e con la quale si lamenta omessa motivazione del giudice d'appello circa il diniego del G.I.P. di concedere il rito abbreviato condizionato, va rilevato come la stessa appaia evidentemente dedotta in violazione della particolare disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen. circa la forma dell'impugnazione e ciò sia con riguardo all'atto di appello che al presente ricorso per cassazione. Stabilisce infatti il primo comma della predetta norma come formulata a seguito della riforma dell'agosto 2017 (L. n. 103/2017) e poi della recente novella del processo penale (D.Lvo 150/2022) che: "*L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità*":

- a) *dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;*
- b) *delle prove dalle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;*
- c) *delle richieste, anche istruttorie;*
- d) *dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta*".

Risulta pertanto chiarito che ai sensi della predetta disposizione, e precisamente in forza di quanto espressamente stabilito dalla lettera c) del citato articolo, tutte le richieste devono avere forma specifica a pena di inammissibilità; ne deriva che rispetto ad ogni capo o punto della decisione oggetto di gravame l'impugnante, sia in fase di proposizione dell'appello che in sede di ricorso per cassazione, deve formulare una specifica ed autonoma richiesta non

potendo il singolo motivo affastellare e cumulare doglianze separate aventi ad oggetto punti autonomi della decisione. E da ciò consegue affermare che è inammissibile il motivo di impugnazione formulato in relazione ad un punto autonomo della decisione gravata che non sia formulato attraverso la proposizione di un'autonoma e specifica richiesta.

Quanto alla nozione di punto della decisione occorre richiamare l'interpretazione delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000 ) Rv. 216239 - 01) che in motivazione hanno affermato come: "*Nel sistema delle impugnazioni la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicchè per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Recependo le posizioni di una autorevole dottrina - risalente, ma tuttora riconosciuta di indiscussa validità logica e sistematica - può, quindi, affermarsi che il capo corrisponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza": ond'è che la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio".*

Così ricavata dalla giurisprudenza del massimo consesso la nozione di punto della decisione ad essa va ricollegato il principio della specificità delle richieste che attiene proprio

a ciascun punto della decisione impugnata; tra la nozione di punto della decisione come elaborata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e la disciplina dettata in tema di specificità dei motivi e delle richieste dall'art. 581 cod.proc.pen. esiste pertanto un preciso parallelismo nel senso che ad ogni punto della decisione oggetto di impugnazione deve corrispondere, perché il gravame risulti ammissibile, la proposizione di una specifica richiesta accompagnata dalla formulazione di specifici motivi. Può pertanto affermarsi che è inammissibile ex art. 581 comma primo lett. c) cod.proc.pen. per difetto di specificità delle richieste l'impugnazione di un punto della decisione che non sia stata avanzata attraverso la deduzione di una specifica ed autonoma richiesta.

Il tema della necessaria specificità delle richieste parallelamente ai motivi risulta già affrontato dalla Corte di legittimità che in una precedente pronuncia ha già affermato come in tema di impugnazioni, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 3 agosto 2017, n. 103, qualora si contesti la sussistenza di una circostanza aggravante, ritenuta all'esito del giudizio di primo grado, occorre che l'atto di appello, relativo al punto autonomo della decisione, contenga la richiesta specifica di eliminazione della aggravante mediante contestazione delle argomentazioni svolte a tale proposito dalla decisione di primo grado (Sez. 2, n. 9945 del 26/02/2020, Rv. 278529 - 01).

L'applicazione del suddetto principio al caso dell'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di svolgimento del giudizio abbreviato condizionato all'escussione delle persone offese deve portare ad affermare che anche tale provvedimento va impugnato unitamente alla sentenza attraverso però la formulazione di motivi e richieste specifiche non potendo invece dolersi il ricorrente di tale aspetto nel motivo avanzato e con il quale si lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, trattandosi di autonomo punto della decisione.

Ne consegue pertanto che tale doglianza appare inammissibile in quanto irrualmente proposta già in appello ed anche in sede di ricorso per cassazione in assenza di specifica ed autonoma richiesta.

**2.3** In relazione al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti per la ritenuta esistenza di una cronica intossicazione di sostanze stupefacenti ex art. 95 cod.pen., va innanzitutto rilevato come la situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica (Sez. 6, n. 25252 del 03/05/2018, Rv. 273389 - 01).

Si tratta dunque di uno stato cronico e permanente, ontologicamente incompatibile con la capacità di discernimento dimostrata dall'imputato nel corso dell'udienza secondo quanto

già acclarato dal giudice di secondo grado (p. 5 sentenza di appello). In aggiunta il giudice di appello, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 12896 del 30/01/2020, Rv. 279039 - 0; Sez. 4, n. 5924 del 18/04/1995, Rv. 201689 - 0) escludeva il riconoscimento della cronica intossicazione da sostanze stupefacenti rilevando come non fosse sufficiente la generica affermazione dello stato di tossicodipendenza essendo invece necessaria l'allegazione attestante lo stato di tossicodipendenza cronica, capace di escludere l'imputabilità del soggetto agente; ed anche tale valutazione appare priva del lamentato vizio.

**2.4** Per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 *bis* cod.pen. va osservato come la corte di appello non abbia errato nel ritenerla esistente posto che la *ratio* della suddetta aggravante risiede nel fatto che il crimine risulta maggiormente offensivo se commesso nei luoghi di cui all'art. 624 *bis* ossia luoghi in cui la persona offesa si sente maggiormente protetta perché destinati alla vita privata, a nulla rilevando che la condotta sia accompagnata da odiosità o meno. Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato avendo i giudizi di merito accertato che i fatti avvenivano proprio all'interno dell'abitazione familiare.

**2.5** Quanto all'ultimo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, va ricordato come la determinazione della pena ivi compresi gli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito che non è sindacabile in cassazione se non nei casi della manifesta illogicità o della irrogazione di pena illegale nel caso di specie non sussistenti.

In conclusione, il ricorso deve ritenersi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000.


#### **P.Q.M**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge.


Roma, 15 marzo 2023

IL CONSIGLIERE EST.

Ignazio Pardo  


38/05/2023  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa Rosa Grazia Musumeci  


IL PRESIDENTE  
Sergio Beltrani



*man mano*



**46690-23**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -

Vittorio Paziienza

Alessio Scarcella - Relatore -

Alessandro Maria Andronio

Maria Beatrice Magro

Sent. n. *1828*

UP - 09/11/2023

R.G.N. 13011/2023

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da Baum Adrian, nato in Polonia il 11/03/1972

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 30/01/2023

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 30 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Monza ha condannato Baum Adrian alla pena di anni 2 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 4 D.lgs. 74/2000, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale della P.A.K.A s.r.l. a socio unico, al fine di evadere l'IVA, indicato nella dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2014, relativa a detta imposta operazioni imponibili riferibili ad acquisti intracomunitari effettuati da società di diritto polacco, per un ammontare inferiore a quello effettivo con conseguente maggiore IVA dovuta per euro 427.503,00 in Nova Milanese in data 30 settembre 2015.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'Avv. D'Addea Alessandro, difensore di fiducia di Baum Adrian, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità agli artt. 606 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto l'imputato a conoscenza del processo, basandosi

*fe*

sull'avvenuto perfezionamento delle notifiche all'indirizzo estero di quest'ultimo, in base alla disciplina dell'irreperibilità, che sarebbe del tutto inconferente rispetto all'esigenza di accertare la volontà dell'imputato di sottrarsi al processo, che sarebbe stata dedotta in modo apodittico. Deduce, in premessa, il difensore che, in ogni caso, per l'applicazione dell'art. 581-*quater*, che impone al difensore il deposito del mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, non dovrebbe essere applicata al ricorso in esame, trovando tale regola il proprio presupposto nella nuova disciplina della dichiarazione di assenza, prevista dalla nuova formulazione dell'art. 420-*bis* cod. proc. pen.

2.2. Errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, basandosi sulla posizione di amministratore del ricorrente, senza aver considerato che si tratta di soggetto straniero, residente all'estero, divenuto rappresentante legale dell'impresa durante il periodo delle ferie estive, ovvero appena un mese e mezzo prima del deposito della dichiarazione, e, inoltre, che mai si era occupato di contabilità, che veniva invece gestita da altro soggetto.

3. Il PG, con requisitoria scritta depositata telematicamente in data 28/09/2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Secondo il PG, il ricorso è inammissibile per genericità e perché manifestamente infondato. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dai dedotti vizi. Ed invero, dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com'è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 -dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la manifesta infondatezza di entrambi i motivi, atteso che la Corte d'appello, con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, di dover escludere la fondatezza della tesi difensiva circa la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata conoscenza del processo e per l'assenza del dolo in capo all'imputato. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di appello, nel rispondere all'argomentazione difensiva si conformano correttamente alla

giurisprudenza di legittimità. Difatti, nella specie, le notifiche di avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio risultano compiute ex art. 169 comma 1 c.p.p. presso il difensore d'ufficio dell'imputato, il quale, residente all'estero in luogo certo, non ha ritirato la raccomandata contenente l'invito prescritto dalla ridetta norma, restituita con la dicitura "pas reclame". Si è stabilita la non possibilità di dedurre l'irreperibilità dell'imputato che residente o dimorante all'estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'informazione sull'addebito e l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all'ufficio postale, con conseguente impossibilità di dare luogo allo svolgimento di nuove ricerche (Sez. V, n. 47542/2016). La compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione. Non si comprende allora per il PG la premessa riportata nei motivi di doglianza. La Corte territoriale si è conformata al principio esegetico in materia, stabilito, senza applicare la norma richiamata ex art. 581 comma 1-*quater* c.p.p., del resto al di fuori del suo contesto temporale di deducibilità *ante riforma*. In punto, non vi è stata alcuna mancata ricezione della raccomandata, utile per la disposizione di nuove ricerche al fine di dichiararne la irreperibilità (Sez. 3, n. 46813 del 10/11/2021). Non ritirando il plico inoltratogli, l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, come correttamente riportato in sentenza, con ritualità della notifica per il combinato disposto ex artt. 97 e 169 c.p.p., con altrettanto corretta dichiarazione di assenza dell'imputato. Omologhe considerazioni valgono, secondo il PG, per il secondo motivo. I giudici di appello, nel rispondere all'argomentazione difensiva si conformano al principio esegetico per il quale in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022 - 01). Deve, a tal proposito, essere evidenziato come l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (D.P.R. n.322 del 22 luglio 1998, art. 1, comma 4). Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 3 e 3-bis) non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 6). L'adempimento formale, dunque, fa carico al contribuente il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovare, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, e D.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2). Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell'obbligo o

possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare come solo la forza maggiore può giustificare tale omissione (Sez. 3, n. 3928 del 25.2.1991, Pasquino, rv. 186784), ma nella valutazione della sua sussistenza non si può prescindere dal fatto che il contribuente ha, come detto, 90 giorni di tempo dalla scadenza del termine per adempiere all'obbligo. L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera infatti il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (D.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 5), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere. Ma la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una "*culpa in vigilando*" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Rv. 265087 - 01). In altra pronuncia, precedente, affermando lo stesso principio, si è stabilito che una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato (sez. 3, n. 9163 del 29.10.2009, dep. 2010, Lombardi, rv. 246208). Gli obblighi fiscali, infatti, hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili. Pertanto, i già menzionati obblighi non possono considerarsi adempiuti dal contribuente con il semplice conferimento dell'incarico ad uno studio professionale, dato che ciò comporterebbe una estrema facilità di evasione (sez. 3, n. 116 del 3.11.1983, dep. 1984, Taiano, rv. 162025). I Giudici di merito, puntualizza il PG, hanno sindacato correttamente che il tempo per la presentazione della dichiarazione fosse congruo e tale da fornire la consapevolezza o comunque l'assunzione concreta del rischio di dare luogo ad una dichiarazione mendace. Il tutto con giudizio fattuale corretto e non sindacabile. In particolare, a rafforzare il convincimento dei giudici di appello circa la responsabilità del ricorrente, nonché della sua volontà di non presentare la dichiarazione al fine di evadere le imposte, milita, come si legge in sentenza, la circostanza, desunta dal comportamento successivo del reo, desumibile dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate. Difatti, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio di erronea valutazione in punto di elemento soggettivo con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte del Giudice di legittimità. Il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a

verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). E sotto tale profilo la decisione non merita censura.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, occorre analizzare il profilo, evidenziato dallo stesso ricorrente, della applicabilità o meno al presente ricorso di quanto stabilito dall'articolo 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia" (art. 33, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 150/2022), a mente del quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

Nel caso in esame, preme evidenziare come la sentenza impugnata sia stata pronunciata in assenza dell'imputato il 30 gennaio 2023.

Tale data è rilevante, in quanto, ai sensi dell'art. 89, comma 3, d. lgs. 150/2022, le disposizioni dell'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, cod. proc. pen. (così come quelle degli artt. 157-*ter*, comma 3, e 585, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.) si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del [lo stesso] decreto», ossia in data successiva al 30 dicembre 2022 (v. art. 99-*bis* del decreto stesso).

La questione è stata recentemente affrontata da Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., n.m. (conforme, sul punto, Sez. 4, n. 43718 dell'11/10/2023, BEN KHALIFA MOHAMED KHMAYES CUI 05PJCSB, n.m.), la quale ha evidenziato che la collocazione della norma nel corpo dell'art. 581 cod. proc. pen., che fa parte delle disposizioni generali sulle impugnazioni, in mancanza di contrari indici normativi, regola anche il ricorso per cassazione, per cui la nuova disciplina deve trovare applicazione a tutti i provvedimenti emanati dalla data di entrata in vigore della legge.

Non ignora, peraltro, il Collegio l'esistenza di un precedente difforme (Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, Cop, n.m.), ritenendo tuttavia condivisibile la soluzione ermeneutica cui è giunta la giurisprudenza prevalente, ritenendo di non poter avallare la tesi, sostenuta dal ricorrente, che la nuova disciplina dell'articolo 581 del codice di rito potrebbe trovare applicazione ai soli casi in cui sarebbe applicabile la più stringente disciplina del novellato articolo 420-*bis* cod. proc. pen., poiché altrimenti si verrebbe ad una *interpretatio abrogans* della norma transitoria dianzi analizzata.

Non a caso, infatti, il comma 1 della disposizione in esame stabilisce che «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato», con ciò espressamente facendo salva l'immediata applicazione ai processi in corso della disciplina prevista dal novellato articolo 581 cod. proc. pen., non espressamente richiamato.

2. Il ricorso – assorbite pertanto entrambe le doglianze difensive, peraltro inammissibili per le ragioni rappresentate dal PG con la sua requisitoria scritta, che questo Collegio condivide e fa proprie (e che, per economia motivazionale, devono in questa sede essere integralmente richiamate) - deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., in quanto non contenente lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.

3. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2023


Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Luca Ramacci





41858-23

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 950/2023
UGO BELLINI	- Relatore -	CC - 08/06/2023
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 14479/2023
ATTILIO MARI		
ANNA LUISA ANGELA RICCI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

ANDRIOLI RAFFAELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 25/01/1984

avverso l'ordinanza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione in appello proposta dalla difesa di ANDRIOLI Raffaele avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli art.73 commi 1 e 4 dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 4.400 di multa.

Assume il giudice di appello che la inammissibilità della impugnazione dipendeva dalla mancata osservanza dell'art.581 comma 1 ter C.p.p. come novellato dall'art.33 lett.d) d.lgs. n.150/2022 applicabile, ai sensi dell'art.89 comma 3 dello stesso decreto legislativo, alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma e pertanto a partire dal 30.12.2022 (secondo quanto previsto dall'art.99 bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022).

*Secondo l'art.581 comma 1 ter c.p.p. con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.*

Rileva il giudice di appello che si verte in ipotesi di specifico adempimento cui la parte è tenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata, di talchè non può ritenersi valida la eventuale dichiarazione o elezione di domicilio già presente agli atti. Poiché nella specie tale adempimento non era stato assolto né avrebbe potuto essere formalizzato dal difensore, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla parte impugnante, si era realizzata la ipotesi di inammissibilità della impugnazione prevista dal legislatore.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di Andrioli Raffaele che ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art.156 comma 1 cod.proc.pen. in relazione agli art.581 comma 1 ter e 591 comma 1 lett.c) cod.proc.pen.

Assume il ricorrente che l'imputato, alla data della proposta impugnazione, risultava detenuto agli arresti domiciliari ed era presente alla lettura del dispositivo, da cui conseguiva la irrilevanza della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, atteso che la notifica nei suoi confronti avrebbe comunque dovuto essere eseguita mediante consegna di copia analogica alla persona ai sensi dell'art.156 comma 1 e 3 e 157 cod.proc.pen. e che pertanto la dichiarazione di domicilio non avrebbe comunque potuto svolgere alcuna reale utilità ai fini notificatori.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione che deve essere affrontata, al fine di verificare la fondatezza della proposta impugnazione, è se la regola introdotta dall'art.33 lett.d) del d.lgs. n.150/2022 secondo la quale "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", debba trovare applicazione anche qualora la parte privata, all'epoca della proposta impugnazione, sia detenuta in luogo diverso dagli istituti penitenziari.

Invero in tale caso, ai sensi dell'art.157 comma 1 cod.proc.pen., come novellato dall'art.10 comma 1 lett.i) n.1 del d.lgs. 10 Ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 Dicembre 2022, cui fa rinvio l'art.156 comma 3 cod.proc.pen., le notificazioni, anche successive alla prima, sono eseguite con le forme della prima notifica all'imputato non detenuto e pertanto mediante consegna di copia dell'atto in forma analogica alla persona secondo le scansioni e le forme ivi indicate. Secondo la prospettazione difensiva tale forma di notificazione, tesa a salvaguardare la conoscenza effettiva del destinatario dell'atto della data in cui è fissato il giudizio, si pone in termini di incoerenza normativa e logica con l'obbligo di dichiarazione e di elezione di domicilio previsto a pena di inammissibilità dall'art.581 comma 1 ter cod.proc.pen., atteso che una interpretazione coordinata di tale disposizione con il complessivo regime del procedimento notificatorio, ne sancirebbe una implicita disapplicazione stante la sostanziale inutilità. Tale prospettazione non può essere accolta.

2. Sotto un primo profilo, che attiene alla collocazione sistematica della norma nel titolo I (Disposizioni generali) del libro IX riservato alle impugnazioni, la disposizione in esame (obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione a pena di inammissibilità) ha carattere generale, tassativo e assoluto, si riferisce a tutte le impugnazioni proposte dalle parti private ed è funzionale al buon esito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, affinché lo stesso raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario. A questo proposito anche la nuova disciplina del procedimento notificatorio riservata alla prima notifica all'imputato non detenuto (art.157 richiamato da art.156 comma 3 cod.proc.pen.) persegue l'obiettivo di garantire il massimo grado di conoscibilità dell'atto da notificare, in primo luogo escludendo la notifica telematica di cui all'art.148 comma 1 cod.proc.pen., nonché estendendo le modalità di notificazione di copia analogica alla persona alle notifiche successive alla prima (art.156 comma 3 cod.proc.pen.).

Si tratta peraltro di regola processuale inserita nel settore delle notificazioni, ha rilievo particolare in quanto si riferisce alle notifiche da eseguirsi all'imputato, anche se detenuto in luogo diverso dal carcere, e non contiene nessuna espressa deroga alla regola generale introdotta dall'art.581 comma 1 ter cod.proc.pen. che si riferisce al regime delle impugnazioni, sebbene la norma di rinvio (156 comma 3 cod.proc.pen.) sia stata riformulata nello stesso testo normativo che ha introdotto l'obbligo di dichiarazione/elezione del domicilio ai sensi dell'art.581 comma 1 ter cod.proc.pen.

3.1 Sotto il diverso profilo della *ratio legis* la nuova disposizione che pone in capo alla parte privata l'onere della dichiarazione del domicilio, mira da un lato a responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, richiedendo un suo personale contributo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1 quater in caso di giudizio definito in assenza), e dall'altro mira ad agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, in ossequio al principio di collaborazione e di lealtà processuale (sul punto sez.4, n.22140 del 3/05/2023, *Eni Naji Kamal*); cosicchè tale adempimento, di carattere preliminare alla notifica della citazione in giudizio, riveste una funzione di razionalizzazione del giudizio di impugnazione e, al contempo, di ricondurre il gravame alla parte che se ne avvale, la quale è chiamata a dividerne l'esperimento mediante la dichiarazione/elezione di domicilio finalizzata alla citazione a giudizio. Assolvendo tale adempimento la parte privata evidenzia di essere consapevole della impugnazione che verrà interposta dal proprio difensore, dovendo necessariamente interagire con esso in tale prospettiva e al contempo pone le premesse per la sua consapevole e informata partecipazione al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi o fortemente limitati gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio.

3.2 A fronte di tali finalità di razionalizzazione-semplificazione del giudizio impugnatorio - anche nella prospettiva di neutralizzare l'esperimento di rimedi straordinari - e di personalizzazione della impugnazione, il procedimento notificatorio attraverso il quale la parte privata viene resa edotta del giudizio si pone su un altro piano, secondo le scansioni e le forme previste dal codice di rito, nella prospettiva di assicurare al destinatario della citazione a giudizio il massimo grado di conoscibilità dell'atto, mediante la consegna di copia analogica in mani della persona ovvero con le forme equipollenti indicate dall'art.157 cod.proc.pen., ma in nessun modo priva di scopo gli adempimenti richiesti dall'art.581 commi 1 ter cod.proc.pen., che non risultano *inutiliter data* neppure nella ipotesi di imputato detenuto agli arresti domiciliari, in considerazione della possibile mutevolezza dello *status detentionis* nelle more della citazione a giudizio e tenuto conto della clausola di riserva contenuta nell'art.157 comma 1

cod.proc.pen. che fa salva la ipotesi in cui l'imputato abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art.161 comma 1 cod.proc.pen.

4. Lo stato di detenzione dell'imputato al momento del deposito dell'atto di impugnazione non consente pertanto di fare ritenere non applicabile la previsione in esame, sia perché la norma nulla ha previsto in tal senso (né il coordinamento con la disciplina del procedimento notificatorio consente di ravvisare una relazione di specialità *derogans* tra le due disposizioni), sia perché una interpretazione che ravvisasse una incompatibilità logica tra la disposizione di cui all'art.581 comma 1 ter cod.proc.pen. e le disposizioni che governano il procedimento notificatorio nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (156 comma 3 e 157 cod.proc.pen.), non terrebbe conto delle possibili modifiche dello stato detentivo dell'impugnante successivamente al deposito dell'atto di appello.

4.1 Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ANDRIOLI avverso la sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, in assenza della dichiarazione o elezione del domicilio, trattandosi di adempimento a pena di inammissibilità.

Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: "la inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art.581 comma 1 ter cod.proc.pen., introdotto con l'art.33 comma 1, lett. d) d.lgs. 10 Ottobre 2022 n.150, in ipotesi di omesso deposito della a dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato appellante, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, opera anche nei confronti del detenuto sottoposto agli arresti domiciliari al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art.157 cod.proc.pen.".

5. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'8 Giugno 2023

Il Consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Salvatore Dovere

4

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 16/10/2023



H. 10/2023. 16/10/2023



43980-25

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1776/23
GABRIELLA CAPPELLO	- Relatore -	UP - 26/10/2023
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 24017/2023
LOREDANA MICCICHE'		
ATTILIO MARI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CRUZ ROSA ( CUI 02V2D8M) nato a MILANO il 25/02/1998

avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO,

con le quali si é chiesto il rigetto del ricorso.

## **Ritenuto in fatto**

1. La Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, con la quale CRUZ Rosa era stata condannata per due delitti ai sensi degli artt. 110, 112, comma 1, n. 4, 56, 624 *bis* e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (rispettivamente in essere, in Riva del Garda, il 19 e il 17 agosto 2020), ha accolto la richiesta di concordato in appello, escludendo le aggravanti di cui agli artt. 112, comma 1, n. 4 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen., rideterminando la pena e confermando nel resto.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto la violazione di norme processuali, con riferimento alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 545 *bis*, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in ordine alla omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice, pur a fronte della positiva valutazione della personalità dell'imputata, a ritenere applicabile o meno la sanzione sostitutiva, né a valutare l'idoneità dell'una o l'altra tra quelle possibili.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

## **Considerato in diritto**

1. Il ricorso é inammissibile.

2. L'art. 1, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 150/2022 ha introdotto l'art. 20 *bis* del cod. pen. ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi"), collocandolo nel Titolo II ("Delle pene"), al Capo I ("Delle specie di pene in generale"), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022.

In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato, inoltre, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall'art. 99 *bis* del d.lgs. 150/22, inserito dall'art. 6 del d. l. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 199/2022. In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l'art. 545 *bis*, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall'art. 31, comma 1, d. lgs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con

una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».

3. Orbene, nella specie, il procedimento è stato definito in appello con accoglimento del concordato sulla pena e rinuncia ai motivi inerenti alla penale responsabilità. Non risulta, né parte ricorrente lo allega in ricorso, che sia stata formulata richiesta di sostituzione della pena detentiva nel patto ratificato e neppure che la parte, che ne aveva la facoltà, abbia formulato detta richiesta a verbale d'udienza.

L'art. 58 della l. n. 689/1981 ("Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), a sua volta sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 150/2022, al primo comma stabilisce che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve intanto osservarsi che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell'imputato, al quale corrisponde, dunque, un obbligo del giudice di pronunciarsi, dovendosi ribadire il principio già formulato dal diritto vivente in materia di "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 l. n. 689/1981. Sul punto, infatti, si è già chiarito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, *Punzo*, Rv. 269125-01; sez. 1, n. 15293 del 8/4/2021, *Vrbanovic*, Rv. 281064-01, in cui il principio è stato implicitamente ripreso, riconoscendosi che la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 l. n. 689/1981 può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado).

4. Sotto altro profilo, va poi considerato che oggetto dell'accordo di cui alla richiesta di applicazione della pena può essere anche la pena sostituita, giusto il disposto di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d. lgs. n. 150/2022. Ne consegue che la sentenza che recepisce detto accordo non può disattendere il contenuto, nel quale non sia fatta menzione della sostituzione della pena detentiva (sez. 5, n. 15079 del 18/3/2011, *Zinno*, Rv. 250172-01, in cui si è affermato, sia pur in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice non può sostituire di ufficio la

pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta, in fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva convertito la pena detentiva in quella pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).

Trattasi di principio valido anche con riferimento al concordato in appello, stante la comune base negoziale dei due istituti. Nella specie, le parti non hanno inserito tale previsione nell'accordo, invero non risultando neppure che parte ricorrente abbia formulato, pur potendolo fare, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 95, d. lgs. n. 150/2022, alcuna richiesta in tal senso all'udienza di discussione. Cosicché non può ritenersi alcun obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sul punto specifico, né di motivare circa l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20 *bis*, cod. pen.

3. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 ottobre 2023

Il Consigliere estensore

Gabriella Cappello  


Il Presidente

Patrizia Piccialli  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 2 NOV 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo  


39166-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. n. 30/2008 in vigore:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2200/2023
EGLE PILLA		UP - 04/07/2023
MICHELE CUOCO		R.G.N. 18565/2023
DANIELA BIFULCO		
GIOVANNI FRANCOLINI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

NAPPI SERGIO nato a MONTEFORTE IRPINO il 16/01/1956

avverso la sentenza del 04/01/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

lette:

- la requisitoria scritta presentata - *ex art.* 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;  
- nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato NICOLA AUFIERO che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese come da nota; e dall'avvocato ANNIBALE SCETTINO che, nell'interesse dell'imputato, si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi esposti in ricorso nonché per il motivo nuovo presentato dallo stesso difensore;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 gennaio 2023 il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell'appello interposto dalla parte civile Silvana Nappi e rigettando l'appello incidentale dell'imputato, in riforma – agli effetti civili – della sentenza in data 11 novembre 2021, con la quale il Giudice di pace di Avellino aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, Sergio Nappi dall'imputazione di lesioni personali, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore della stessa Silvana Nappi.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, che ha formulato un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 533, 546, comma 1, lett. e), 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 190 e 192 ss. stesso codice e 6, par. 3, Carta EDU, a cagione della riforma della sentenza liberatoria di primo grado senza la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato un motivo nuovo, con il quale – richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. – ha assunto che, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., in vigore dal 30 dicembre 2022 (*ex art. 6, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199*) e immediatamente applicabile ai giudizi pendenti come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, ord. n. 2854 del 11/01/2023, Colonna, Rv. 284012 – 01), il Tribunale di Avellino (che ha deciso il 4 gennaio 2023), avendo ritenuto ammissibile l'impugnazione, «avrebbe dovuto rinviare le parti innanzi alla sezione civile del medesimo Tribunale».

4. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, osservando che: come affermato dalla giurisprudenza, il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è applicabile anche nel caso in cui il *thema decidendum* sia limitato alle statuizioni civili; e, nella specie, il Giudice d'appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base del medesimo compendio probatorio posto a base di essa, senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive, e ciò sull'assunto inesatto che il Giudice di pace fosse incorso in un errore di diritto.

5. La parte civile Silvana Nappi – oltre alle conclusioni indicate in epigrafe e alla nota delle spese di cui ha chiesto la liquidazione – ha presentato memoria con la quale:

- ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto la nomina con procura speciale ed elezione di domicilio allegata al ricorso difetterebbe dei requisiti previsti dagli artt. 121 e 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. e non potrebbe qualificarsi come specifico mandato ad impugnare (in particolare, mancherebbe «la determinazione dell'oggetto per cui è conferito

e dei fatti ai quali si riferisce», limitandosi a confermare la nomina al difensore di fiducia e ad eleggere domicilio, senza indicare «lo specifico fine dell'impugnazione» né riportare «i numeri di procedimento»; ed esso non sarebbe riportato «in calce all'atto di impugnazione, ma [...] su foglio separato»);

- ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe riformato la prima decisione non sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva bensì in ragione dell'errore di diritto commesso dal Giudice di primo grado.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo, deve aversi riguardo all'eccezione sollevata dalla parte civile, che ha denunciato la difformità dal modello legale del mandato conferito dall'imputato al suo difensore.

Deve osservarsi che:

- ai sensi dell'art. 89, comma 3, d. lgs. 150/2022, per quel che qui più direttamente rileva, le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (così come quelle degli artt. 157-ter, comma 3, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) «si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del[lo stesso] decreto», ossia in data successiva al 30 dicembre 2022 a mente dell'art. 6 d.l. n. 162/2022, cit. (inoltre, «negli stessi casi si applicano anche le disposizioni» dell'art. 175 cod. proc. pen., come modificato dal decreto n. 150 cit.);

- e la sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 gennaio 2023.

Ancora, deve osservarsi che nei confronti dell'imputato si è proceduto in assenza.

È necessario, allora, comprendere se e in che termini, per quanto qui di interesse, operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

Occorre, anzitutto, muovere dalla collocazione della norma, nel corpo dell'art. 581 cod. proc. pen., che fa parte delle disposizioni generali sulle impugnazioni (ed è, per l'appunto, contenuta nel Titolo I del Libro IX del codice di rito) e, dunque, in mancanza di indici normativi contrari regola anche il ricorso per cassazione. Sotto tale profilo è utile richiamare Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, la quale (argomentando in relazione all'ordito normativo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con considerazioni che senz'altro conservano rilievo anche per la disciplina successivamente posta) ha rimarcato come gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che «disciplinano i requisiti formali e

sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo» del giudizio di impugnazione, si collochino «entramb[i] nel Titolo I ("Disposizioni generali") del Libro IX ("Impugnazioni") e s[ia]no, perciò, certamente applicabili sia all'appello che al ricorso per cassazione» (il che depone, dunque, unitamente a quanto si esporrà appena *infra*, in senso contrario all'affermazione secondo cui «le nuove disposizioni» di cui all'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, cod. proc. pen. «stabiliscono invero peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni», contenuta in Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, En Naji, Rv. 284645 - 01, che tuttavia ha avuto diretto riguardo all'appello *ex art.* 310 cod. proc. pen. e all'applicabilità della nuova disciplina all'impugnazione alle ordinanze cautelari, ipotesi distinta dalla presente).

Inoltre, deve apprezzarsi il tenore letterale dell'art. 581 cit., rubricato - per l'appunto - «forma dell'impugnazione»: esso, nel testo vigente fino all'entrata in vigore del d. lgs. 150/2022, non faceva espresso riferimento all'appello ma solo all'«impugnazione»; e dalla menzione, quale contenuto dell'atto di impugnazione, al comma 1, lett. c), dello stesso art. 581, «delle richieste, anche istruttorie», non si è certo tratta l'inapplicabilità nel resto dello stesso articolo al ricorso per cassazione quantunque nel giudizio di legittimità non possano articolarsi richieste istruttorie e non si svolga attività istruttoria (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01).

Il testo oggi vigente, novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. 150/2022, continua a fare riferimento all'«impugnazione», ad eccezione del nuovo comma 1-*bis*, che prevede l'inammissibilità dell'«appello [...] per mancanza di specificità dei motivi» (codificando, a ben vedere, i principi posti da Sez. U, n. 8825/2016 - dep. 2017, cit.); in particolare, si è già osservato sopra, il comma 1-*quater* qui in esame, nel caso di imputato nei confronti del quale si è proceduto in assenza, fa riferimento all'«atto d'impugnazione del difensore» e prevede che con esso sia «depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (per vero, pure la norma transitoria sopra richiamata, posta dall'art. 89, comma 3, d. lgs. 150 cit. fa riferimento alle «impugnazioni»).

La menzione dell'«impugnazione del difensore» è senz'altro riferibile al ricorso per cassazione che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non può che essere proposto proprio dal difensore e non più dalla parte personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

Inoltre, l'art. 581, comma 1-*quater*, cit. è stato introdotto in attuazione dell'art. 1, comma 7, lett. h), della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 (che così recita: «prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere,

per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare»); e il suo disposto è coerente con la nuova (più rigorosa; come esposto in dottrina, rafforzata) disciplina dell'assenza posta dalla novella (cfr. Sez. 4, n. 22140/2023, cit.), che prevede al contempo, "a compensazione" dei più stringenti oneri formali per l'impugnazione, l'aumento di quindici giorni del termine previsto dall'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. proprio per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (cfr. art. 585, comma 1-*bis*, cod. pen.; sulla portata generale dell'art. 585 cod. proc. pen., applicabile, dunque, anche al ricorso per cassazione, cfr., ad es., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01, con riguardo alla proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219597 - 01, che - a proposito del termine per presentare ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, richiamando pure Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221 - 01 - ha espressamente indicato la norma applicabile nell'art. 585 cod. proc. pen., «non essendo previste deroghe alla rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori contenuta» in esso). Il disposto dell'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. finisce con l'integrare, per le impugnazioni del difensore dell'imputato assente, la disciplina posta dallo stesso articolo sui requisiti dell'atto di impugnazione, e ciò al medesimo fine - già evidenziato da Sez. U, n. 88250/2016 - dep. 2017, cit. - di «garantire il diritto alla verifica della giustizia, in senso ampio, della decisione, evitando, però, iniziative pretestuose e dilatorie», assicurando - nel caso di assenza - che l'imputato intenda in effetti azionare il rimedio impugnatorio (cui potrebbero conseguire statuizioni deteriori ex art. 616 cod. proc. pen. ovvero in favore di altre parti private), vale a dire assicurando un'impugnazione *consapevole* (dopo una compiuta informazione da parte del difensore, proprio in seguito all'emissione del provvedimento da impugnare) che eviti la celebrazione di un giudizio (ivi compreso quello di legittimità) destinato ad essere *travolto* dalla rescissione del giudicato (a mente dell'art. 629-*bis* cod. proc. pen., pure modificato dal d. lgs. 150 cit.).

Nella medesima ottica, la nuova norma è coerente pure con i novellati artt. 604 (cfr. i nuovi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*) e 623, comma 1, lett. b-*bis*, cod. proc. pen., che disciplinano proprio i casi in cui emerga che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti o l'imputato fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; nonché con il novellato art. 175 cod. proc. pen., che - come esplicitato dalla Relazione illustrativa che ha accompagnato il d. lgs. 150/2022 - ha «introdotto (a compensazione del maggior onere previsto per impugnare) il diritto ad una impugnazione tardiva» (cfr. art. 175, comma 2.1: «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-*bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa»).

D'altra parte, a ritenere che l'art. 581, comma 1-*quater*, cit. non operi per il giudizio di cassazione quando si sia proceduto in assenza, la riforma avrebbe posto da una parte requisiti più rigidi per l'appello, pur avendo ridotto la platea delle pronunce appellabili (cfr. artt. 428, comma 3-*quater*, e 593, comma 3, che escludono l'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità), tuttavia passibili di ricorso per cassazione *ex art.* 606, comma 2, cod. proc. pen.; ed avrebbe invece consentito l'impugnazione di legittimità (anche delle sentenze inappellabili) nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso (sotto il profilo in discorso), in maniera con evidenza distonica rispetto al disposto dell'art. 613, comma 1, cit., così *sterilizzando*, almeno in parte, gli effetti della stessa novella.

Tale ricostruzione non è inficiata, ad avviso del Collegio, dalla previsione – nello stesso art. 581, comma 1-*quater*, cit. – che lo specifico mandato a impugnare contenga «la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». E ciò non soltanto perché, anche qualora *in parte qua* la norma non si ritenesse compatibile con il procedimento innanzi alla Corte di legittimità, che in effetti non contempla un "decreto di citazione a giudizio" bensì l'avviso della data dell'udienza, a cura della cancelleria, al Procuratore generale e ai difensori (cfr. art. 610, comma 5, cod. proc. pen., salvi i casi in cui la Corte provvede senza formalità di procedura ai sensi del successivo comma 5-*bis*), ben potrebbe operare nel resto. Ma anche perché, quantunque – come esposto – di regola destinatario dell'avviso sia il difensore e non l'imputato, che è rappresentato proprio dal primo (art. 613, comma 1, cit.) e presso il quale è domiciliato (art. 613, comma 2, cit.), ciò non è a dirsi quando quest'ultimo sia privo del difensore di fiducia; caso in cui «gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato» (art. 614, comma 4, cit.).

È utile osservare che tale evenienza può verificarsi anche successivamente alla proposizione del ricorso, allorché la cessazione del rapporto professionale tra l'imputato e il suo difensore intervenga prima della fissazione dell'udienza da parte della Corte di cassazione, caso in cui l'elezione di domicilio contenuta nello specifico mandato a impugnare ben potrebbe avere rilievo proprio per la notificazione *ex art.* 613, comma 4, cit. Il che depone per non attribuire portata decisiva – sotto il profilo che qui rileva – al riferimento, *atecnico* per il procedimento innanzi alla Corte di cassazione, al decreto di citazione a giudizio contenuto nell'art. 581, comma 1-*quater*, cit.

Alla luce di quanto esposto, non si condivide dunque il rilievo attribuito da Sez. 4, n. 22140/2023, cit., nel delineare la sfera applicativa della proposizione normativa in discorso sia pure con riguardo all'appello cautelare, proprio a tale riferimento al decreto di citazione per il giudizio (e non invece all'avviso dell'udienza).

La conclusione cui qui si è pervenuti non si espone a dubbi di compatibilità costituzionale e convenzionale. La giurisprudenza di legittimità, anche nel suo più Alto Consesso, ha evidenziato

che «nel sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione) differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo» (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, cit., che richiama Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, n.m. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072); difatti, «l'effettività del diritto di difesa [...] non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato» (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, cit.). Tanto che (richiamando la giurisprudenza della Consulta, in particolare, Corte cost., n. 188 del 16/12/1980 e n. 395 del 13/07/2000, e della Corte EDU, relativa in particolare all'art. 6, par. 3, lett. c, Carta EDU: cfr. Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia; Corte EDU, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera) è stata espressamente rimarcata per l'appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU della vigente disciplina processuale penale, sia nella parte in cui non consente la difesa personale, sia nella parte in cui non permette la proposizione personalmente, da parte dell'imputato, del ricorso per cassazione (*ivi*; cfr. pure Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 - 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, Antonucci, n.m.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 - 01).

E alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per l'esegesi qui svolta, relativa alla sfera di applicabilità dell'art. 581, comma 1-*quater*, cit., se solo si pone mente allo scopo, sopra indicato, perseguito dal Legislatore ossia la proposizione di impugnazioni *consapevoli* da parte dell'imputato, nell'ottica di «semplificare [anche] l'attività della Corte di cassazione e [...] garantire [...] la corretta amministrazione della giustizia», senza che dai più stringenti requisiti posti dalla stessa norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato, dato che - qualora in effetti sia stato dichiarato assenza in difetto dei relativi presupposti, fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo o di non esservi potuto intervenire senza sua colpa (come già indicato *retro*) - potrà essere rimesso in termini per impugnare: il che conduce ad escludere che l'interpretazione in discorso, sia «troppo formalistica» si da limitare «il diritto di accesso» al giudizio di legittimità, previsto dall'art. 6, par. 1, Carta EDU, «in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza» (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia).

In conclusione, come prospettato dalla parte civile (al di là dell'incongruo richiamo all'art. 121 cod. proc. pen., il cui comma 1 prevede che «in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria»), anche al ricorso per cassazione deve essere compiegato lo specifico mandato ex

art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. quando nei confronti dell'imputato si sia proceduto in assenza.

Nel caso di specie tale specifico mandato deve ritenersi che sia stato rilasciato dall'imputato al difensore ricorrente. Al di là del fatto che non indica il numero del procedimento, esso deve riferirsi – anche in ossequio al generale principio di conservazione degli atti (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019 - dep. 2020, Piazza, Rv. 278026 – 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473) e al *favor impugnationis* (cfr. Sez. U, n. 8825/2016 – dep. 2017, cit.) – alla presentazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, atteso che: è espressamente indirizzato a questa Corte, intestato come «atto di nomina con procura speciale ed elezione di domicilio», contiene la «conferma» del medesimo difensore, che aveva assistito l'imputato nei gradi di merito e la menzione dell'assenza dello stesso Nappi nel corso di essi e l'elezione di domicilio, ed è compiegato al ricorso (non essendo necessario, alla luce della legge processuale, che sia riportato in calce all'atto di impugnazione).

2. Tanto premesso, il motivo articolato nel ricorso difetta con evidenza di specificità (cfr. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). Esso, infatti, non contiene alcun riferimento al caso di specie ma si limita a riportare principi giurisprudenziali relativi alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice di appello che riformi la decisione assolutoria di primo grado, per l'appunto, non correlati al provvedimento impugnato. Tanto più che il Tribunale ha espressamente affermato di esser pervenuto all'affermazione di responsabilità dell'imputato (agli effetti civili, in accoglimento dell'appello di Silvana Nappi), senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria, poiché non ha inteso ricostruire diversamente il fatto rispetto al Giudice di pace, bensì correggere un errore di diritto in cui esso era incorso; e ciò conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte, infatti, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 – 01; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, 269786 – 01; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 – 03) e della novella dell'art. 603 cod. proc. pen. *ex lege* 23 giugno 2017 n. 103, che nel corpo di esso ha inserito il comma 3-*bis*, ha chiarito che, a proposito della rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi di tale ultima disposizione (la quale consente di denunciare la violazione di legge *ex art.* 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche con il ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, che riformi, agli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio»: cfr. Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, De Grossi, Rv. 278140 – 01; cfr. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 02), per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi «tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle

risultanze delle prove dichiarative» (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01; cfr. pure cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020 - dep. 2021, Marino, Rv. 280257 - 01) ma non vi rientra il caso in cui non vi sia «equivoco sul significato» del contenuto dichiarativo, «né falsa rappresentazione di esso e, quindi, non nasce l'esigenza di disporre [la] rinnovazione [...], poiché non si tratta di pretendere a una rivalutazione del dichiarato, con sua diversa interpretazione», che «resta fermo e identico nella sua consistenza obiettiva e nel contenuto descrittivo» (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020 - dep. 2021, Fano, Rv. 280562 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 49159 del 18/07/2017, Ferrara, Rv. 271518 - 01).

3. Il motivo nuovo è precluso sia in ragione dell'inammissibilità della doglianza articolata con il ricorso (cfr. art. 585, comma 4, cod. proc. pen; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01; cfr. già Sez. U, n. 4683/1998, cit.), sia perché non riferibile ad essa («in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto *petitum*, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). La censura in discorso, quindi, non può essere utilmente avanzata *ex art.* 585, comma 4, cit.

Il che esime dal dilungarsi per rilevare che le Sezioni Unite, chiamate a decidere «se l'art. 573, comma 1-*bis* cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data», come si trae dall'informazione provvisoria disponibile all'atto della deliberazione della presente sentenza, all'esito dell'udienza del 25 maggio 2023, hanno affermato che «l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-*bis* del predetto d. lgs. n. 150 del 2022» (cfr. informazione provvisoria 6/2023, relativa al proc. n. 16076/2022 R.G., ric. D.P.) e, dunque, nel caso di specie non opera proprio perché la costituzione di parte civile è anteriore al 30 dicembre 2022.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, che appare equo determinare in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge

Così deciso il 04/07/2023.


Il Consigliere estensore

Giovanni Francolini



Il Presidente

Grazia Rosa Anna Miccoli



**Corte Suprema di Cassazione**


**Sez. V<sup>a</sup> Penale**

**Depositata in Cancelleria**

**Roma, li 26 SET. 2023**



Il Funzionario Giudiziario  
Carmela Lanzuise



41309 - 23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Massimo Ricciarelli

- Presidente -

Angelo Capozzi

Ersilia Calvanese

- Relatore -

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Benedetto Paternò Raddusa

Sent. n. sez. 1048

UP - 20/09/2023

R.G.N. 18233/2023

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Sblandano Giuseppe, nato a Biancavilla il 07/09/1973

avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

lette le conclusioni della parte civile, avv. Giuseppina Mauri, per la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, coma da nota allegata;

lette le conclusioni della difesa del ricorrente, avv. Patrizia Fagioli, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino confermava parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2020 che aveva condannato l'imputato Giuseppe Sblandano per i reati di cui agli artt.

570, commi primo e secondo n. 2 cod. pen. (per aver fatto mancare ai due figli i mezzi di sussistenza "dall'aprile 2006 ad oggi") (capo a) e 3 l. n. 54 del 2006, 12-sexies l. n. 989 del 1970 per aver violato nel medesimo periodo gli obblighi di natura economica imposti nei confronti dei due figli dal Tribunale di Torino in sede di separazione coniugale e poi di divorzio.

In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputato, perché il fatto non sussiste, dal reato *sub a*) limitatamente al periodo successivo al raggiungimento della maggiore età dei figli e dal reato *sub b*) limitatamente all'omissione relativa alla figlia Simona per il periodo successivo al 2018, anno in cui quest'ultima aveva raggiunto la sua indipendenza economica; inoltre escludeva l'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. e rideterminava quindi la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente.

La Corte di appello ha malgovernato i principi di diritto affermati con riferimento al reato di cui all'art. 570 cod. pen. (con riferimento alla condotta, non identificabile con la mera omissione dell'adempimento della obbligazione civilistica, al dolo e all'accertamento della capacità economica dell'obbligato ad adempiere), motivando in maniera illogica.

2.2. Violazione di legge in relazione all'assorbimento del reato *sub b*) in quello di cui al capo a) e conseguente riduzione della pena.

Sull'assorbimento tra le due fattispecie di reato (la seconda strumentale alla commissione del primo reato) è intervenuta la Corte di cassazione con la recente pronuncia n. 9065 del 2023, le cui motivazioni sono fatte proprie dal ricorrente.

2.3. Vizio di motivazione sul beneficio sospensivo della pena.

Sul punto, oggetto di appello, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi e la Corte di cassazione in tal evenienza può direttamente concedere il beneficio.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla l. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Preliminarmente, ed in via assorbente, viene in considerazione il profilo di inammissibilità del ricorso segnalato dalla parte civile nelle conclusioni scritte per non aver il difensore dell'imputato depositato con l'atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, come richiesto dalla novella introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 all'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen.,

L'art. 581, comma 1-*quater* cod. proc. pen stabilisce invero che "*Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio*". L'art. 89 dello stesso decreto precisa, inoltre, che tale norma si applica "*per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022*".

Poiché la sentenza impugnata rientra nel periodo di applicazione temporale della norma, si tratta di stabilire se la stessa riguardi anche il giudizio di cassazione.

Il Collegio ritiene di dare soluzione affermativa a tale *quaestio iuris*.

A favore di una siffatta interpretazione della norma delegata si pongono vari elementi: la formulazione letterale, la collocazione sistematica della norma, i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega, i lavori preparatori e la normativa intertemporale.

3. In primo luogo, viene in rilievo che la disposizione è formulata in termini generali per tutte le "impugnazioni" avanzate da imputati giudicati in assenza ed è collocata nell'ambito di una norma, a sua volta, destinata a disciplinare la "forma dell'impugnazione" in via generale (art. 581), nel cui contesto il legislatore delegato ha anche inserito norme specifiche per il solo appello (il comma 1-*bis*).

Peraltro, come osservato da autorevole dottrina, questi elementi formali sembrano perdere di significatività in presenza del riferimento, contenuto in disposizioni apparentemente generali quali il comma 1-*ter* e quello 1-*quater* dell'art. 581, alla "*notificazione del decreto di citazione a giudizio*", quale finalità dell'ulteriore onere imposto alla parte impugnante di dichiarazione o elezione di domicilio. Formalità questa ultima applicabile solo al grado di appello e non al giudizio di cassazione, nel quale una "citazione a giudizio" non è prevista (si fa rilevare che l'avviso ex art. 613 cod. proc. pen. all'imputato, difeso di ufficio, non è ad essa equiparabile in senso tecnico).

Per superare tale argomento, è necessario ricorrere ad altri strumenti esegetici a disposizione dell'interprete: primo, tra i quali, quello costituito dalla legge delega.

Secondo i principi più volte affermati dal Giudice delle leggi in tema di rapporti tra legge delega e norma delegata, in linea generale alla legge delega va infatti attribuita rilevanza sulla seconda anche sul piano interpretativo.

In particolare, il processo ermeneutico della norma delegata va condotto in primo luogo esaminando la norma delegante, al fine di individuarne l'esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima, per poi interpretare la norma delegata "nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega" (per tutte Corte cost. n. 112 del 2008).

I principi stabiliti dal legislatore delegante costituiscono infatti non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, in quanto esse vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con i principi della legge di delega (Corte cost. n. 176 del 2000).

Il criterio della c.d. interpretazione "conforme" della norma delegata, per quanto risulti preminente quando si tratti di vagliarne la costituzionalità per "eccesso di delega", risulta parimenti rilevante quando il legislatore delegato non abbia espressamente optato per l'esercizio incompleto della delega (c.d. "eccesso di delega *in minus*") - scelta del Governo che non comporta di per se' violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione (Corte Cost. n. 149 del 2005), salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione.

#### 4. La legge delega.

La legge n. 132 del 2021 contiene principi e criteri direttivi di riforma del codice di rito in tema sia di notificazioni per le impugnazioni sia di processo in assenza.

Quanto alle notificazioni all'imputato la legge prevede che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse "*la notificazione dell'atto di citazione a giudizio*" nei suoi confronti deve essere effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, con l'atto di impugnazione (art. 1, comma 6, lett. f); mentre sul fronte delle impugnazioni stabilisce l'introduzione dell'onere, a pena di inammissibilità, a carico dell'impugnante (non necessariamente l'imputato) di depositare con l'atto di impugnazione "*dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione*" (art. 1, comma 13, lett. a).

Accanto a tali previsioni, la legge dedica un'apposita parte alla finalità di "*rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché .. modificare il*

*codice di procedura penale in materia di processo in assenza" (art. 1, comma 7), nella quale sono dettati una serie di principi e criteri direttivi tra i quali: "prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare" (lett. h).*

La legge delega quindi, nel contesto della riforma del procedimento in assenza, ha indicato la necessità di prevedere il rilascio di un mandato specifico al difensore impugnante nell'interesse dell'imputato assente (con il connesso ampliamento del termine per impugnare); onere al quale ha aggiunto anche quello della elezione o dichiarazione di domicilio *"per il giudizio di impugnazione"*.

Quest'ultima formalità è tenuta distinta – quanto a finalità - dal più generale onere imposto alla parte privata impugnante di depositare *"dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"*.

#### 5. I lavori preparatori.

I lavori preparatori per l'emanazione della legge delega hanno preso l'avvio dal DDL n. 2435, presentato in Parlamento dal Governo nel 2020 che, con riferimento alle deleghe per l'efficienza del processo penale, proponeva, tra l'altro, la riforma del sistema delle notificazioni ed in particolare quelle all'imputato nonché taluni interventi per il giudizio di appello. Quanto a questi ultimi, il disegno di legge (art. 7) prevedeva che il difensore per impugnare la sentenza (evidentemente di primo grado) dovesse munirsi di *"specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza stessa"*.

La modifica, sia pur formulata in termini generali, si rivolgeva in realtà, come si evince dalla Relazione illustrativa, al difensore dell'imputato e aveva la finalità di evitare l'inutile celebrazione di procedimenti (*"in appello e in cassazione"*) nei confronti di imputati incolpevolmente ignari del processo, cui poteva conseguire la rescissione del giudicato.

Come noto, il successivo Governo, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elaborare proposte di emendamenti al suddetto disegno di legge di riforma.

Tra le proposte emendative della Commissione Lattanzi si poneva un'ampia parte nuova dedicata alla riforma del processo in assenza (art. 2-ter). Nell'ambito di essa, la Commissione proponeva di *"prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico*

*mandato a impugnare l'imputato dichiarare o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un allungamento del termine per impugnare" (art. 2-ter, lett. h).*

La *ratio* dell'intervento viene così spiegata dalla Relazione di accompagnamento: *"Nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato".*

Questa esigenza veniva ad iscriversi nella proposta di riformare il processo in assenza dell'imputato in modo che esso possa svolgersi solo in presenza di elementi idonei a dare "ragionevole certezza" della conoscenza da parte di questi della pendenza del processo e che l'assenza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, prevedendo in particolare *"il diritto di impugnare ogni sentenza possa essere esercitato dall'imputato giudicato in assenza solo personalmente o a mezzo di difensore munito di mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, unitamente alla dichiarazione ed elezione di domicilio per il giudizio di impugnazione".*

È significativo che la Commissione Lattanzi abbia ripreso la proposta contenuta nell'originario disegno di legge (relativa al solo appello) per dare ad essa da un lato un'applicazione più ampia (riferendosi alle "impugnazioni" in generale) e dall'altro per ancorarla espressamente alla posizione dell'imputato assente (in linea quindi con la finalità dell'originario testo).

Rilevante, ai fini che qui interessano, è la finalità della proposta, che ben si coniugava con la prima delle suddette modifiche: *"l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato".* Esigenza che veniva a riguardare infatti non solo l'appello, ma, come aveva anche osservato la Relazione del disegno di legge, anche il giudizio di cassazione, destinato anch'esso a poter essere travolto dai rimedi restitutori accordati all'imputato giudicato in assenza.

E' altrettanto significativo per la ricostruzione dell'iter normativo che ha portato alla approvazione della legge delega che questa proposta della Commissione Lattanzi sia rifluita nel testo degli emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021 al disegno di legge e approvati dal Parlamento.

Va inoltre rilevato che tra le proposte della Commissione Lattanzi vi erano anche disposizioni emendative delle parti del disegno di legge dedicate alle notificazioni (il testo originario semplificava le notifiche all'imputato anche per le impugnazioni da lui proposte con la consegna di copia al difensore; la Commissione prevedeva invece di escludere la notifica al difensore per la "citazione a giudizio" anche nel caso di impugnazione, limitando tale forma semplificata ad ogni altro atto "diretto all'imputato") e all'appello (l'articolato veniva esteso al ricorso per cassazione e alle impugnazioni straordinarie).

Gli emendamenti presentati dal Governo contenevano proposte ulteriori e diverse per le impugnazioni, tra le quali la generale previsione di imporre con l'atto di impugnazione il deposito, a pena di inammissibilità, della *"dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"*; la modalità di notificazione dell'atto di *"citazione a giudizio"* dell'imputato per le impugnazioni da lui proposte o nel suo interesse (ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto di cui sopra).

Entrambe queste proposte sono rifluite nel testo approvato dal Parlamento.

In sintesi, anche alla luce dei lavori preparatori, può concludersi che la legge delega ha inteso da un lato riformare il giudizio di assenza anche con riferimento ai singoli gradi di impugnazione per evitarne la celebrazione nell'inconsapevole assenza dell'imputato (e quindi il possibile successivo travolgimento a mezzo dei rimedi restitutori) - attraverso il duplice onere imposto all'imputato in caso di impugnazione proposta nel suo interesse di rilasciare al difensore il mandato specifico e dell'elezione o dichiarazione di domicilio, presso il quale in ogni caso effettuare la sua citazione a giudizio (così da rendere effettiva e non formale la conoscenza degli atti introduttivi del giudizio) - e dall'altro facilitare la celebrazione dei giudizi di impugnazione, semplificando sia in via generale la *"notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"* attraverso l'onere imposto all'impugnante di dichiarare o eleggere domicilio, sia in modo specifico *"la notificazione dell'atto di citazione a giudizio"* per l'impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, utilizzando la dichiarazione o elezione di cui sopra.

#### 6. La legge delegata.

Il decreto legislativo n. 150 del 2022, rispetto ai criteri direttivi contenuti nella legge delega che sono state fino ad ora esaminati, non sembra aver voluto operarne una attuazione *"in minus"* (la Relazione di accompagnamento non offre argomenti espliciti per sostenere la scelta del Governo di un parziale adempimento della delega).

Le norme contenute nel decreto legislativo rilevanti per la questione in esame sono le seguenti.

Nell'ambito del sistema delle notificazioni nei confronti dell'imputato, il decreto ha introdotto l'art. 157-ter cod. proc. pen. per disciplinare le notifiche "*degli atti introduttivi del giudizio*" all'imputato non detenuto, il cui terzo comma, dedicato alle impugnazioni proposte dall'imputato o nel suo interesse, ha recepito il criterio della legge delega, stabilendo che "*la notificazione dell'atto di citazione a giudizio*" nei suoi confronti sia eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto di impugnazione.

Quanto al giudizio in assenza, il decreto legislativo ha dato attuazione alla delega per il giudizio di impugnazione sia riformando la disciplina dell'assenza nella fase dell'appello (art. 598-ter cod. proc. pen.) sia prevedendo con l'art. 581 cod. proc. pen. specifiche formalità per la presentazione della impugnazione da parte dell'imputato giudicato in assenza (depositare con l'atto d'impugnazione congiuntamente lo specifico mandato conferito al difensore ad impugnare e la dichiarazione o l'elezione di domicilio "*ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio*").

Quanto al primo aspetto, il decreto legislativo ha tenuto distinti il rito cosiddetto cartolare (art. 598-bis cod. proc. pen.) da quello a trattazione orale in pubblica udienza (602 cod. proc. pen.) o "*in camera di consiglio con la partecipazione delle parti*" (art. 599 cod. proc. pen.), dettando una specifica disciplina a seconda della parte appellante.

In sintesi, se l'imputato non è presente alle udienze a trattazione orale si procede "sempre" in assenza, verificata la sola regolarità delle notificazioni, se è appellante; se l'imputato non è appellante, alle medesime udienze per giudicarlo in assenza occorre che siano soddisfatte anche le più stringenti condizioni previste per procedere in assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.; nel rito non partecipato (nel quale evidentemente non può farsi riferimento alla "presenza" dell'imputato), se l'imputato è appellante, il giudice si limita a controllare la regolarità delle notificazioni, mentre se non è appellante, il giudice è tenuto a verificare anche "le condizioni per procedere in assenza".

Questa disciplina dell'assenza in appello – a seconda che l'imputato sia appellante o meno – è giustificata dalla Relazione illustrativa in ragione di quanto è stato previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.: imponendo all'appellante l'onere di depositare procura speciale e elezione di domicilio successivi alla sentenza si è fornita per le udienze che si svolgono in presenza la "certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza". La stessa Relazione ha evidenziato che laddove l'imputato non sia appellante, anche nel caso di udienze "non partecipate", sussiste invece la necessità di garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte

dell'imputato non appellante (in tale prospettiva la verifica delle condizioni per procedere in assenza).

La Relazione illustrativa non fornisce invece elementi per chiarire la portata generale o meno dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. ed in particolare del riferimento al "*decreto di citazione a giudizio*".

Sul fronte della disciplina delle impugnazioni, il decreto delegato, nel dare attuazione ai principi in tema di semplificazione delle notificazioni, ha previsto all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. uno specifico onere imposto a tutte le parti private impugnanti di depositare con l'atto d'impugnazione, a pena d'inammissibilità, "*la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio*".

Anche in tal caso la Relazione illustrativa non chiarisce la lettura della novella rispetto alla legge delega che fa riferimento piuttosto alla "*notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione*" (art. 1, comma 13, lett. a).

7. Venendo alla questione in esame, deve ritenersi che nella disciplina riformata del giudizio in assenza, nella sua formulazione a "regime", l'esigenza di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" mantenga la sua concretezza anche per il grado di cassazione.

E ciò si verifica in primo luogo nella ipotesi in cui l'imputato non era appellante ed è stato giudicato in appello in assenza (compresi i casi di rito non partecipato, secondo quanto prescrive il quarto comma dell'art. 598-ter cod. proc. pen.).

Va osservato, per inciso, che anche laddove l'imputato sia appellante la previsione di un mandato specifico conferito dall'imputato per impugnare la sentenza di primo grado in cui era stato dichiarato assente congiuntamente alle modalità di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio attenuano ma non eliminano del tutto le possibilità della celebrazione inconsapevole del grado (posto che la conoscenza del procedimento di appello è acquisita solo con la notificazione della relativa citazione a giudizio).

Viene in considerazione, inoltre, il caso in cui manchi il giudizio di appello: è il caso del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, assente in primo grado, che intenda impugnare una sentenza non appellabile o *per saltum*.

Tutte queste ipotesi - accumulate dalla mancanza della certa conoscenza del processo da parte dell'imputato assente - giustificano - in linea con i criteri direttivi della delega - la portata generale della disposizione contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, non limitata al solo appello.

Per completezza argomentativa, non rilevando la questione in questa sede, può anche osservarsi come, nel contesto della disciplina del processo in assenza, possa risultare privo di rilevanza per il giudizio di cassazione l'onere imposto al

difensore dell'imputato impugnante di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione della "*citazione a giudizio dell'imputato*".

Peraltro, poiché nel giudizio di cassazione è prevista la notificazione ex art. 613, comma 4, cod. proc. pen. dell'avviso dell'udienza all'imputato difeso di ufficio, può comunque venire in rilievo l'esigenza di semplificare le notificazioni nei gradi di impugnazione, posta alla base della direttiva contenuta nel comma 13 dell'art. 1, e quindi l'onere per tutte le parti private impugnanti di dichiarare o eleggere domicilio per la "*notificazione dell'atto introduttivo*".

Vero è che l'art. 581, comma 1-*ter*, nel dare attuazione a tale direttiva, ha anche in tal caso ancorato siffatto onere alla finalità della "*notificazione del decreto di citazione a giudizio*".

Volendo tuttavia valorizzare le finalità della legge delega, che venivano a trascendere le esigenze del giudizio di merito, non sembra irrazionale un'interpretazione volta a giustificare un'applicazione estesa della norma delegata ad ogni grado di impugnazione e quindi una lettura non strettamente letterale della norma, ferma restando, nel giudizio in assenza, la preponderante rilevanza della *ratio* sottesa alla necessità del mandato.

8. La normativa intertemporale (il citato art. 89) ha di fatto disallineato la riforma sulla assenza, rendendo operative soltanto alcune limitate disposizioni e riservandone l'entrata in vigore della gran parte ai soli procedimenti pendenti, in cui si è disposto procedersi in assenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Quindi nel caso in esame, non ricorrendo tale ultima evenienza, il riferimento dell'art. 581, comma 1-*quater* cod. ai procedimenti in cui si è "*proceduto in assenza*" comporta che la definizione di assenza vada vagliata alla luce della previgente normativa.

L'imputato è stato giudicato in primo grado in assenza, mentre il grado di appello è stato celebrato, su impugnazione del difensore dell'imputato, con il rito a "*trattazione scritta*", previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19. Quindi, benché la mancata partecipazione personale della parte al giudizio di appello che si è svolto con contraddittorio cartolare non possa essere di per sé qualificata come assenza in senso tecnico (non trovando applicazione le previsioni degli artt. 420-*bis* e 420-*ter* cod. proc. pen., Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415), è dirimente, ai fini dell'applicazione della norma in esame, la circostanza che il giudizio fin qui svolto sia stato caratterizzato dall'assenza dell'imputato, non compensata, diversamente da quanto previsto dalle norme «a regime», dal conferimento di apposito mandato.

Deve dunque ritenersi che, in presenza di un procedimento (come quello in esame) in cui l'appello è stato celebrato con la normativa pre-riforma, l'onere di far dotare il difensore del mandato ad impugnare per cassazione risulti tutt'altro che superfluo rispetto alla finalità della norma, nella misura che viene ad evitare la inutile celebrazione di un grado di giudizio nei confronti di un imputato inconsapevole.

9. Conclusivamente per le ragioni sopra indicate, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La novità della questione giustifica che il ricorrente non sia condannato alla sanzione pecuniaria.

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità nei rapporti fra le parti, tenuto conto dell'esito del processo e della complessità delle questioni esaminate, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle stesse.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara compensate le spese tra le parti.

Così deciso il 20/09/2023.

Il Consigliere estensore

Ersilia Calvanese

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 20/09/2023

**Depositato in Cancelleria**



11 OTT 2023

oggi, .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Giuseppina Cirimele

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

18321-21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -

Massimo Ricciarelli

Angelo Capozzi

Riccardo Amoroso

Alessandra Bassi - Relatore -

Sent. n. sez. 537

CC - 25/03/2021

R.G.N. 24073/2020

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cova Rinaldo nato a Stienta il 22/01/1949

avverso il provvedimento del 18/05/2020 della Corte d'appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa di Rinaldo Cova avverso la sentenza dell'11 maggio 2011 del Tribunale di Modena, rilevata la genericità dei motivi dedotti, e ha contestualmente ordinato l'esecuzione della condanna.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Marco Ferraresi, Rinaldo Cova chiede l'annullamento del provvedimento per i due motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173

disp. att. cod. proc. pen., con cui eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. e il correlativo vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia dichiarato inammissibile l'appello in assenza dei presupposti di legge, per di più motivando *ex novo* sui punti dedotti con il gravame e sui quali il primo giudice non aveva dato risposta. Rileva inoltre che il Collegio di merito ha radicalmente ommesso di considerare il quinto motivo, con cui si era richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad una produzione documentale (segnatamente della querela per sottrazione di minore, della remissione di querela e del relativo decreto di archiviazione).

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Rinaldo Cova impugna il provvedimento con cui la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.

A sostegno dell'impugnazione dinanzi a questa Corte, il ricorrente rileva, per un verso, che non v'erano i presupposti per dichiarare inammissibile il gravame, tanto che il Collegio di merito aveva colmato - con lo stesso provvedimento impugnato - le lacune argomentative della sentenza di primo grado denunciate con l'impugnazione di merito; per altro verso, che la Corte territoriale è, comunque, incorsa in un vizio di motivazione là dove ha ommesso di deliberare il quinto motivo d'appello.

3. Giudica la Corte che il ricorso sia all'evidenza destituito di fondamento.

3.1 Mette conto di rilevare preliminarmente come la specificità dei motivi costituisca un requisito espresso di ammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., come novellato con la legge 23 giugno 2017, n. 103.

Detta norma prescrive difatti a chiare lettere *«l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»*.

In caso di appello, il tema della necessaria specificità dei motivi si raccorda direttamente al disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., là dove *«attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»*, con ciò sancendo il c.d. principio devolutivo (*tantum devolutum quantum appellatum*).

3.2. Ed invero, nel nostro sistema processuale, l'appello costituisce un'impugnazione "a critica libera", non essendo state tipizzate, predeterminate, dal legislatore categorie tassative di motivi di censura che possano essere formulati dal ricorrente, come è invece previsto nel caso di ricorso per cassazione. Si tratta, dunque, di uno strumento di controllo elastico, flessibile, che l'impugnante può piegare alle proprie esigenze di confutazione della decisione di primo grado, senza limiti ai rilievi deducibili.

Per altro verso, l'appello vede delimitato lo scrutinio del giudice competente alle sole questioni che siano state fatte oggetto di doglianza dall'appellante. L'appello consente infatti di ottenere una rivisitazione di pieno merito - e non di pura legittimità, come dinanzi a questa Corte di cassazione - soltanto entro la cornice demarcata dal *devolutum*, cioè dai motivi proposti dallo stesso ricorrente ai sensi del citato art. 597, comma 1.

Proprio perché si tratta di un giudizio con piena rivisitazione di merito ma non integralmente devolutivo (come invece il giudizio di riesame in materia cautelare ex art. 309 cod. proc. pen.), il legislatore ha preteso all'art. 581 - già nella formulazione originaria antecedente alla novella del 2017 - l'osservanza del principio di specificità nella illustrazione delle ragioni di doglianza, così da consentire l'esatta perimetrazione dell'ambito del sindacato del giudice dell'impugnazione, da rendere possibile la corretta comprensione e l'apprezzamento della fondatezza delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo di controllo e da evitare iniziative meramente dilatorie, defatigatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno condivisibilmente rilevato, l'appello deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto (così nella motivazione di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).

La *plena cognitio* di merito che connota il giudizio di gravame non può dunque consentire, in virtù di una malintesa accezione del principio del *favor impugnationis*, l'ammissibilità di censure generiche, ma postula che il collegio d'appello sia stato legittimamente investito di quei poteri mediante una puntuale articolazione delle doglianze, sia intrinseca che estrinseca.

D'altronde, lo stesso concetto di "impugnazione" sta a significare, sotto l'aspetto etimologico, "contrastare", "attaccare", "confutare" e, dunque, presuppone la formulazione di critiche definite, intelligibili e mirate al provvedimento avverso.

3.3. Pronunciando sullo specifico tema della specificità dei motivi di appello, il più ampio consesso di questa Corte Suprema ha avuto modo di chiarire che l'impugnazione di merito, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione appellata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni

sono state espone nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).

La più ampia formazione di questa Corte regolatrice aveva avuto modo di notare, già prima della sentenza Galtelli, che l'inammissibilità dell'impugnazione per il difetto di specificità dei motivi, come ogni altro vizio "genetico" dell'impugnazione, deve essere ricondotta alla categoria unitaria delle inammissibilità, nell'ambito di un sistema contraddistinto dal principio dispositivo, «nel senso che è nella facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell'organo giurisdizionale del grado successivo. Ne consegue che il momento di operatività dell'effetto devolutivo *ope legis* non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l'organo giudicante della cognizione della *res iudicanda*, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d'ufficio, si affiancano per legge ai primi [...]. Esistono all'interno dell'ordinamento fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire - nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli - l'effettivo esercizio della giurisdizione e che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto, spesso strumentale e pretestuoso, dell'impugnazione (così nella motivazione di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, richiamata nella motivazione della sentenza Sez. U, n. 8825/2017, Galtelli, cit.).

3.4. La regola della necessaria specificità dei motivi d'appello fissata dalla più autorevole composizione di questa Corte è stata consolidata dal legislatore con la già sopra rilevata modifica al disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, là dove - nell'esplicitare (*rectius* ribadire) la comminatoria della sanzione dell'inammissibilità già prevista in forza del richiamo espresso al medesimo art. 581 contenuto nell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (che appunto disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione) - ha definitivamente chiarito come il predetto requisito di specificità dei motivi in relazione ai temi elencati nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 581 valga, non solo per il ricorso per cassazione, ma anche per l'appello.

L'appello ed il ricorso per cassazione divergono, dunque, per la tipologia di vizi deducibili avverso il provvedimento oggetto d'impugnativa - trattandosi di strumenti di controllo, rispettivamente, a critica libera ed a critica vincolata -, ma sono invece assimilabili quanto ai requisiti del relativo atto introduttivo, anche con specifico riguardo all'osservanza della prescrizione della specificità dei motivi, stabilita a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

4. Tanto premesso, occorre adesso chiarire che cosa debba intendersi per "enunciazione specifica" dei punti e capi della decisione oggetto dell'impugnazione, delle doglianze e delle istanze sottoposte al vaglio della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 581, comma 1 lett. a), b), c) e d), cod. proc. pen.

4.1. Nell'affrontare espressamente il tema della "specificità" dei motivi d'appello, le Sezioni Unite di questa Corte - nella già ricordata sentenza Galtelli - hanno rilevato come l'inosservanza a tale prescrizione di legge possa presentarsi sotto una duplice declinazione, "intrinseca" o "estrinseca", a seconda se riguardi l'enunciazione "in se" della doglianza ovvero l'enunciazione della censura "in relazione" al provvedimento attaccato ovvero ad un punto o capo di esso.

Il più ampio consenso di questa Corte ha quindi chiarito come debbano ritenersi sguarniti del requisito della c.d. "specificità intrinseca" quei motivi che si fondino su considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto (v. paragrafo 6.2 della motivazione della sentenza Sez. U, Galtelli).

Esemplificando il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite, dovranno allora ritenersi intrinsecamente aspecifici i motivi: a) che siano in sé vaghi, indeterminati o confusi e non consentano al giudice del grado superiore di cogliere gli esatti termini delle censure mosse al provvedimento appellato, di verificarne la fondatezza o meno e, se del caso, di farvi emenda; b) che risultino totalmente laconici, come nel caso in cui il ricorrente si limiti alla mera enunciazione del vizio - quasi che fosse il titolo di un paragrafo - ovvero a formulare una mera richiesta (invocando ad esempio l'applicazione di un istituto o l'assunzione di una prova), senza alcuna indicazione delle ragioni della denunciata violazione di legge o difetto argomentativo ovvero a sostegno dell'istanza; c) che formulino doglianze perplesse, dubitative o ipotetiche, tali non costituire in effetti una critica al provvedimento; d) che esponano rilievi del tutto astratti, privi di alcun preciso e concreto aggancio al provvedimento impugnato o alla *res iudicanda*, pertanto suscettibili di attagliarsi a qualunque impugnativa e tali da non poter essere qualificati come censure a "quel" provvedimento.

Di conseguenza, si verterà in una situazione di "aspecificità intrinseca" del motivo sia nel caso in cui l'appellante si limiti ad enunciare il vizio - ad esempio, la violazione di una norma di legge o la mancanza di motivazione - ovvero a sollecitare l'applicazione di un istituto o a formulare un'istanza, omettendo l'illustrazione delle ragioni della censura o della sollecitazione ovvero esponendo argomenti del tutto inconsistenti; sia nel caso in cui l'impugnante espliciti le ragioni in termini così astrusi o ambigui da risultare incomprensibili; sia, infine, nel caso in cui il ricorrente attacchi un punto o un capo del provvedimento, in effetti, non oggetto della decisione appellata, così da risultare non pertinente alla sentenza impugnata e da risolversi in "non motivo" di impugnazione.

4.2. Per altro verso, le Sezioni Unite Galtelli hanno chiarito come il difetto della c.d. "specificità estrinseca" sia ravvisabile nel caso in cui, nell'illustrazione delle censure, il ricorrente ometta il necessario raccordo con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, di cui chiede il controllo e l'eventuale correzione, eludendo la prescrizione circa la necessità di una correlazione stretta e puntuale fra la doglianza dedotta ed il passaggio argomentativo della decisione impugnata di cui si reclama la verifica da parte del giudice superiore.

Nel tracciare gli esatti margini della nozione di "aspecificità estrinseca" del motivo, le Sezioni Unite Galtelli hanno, innanzitutto, proceduto "per sottrazione", chiarendo ciò che non può ritenersi estrinsecamente aspecifico ai fini della ritualità dell'appello.

A tale riguardo, hanno evidenziato, da un lato, come la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non costituisca di per sé causa di inammissibilità dell'appello, proprio perché il giudizio di gravame – diversamente dal giudizio di legittimità – è volto a consentire una rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di censura, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo (v. paragrafo 8.1 della motivazione della sentenza Sez. U, Galtelli); dall'altro lato, come la manifesta infondatezza della doglianza non sia espressamente contemplata quale causa di inammissibilità dell'impugnazione (v. paragrafo 8.2 della motivazione della sentenza Sez. U, Galtelli).

4.3. In positivo, le Sezioni Unite Galtelli hanno sottolineato come il requisito della "specificità estrinseca" imponga, quanto ai motivi in fatto, la "precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata", quanto ai motivi in diritto, la specifica deduzione delle "violazioni di legge, sostanziale o processuale", nonché delle "ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono" (v. paragrafo 8.3 della motivazione della sentenza Sez. U, Galtelli; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841).

In altre parole, per non incorrere nello sbarramento processuale *de quo*, l'appellante non solo non deve attaccare la decisione di primo grado con considerazioni generiche ed astratte (versandosi altrimenti nella "aspecificità intrinseca" del motivo), ma è altresì tenuto a contrapporre, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e - quand'anche reiteri le richieste formulate in primo grado - a confrontarsi con le considerazioni contenute del provvedimento avverso, dando conto delle ragioni per le quali non le ritenga condivisibili (risultando diversamente il motivo affetto da "aspecificità estrinseca"). In via di estrema sintesi, il motivo d'appello risulta "aspecifico *ab extrinseco*" allorquando non si ponga in "reale" ed "effettivo" confronto con la sentenza impugnata.

Dovranno così ritenersi aspecifici *ab extrinseco* i motivi con cui l'impugnante si dolga dell'omessa applicazione di disposizioni di legge, senza illustrare gli elementi concreti o le ragioni in diritto che ne avrebbero imposto l'applicazione nel caso di specie; si limiti a fare cenno a circostanze già valutate dal primo giudice e da questi congruamente disattese, senza contrapporre alle specifiche argomentazioni della sentenza appellata specifici argomenti di segno contrario o, ancora, contesti taluni passaggi motivazionali ovvero l'esito del percorso inferenziale seguito dal giudice di primo grado con considerazioni astratte, vuote, o con mere formule di stile.

In questo senso, si è del resto attestata anche la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza Galtelli, là dove si è affermato che deve ritenersi inammissibile, per difetto di

specificità, il motivo di appello nel caso in cui il ricorrente si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, senza indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841), così come nel caso in cui l'appellante non si confronti con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della propria conclusione (Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522). Si è ancora rilevato che il requisito della necessaria specificità estrinseca dei motivi di appello può ritenersi soddisfatto allorché sia precisamente individuato il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata quanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778).

Ne discende che l'appellante è certamente legittimato a sottoporre al vaglio del collegio del gravame questioni che siano già state dedotte dinanzi al giudice di primo grado – essendo l'appello appunto volto a consentire una *revisio prioris instantiae* – ma, perché il motivo non sia affetto da aspecificità intrinseca ed estrinseca, è tenuto ad esplicitare in modo preciso le ragioni – in fatto e in diritto – della censura mossa alla specifica articolazione della decisione di cui chiede la sottoposizione a controllo nonché a confrontarsi ed a confutare in modo puntuale i passaggi logico argomentativi del provvedimento appellato.

4.4. Mette conto di precisare – riprendendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Galtelli – che l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni confutate siano state esposte nel provvedimento impugnato, di tal che tanto più analitica sia l'illustrazione delle argomentazioni a sostegno del *decisum* da parte del giudice di primo grado, quanto più analitica dovrà essere l'enunciazione di motivi da parte dell'appellante.

In altri termini, il grado di specificità dei motivi dipende direttamente dal tasso di determinatezza della motivazione della decisione avversata, con l'effetto che, qualora la trama argomentativa intessuta dal giudice di primo grado sia esaustiva ed approfondita nella disamina e nella valutazione degli elementi considerati per pervenire alla decisione, altrettanta precisione dovrà pretendersi nella illustrazione dei motivi, che dovranno dunque attenere all'effettiva *ratio decidendi* della decisione appellata e confutare dialetticamente le specifiche ragioni in fatto e/o in diritto poste dal giudice *a quo* a base delle proprie statuizioni, con elementi e/o argomenti puntuali e mirati.

4.5. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando muova censure indeterminate o confuse, laconiche, perplesse o ipotetiche, astratte e totalmente disancorate dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato (aspecificità intrinseca) ovvero quando non espliciti in modo preciso le ragioni in fatto e in diritto delle censure mosse alla specifica articolazione (punto o capo) della decisione di cui si chiede la sottoposizione a controllo o non si confronti con i passaggi logico argomentativi della decisione appellata oggetto di confutazione, fermo restando

che l'onere di specificità a carico dell'appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni siano state esposte nel provvedimento impugnato.

5. Riempito di contenuto il requisito di necessaria specificità dei motivi d'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., di tutta evidenza si appalesa l'infondatezza del ricorso proposto dal Cova avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza dell'11 maggio 2011 del Tribunale di Modena.

5.1. Dopo avere fatto ineccepibile richiamo ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Galtelli in tema di necessaria specificità dei motivi, il Collegio di merito ha evidenziato che, con il primo ed il secondo motivo d'appello, il ricorrente ha ribadito la mancanza di prova dello stato di bisogno in capo al figlio minore e la propria incapacità di fare fronte agli obblighi, ignorando completamente la specifica motivazione della sentenza di primo grado, basata su principi di diritto acquisiti, secondo cui, in caso di minori, è superflua la prova dello stato di bisogno del beneficiario e soltanto l'impossibilità assoluta ad adempiere può scriminare la condotta; che, con il terzo ed il quarto motivo, la difesa ha invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della provvisoria in misura inferiore con generiche formule di stile, senza indicare alcun concreto elemento connesso specificamente alla situazione *sub iudice*, ignorando ancora una volta la motivazione della sentenza di primo grado su detti punti.

5.2. La decisione della Corte distrettuale risulta conforme alle *regulae iuris* sopra tratteggiate, là dove dà convincentemente conto della ritenuta aspecificità intrinseca ed estrinseca dei rilievi mossi con i primi quattro motivi d'appello, nella parte in cui evidenzia come con essi il ricorrente abbia riproposto acriticamente fatti e circostanze già dedotte in primo grado, abbia contestato in termini generici la ritenuta sussistenza del delitto e abbia omesso di raffrontarsi con gli argomenti esposti dal giudice di primo grado a fondamento della ritenuta integrazione del reato ascritto (con specifico riguardo allo stato di bisogno, all'elemento soggettivo ed all'assenza dei presupposti di qualunque esimente), poggiata su di un'analisi puntuale delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri elementi acquisiti al processo.

Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, il Giudice *a quo* non ha colmato - con il provvedimento impugnato - le lacune argomentative della sentenza di primo grado denunciate con l'appello, ma si è invece limitato a precisare le ragioni per le quali ha ritenuto i rilievi mossi con il gravame intimamente generici nonché disancorati dagli analitici passaggi logico argomentativi della decisione appellata, dunque tali da risolversi in deduzioni inammissibili ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.

6. Un discorso a parte deve essere fatto quanto al quinto motivo d'appello.

6.1. Non è revocabile in dubbio che la Corte territoriale abbia omesso di argomentare sul punto.

Ciò nondimeno – avendo riguardo al contenuto dell'atto d'appello (cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un *error in procedendo*; v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) - non può non essere rilevato come, nell'invocare la "rinnovazione parziale del dibattimento per produrre l'atto di denuncia per sottrazione" presentata dall'imputato (richiesta di rinnovazione invece non concernente gli ulteriori documenti indicati nel ricorso, segnatamente la "remissione di querela" e il "decreto di archiviazione"), la difesa avesse – del tutto genericamente – rilevato l'utilità del predetto atto al fine di documentare l'inattendibilità del narrato della parte civile, senza circostanziare le ragioni della decisività della prova ai fini della decisione, in ossequio al disposto dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

Pertanto, l'istanza istruttoria, in quanto evidentemente aspecifica, risultava *ab origine* inammissibile, vizio che può essere rilevato anche da questo Giudice di legittimità a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021


Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



46013-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetano De Amicis - Presidente -

sent. n.sez.1097/2023

Riccardo Amoroso - Relatore -

UP 28/09/2023

Martino Rosati

R.G.N.23851/23

Pietro Silvestri

Fabrizio D'Arcangelo

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Fancellu Riccardo, nato a Monza il 14/11/1990

avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte dell'Avv. Ilaria Rustici, difensore di Riccardo Fancellu, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 10 novembre 2020 dal Tribunale di Monza, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Con la sentenza di primo grado il Giudice aveva disposto la sostituzione della pena detentiva irrogata di un anno di reclusione con quella della libertà controllata per la medesima durata, ai sensi dell'art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando la pena pecuniaria di euro 1.600 di multa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Riccardo Fancellu ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per la mancata assunzione di una prova documentale decisiva in violazione dell'art. 237 cod. proc. pen.

In particolare, espone il ricorrente che la richiesta avanzata dal difensore di acquisizione di una informativa di polizia giudiziaria relativa ad altro procedimento a firma dell'unico teste di accusa, l'ispettore Palmi, era stata respinta in mancanza del consenso del pubblico ministero, non trattandosi di un documento proveniente dall'imputato.

La decisione è stata confermata dalla Corte di appello sul rilievo che l'informativa che avrebbe attestato lo stato di consumatore di sostanze stupefacenti non poteva essere considerata documento proveniente dall'imputato.

Il ricorrente, al contrario, adduce che la decisione è errata perché l'art. 237 cod. proc. pen. legittimerebbe la produzione e l'acquisizione di qualsivoglia documento proveniente da parte dell'imputato.

2.2. Nel secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 545-*bis* cod. proc. pen. ed all'art. 58 l. n. 24 novembre 1981, n. 689, per l'omessa valutazione dei presupposti richiesti per l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in base al nuovo art. 20-*bis* cod. pen., considerato che la pena sostitutiva richiesta dal difensore munito di procura speciale è stata negata dalla Corte di Appello solo perché il programma allegato alla domanda prevedeva lo svolgimento di quattro ore settimanali, laddove l'art. 56-*bis*, aggiunto dall'art. 71 d.lgs. n. 150/2022, richiede un impegno lavorativo di non meno di sei ore a settimana.

Si rappresenta al riguardo che il programma allegato dal difensore si riferiva ad altro procedimento per il quale l'imputato aveva già ottenuto la sospensione del processo per messa alla prova, e che era obbligo della Corte ai sensi dell'art. 545-*bis* cod. proc. pen. sospendere il processo per acquisire un programma specifico relativo al presente procedimento.

3. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.



## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'informativa di polizia giudiziaria non è certamente un documento "proveniente" dall'imputato, anche se afferente ad indagini o ad accertamenti svolti sulla sua persona.

Per documento proveniente dall'imputato si intende, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., il documento del quale è autore l'imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto, e non anche qualsiasi documento dal medesimo prodotto.

L'interpretazione seguita dal ricorrente tendente ad equiparare il "documento proveniente" dall'imputato al "documento prodotto" dall'imputato qualunque sia la natura di esso, non può essere condivisa perché eluderebbe, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i limiti imposti dall'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 431, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Rv. 270813; Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Bosco, Rv. 264953).

Trattandosi nella specie di un atto di indagine, seppure riferito alla personalità dell'imputato, ma non originato da una condotta dell'imputato, era necessario l'accordo delle parti per la sua acquisizione, e, dunque, non solo l'imputato o il difensore potevano opporsi alla sua acquisizione senza l'esame dell'operante, ma anche lo stesso pubblico ministero, come correttamente ritenuto dal giudice.

Infatti, le citate disposizioni di cui agli artt. 431, comma 2, e 493, comma 3, cod. proc. pen. prevedono espressamente che l'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero debba essere concordata dalle parti, e, quindi, che anche il pubblico ministero possa legittimamente opporsi all'acquisizione di un atto d'indagine contenuto nel proprio fascicolo senza l'esame del teste, in ossequio al principio del contraddittorio e nell'esercizio del diritto di ciascuna parte a rinunciarvi.

2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

Si deve rilevare innanzitutto che la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione della pena irrogata dal primo giudice con quella dei lavori di pubblica utilità per ragioni correlate non alla valutazione di inidoneità della sanzione sostitutiva in base ai criteri fissati dal novellato art. 59 della l. 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.



150, ma per avere ritenuto il programma prodotto dal difensore non conforme alla legge sotto il profilo della durata minima settimanale della prestazione di lavoro.


Tale decisione è errata, innanzitutto, perché adottata senza considerare che si trattava di un programma elaborato sotto la vigenza della previgente normativa per un diverso procedimento penale e nel contesto del differente istituto processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-*bis* cod. proc. pen., e che la difesa aveva prodotto soltanto ai fini della prova dell'adeguatezza dell'invocata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

In punto di diritto va, poi, osservato che l'art. 95 del d.lgs. n. 150, recante la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive, prevede espressamente che le norme previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981 (come modificate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150), se più favorevoli all'agente, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022), e quindi anche al procedimento *de quo*, atteso che la richiesta è stata formulata dalla difesa per l'udienza del 17 febbraio 2023 nel corso del giudizio di appello.

Pertanto, in forza della anzidetta norma transitoria, essendo mutato il regime di sostituzione delle pene detentive rispetto a quello vigente al momento dello svolgimento del giudizio di primo grado, andava necessariamente applicata anche la nuova disciplina introdotta dall'art. 545-*bis* cod. proc. pen., che regola il subprocedimento con cui il giudice della cognizione provvede alla sostituzione delle pene detentive brevi, sebbene si tratti di una norma processuale dettata specificamente per il giudizio di primo grado.

Sotto tale profilo, è bene precisare che l'applicazione dell'art. 545-*bis* cod. proc. pen. al giudizio di appello resta pur sempre condizionata dal rispetto del principio devolutivo.

Non essendo intervenuta alcuna modifica dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. rimane valido l'orientamento contrario all'applicabilità delle sanzioni sostitutive se il relativo tema non sia stato specificamente devoluto, in ragione proprio dell'autonomia della questione relativa alla sostituzione della pena detentiva, tale da non poter essere ritenuta neppure compresa nelle doglianze inerenti più in generale al trattamento sanzionatorio, e del carattere di norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 597 cod. rispetto alla regola generale dell'effetto devolutivo fissata dal comma 1 secondo il quale «l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti». (cfr. Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125, secondo cui, *verbatim*, "Il giudice di appello non ha il potere di



applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981").

Nel caso di specie, in forza della norma transitoria che applica anche ai fatti pregressi la nuova disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi, con il solo limite che si tratti di procedimento ancora pendente in appello alla data di entrata in vigore della riforma, la specifica richiesta avanzata nel motivo di appello dal ricorrente rende ragione della doverosa applicazione dell'art. 545-*bis* cod. proc. pen. anche da parte del giudice di appello ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, nei limiti della sua compatibilità con le caratteristiche del giudizio di appello quale giudizio limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, in ossequio al principio devolutivo.

3. Ciò premesso, va osservato che l'art. 545-*bis* cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevede affatto un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza e sospendere il processo dopo la lettura del dispositivo per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale o dalla polizia giudiziaria, ma attribuisce al riguardo solo una facoltà il cui esercizio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, onde evitare inutili prolungamenti della durata del processo nel caso che gli elementi acquisiti consentano immediatamente di ritenere in concreto non adeguata la sostituzione della pena detentiva, pur se irrogata entro i limiti di durata che ne rendono ammissibile in astratto la sostituzione.

Nel caso opposto, in cui il giudice della cognizione valuti, invece, adeguata la pena sostitutiva richiesta dall'imputato, la mancata elaborazione del programma di trattamento non può giustificare il rigetto, essendo espressamente prevista la facoltà per il giudice della cognizione - che diventa in questo caso una scelta obbligata - di sospendere il processo per un tempo massimo di sessanta giorni al fine di rinviare l'udienza per predisporre, in collaborazione con l'ufficio di esecuzione penale esterna, l'elaborazione di uno specifico programma di trattamento.

4. Nel caso di specie, pertanto, è mancata in primo luogo la valutazione dell'adeguatezza della pena sostitutiva richiesta, poiché la Corte territoriale, senza neppure formulare alcun giudizio motivato su tale profilo, ha respinto la richiesta



ravvisando una irregolarità del programma allegato alla richiesta per inosservanza del numero minimo di ore di lavoro settimanali, che si riferiva ad un diverso procedimento penale e ad un diverso istituto processuale (c.d. messa alla prova), senza considerare che a norma del disposto di cui al citato art. 545-*bis* cod. proc. pen. rientra nel potere-dovere del giudice provvedere all'integrazione o modifica del programma stesso, ove ritenuto non corrispondente alle prescrizioni di legge circa il numero minimo di ore dell'impegno lavorativo richiesto.

Ma, più in generale, deve essere chiarito che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è soggetta alla condizione della preventiva elaborazione del programma di trattamento d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna.

La riforma del sistema sanzionatorio operata dal d.lgs n.150/2022 ha attribuito al giudice della cognizione, sin dal momento in cui infligge la pena, il compito di specificare il contenuto della pena sostitutiva e del relativo progetto attuativo, anticipando la determinazione delle modalità di esecuzione delle pene che nel previgente sistema era invece rimessa ai compiti del magistrato di sorveglianza (vedi l'art. 62, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Il legislatore della riforma è intervenuto nella materia attraverso una modifica sia della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e sia dell'impianto codicistico, introducendo l'art. 20-*bis* cod. pen., dedicato alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, collocato nel Titolo II ("Delle pene"), al Capo I ("Delle specie di pene in generale"), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie.

Con specifico riferimento alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 20-*bis* cod. pen. (introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 150/2022) quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata in misura non superiore a tre anni per qualsiasi reato, l'art. 56-*bis* della legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 71 d.lgs. 150/2022) ne fissa le regole sulla falsariga di quelle previste per i reati di competenza del giudice di pace dall'art. 54 del d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, con differente modulazione dei termini di durata settimanale della prestazione lavorativa, essendo previsto che non sia inferiore a sei ore e non superiore alle quindici ore alla settimana (laddove l'art. 54 del d.lgs cit. prevede che la prestazione di lavoro non superi le sei ore di lavoro settimanale, salva diversa autorizzazione da parte del giudice).

È bene anche precisare che, sebbene manchi nell'art. 56-*bis* l. n. 689 del 1981 una espressa disposizione che richieda l'assenso dell'imputato, come quella del comma 1 dell'art. 54 d.lgs. 274/2000 cit. secondo cui "il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato", discende dalla natura stessa della pena sostitutiva in oggetto che essa non possa



ovviamente prescindere dall'assenso dell'imputato, considerato da un lato il rilievo che nell'art. 545-*bis* cod. proc. pen. è dato al consenso alla sostituzione da parte dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale ("Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può avere luogo la sostituzione con detta pena..."), e tenuto conto, dall'altro lato, del divieto di lavori forzati od obbligatori sancito dall'art. 4, comma 2, Convenzione EDU.

La recente riforma del sistema delle sanzioni penali comporta come suo principale effetto una maggiore ponderazione della scelta della pena da irrogare da parte del giudice della cognizione rispetto alla disciplina previgente, essendo state da un lato ridotte e contenute le preclusioni previste dall'art.59 della l.24 novembre 1981, n. 689 nel suo testo originario, attraverso una estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo della sostituibilità delle pene detentive e pecuniarie, ed essendo stato previsto, sotto il profilo procedurale, che sia lo stesso giudice della cognizione a valutare *ex officio* se ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva dopo la lettura del dispositivo.

L'art. 545-*bis*, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti, che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, se ricorrono le condizioni per la sostituibilità della pena detentiva, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, ne dà avviso alle parti, quindi senza alcun riferimento ad una previa istanza o sollecitazione provenienti dall'imputato o dal pubblico ministero.

La verifica della sussistenza di dette condizioni per la sostituibilità della pena detentiva deve evidentemente essere coordinata con quanto previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive e che richiama i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., configurando la decisione in ordine all'applicazione della pena sostitutiva quale esercizio di un potere certamente discrezionale ma che impone tuttavia al giudice di soppesare adeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio le finalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo e di darne riscontro, evidentemente, anche nella motivazione della sentenza.

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali



rendono il reo immeritevole del beneficio, purchè ne spieghi le ragioni sotto il profilo dell'adeguatezza della pena alle finalità di rieducazione sociale del condannato, in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Nel caso di specie è, invece, mancata del tutto da parte del giudice la valutazione dell'adeguatezza (o inadeguatezza) della pena sostitutiva richiesta in relazione alla personalità dell'imputato, essendo stata rigettata la richiesta di sostituzione solo per una ravvisata irregolarità del programma di trattamento per l'esecuzione della pena sostitutiva, senza disporre come dovuto il rinvio ad altra udienza, necessario per l'integrazione o per l'elaborazione di detto programma in collaborazione con l'UEPE.

È opportuno chiarire al riguardo che il rinvio dell'udienza e la correlata sospensione del procedimento, previsti come esercizio di una facoltà da parte del giudice della cognizione dall'art. 545-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., possono assumere carattere vincolato ove il giudice reputi necessario acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva oppure quando avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all'elaborazione o all'integrazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da parte dell'imputato non è prevista dalla legge come condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena, diversamente da quanto disposto dall'art. 464-*bis*, comma 4, cod. proc. pen. in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova che prevede, per l'appunto, che all'istanza sia allegato il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna o, quanto meno, la richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, quali requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione (Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milahi Farid, Rv. 278619; Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, B., Rv. 283640).

La differente disciplina si spiega agevolmente se si considera la diversa natura dei due istituti a confronto, atteso che mentre la sospensione del procedimento con messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e rappresenta un procedimento alternativo a quello ordinario, la sostituzione della pena assume la forma di un subprocedimento che si inserisce al termine dell'ordinario giudizio di condanna ed è espressione del potere-dovere del giudice di irrogare una pena conforme alle finalità di rieducazione che essa persegue in relazione alla valutazione della personalità dell'imputato ed, in generale, di tutte le circostanze che devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della pena a norma del novellato art. 58 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

D'altra parte, sarebbe incoerente sul piano sistematico una interpretazione della previsione che correla la decisione della sostituzione della pena alla fase




successiva alla lettura del dispositivo ("subito dopo la lettura del dispositivo"), con l'imposizione a carico dell'imputato dell'onere di predisporre per l'udienza fissata per la decisione l'elaborazione di un programma di trattamento, in una fase processuale in cui l'epilogo del giudizio è per definizione ancora incerto, potendo evidentemente essere anche assolutorio, così da rendere del tutto prematuro il coinvolgimento dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Tale ultima considerazione deve essere evidentemente rapportata al grado del giudizio di merito in cui deve essere operata la sostituzione della pena detentiva, essendo evidente che nel giudizio di appello, invece, l'elaborazione del programma di lavoro potrebbe certamente anche essere apprezzata dal giudice come elemento ulteriore di valutazione della fondatezza del motivo di appello che dovesse investire specificamente il punto della mancata sostituzione della pena detentiva breve da parte del giudice di primo grado, senza che ciò tuttavia costituisca – giova ribadirlo – una condizione di ammissibilità della richiesta di riforma della sentenza sullo specifico punto devoluto.

D'altra parte, è evidente che l'art.545-*bis* cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di appello, non comporta la necessità di operare una previa lettura del dispositivo con successiva eventuale integrazione o conferma dello stesso, essendo l'oggetto del giudizio di appello costituito proprio dalla conferma o dalla riforma della sentenza di primo grado attraverso il vaglio dei soli punti e capi della decisione devoluti alla sua cognizione.

5. In conclusione, per quanto sopra osservato, va formulato il seguente principio di diritto: «l'applicazione dell'art. 545-*bis* cod. proc. pen. al giudizio di appello resta soggetta al rispetto del principio devolutivo, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione nel giudizio di appello solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello».

Inoltre, va altresì affermato il principio, con specifico riguardo al giudizio di primo grado, ma valido anche per il giudizio di appello nei limiti della compatibilità con il principio devolutivo, che «la succitata disposizione processuale non prevede un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza e sospendere il processo per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale o dalla polizia giudiziaria, ma attribuisce al riguardo solo una facoltà il cui esercizio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, salvo che non sia lo stesso giudice a reputare necessario il rinvio al fine di acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva oppure quando, avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all'elaborazione o all'integrazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da parte dell'imputato non è prevista dalla legge come condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena».



(M)

6. Di conseguenza, risulta carente la motivazione della sentenza impugnata, che deve essere annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Milano, perché proceda a nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra affermati.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva.


Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 28 settembre 2023

Il Consigliere estensore  
Riccardo Ameroso



Il Presidente  
Gaetano De Amicis



**Depositato in Cancelleria**



oggi, 15 NOV 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Giuseppina Cirimele





47327-23

**Repubblica Italiana**

In nome del popolo italiano

**La Corte Suprema di Cassazione**

Sezione seconda

Composta da

Sergio Di Paola - Presidente -

Lucia Aielli - Relatore -

Francesco Florit

Marzia Minutillo Turtur

Antonio Saraco

Sentenza n. 2659

U.P. del 3/11/2023

R.G. 16210/2023

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Makthar Ndiaye nato in Senegal il 13/6/1982

avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 28/2/2023

preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15)

udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Paola Mastroberardino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

### **RITENUTO IN FATTO**

1.Makthar Ndiaye ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania con la quale è stata esclusa la punibilità dei reati a lui ascritti ( art. 648 e 474 c.p., ) per la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p..

Il difensore denuncia, con il primo motivo, violazione dell'art. 420 *bis* , 420 *quater* cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU deducendo, in particolare che l'avvenuta rituale notifica del decreto di citazione ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., al difensore d'ufficio avv. Mario Vacirca, non rileva ai fini della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento agli artt. 474 e 648 cod. pen., posto che il giudice per ritenere sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avrebbe dovuto dapprima motivare sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. Precisa di avere interesse all'impugnazione poiché la pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto, implica un accertamento del fatto che ha effetti pregiudizievoli per l'imputato sotto vari aspetti.

3. Precisa il difensore essere legittimato all'impugnazione in quanto sostituto processuale dal difensore d'ufficio, non patrocinante in cassazione e rileva la non necessità dello specifico mandato ad impugnare e dell'elezione di domicilio, richiesti dall'art. 581, co.1 *quater* cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150/2022, trattandosi di norma riferibile all'atto di appello.

Con memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen. , il difensore dell'imputato ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Nessun dubbio che l'avv. Cristiano Leonardi proponente il ricorso per cassazione, sia legittimato all'impugnazione in quanto delegato dal difensore d'ufficio dell'imputato, avv. Mario Vacirca, non cassazionista.

Le Sez. Unite hanno statuito, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Rv. 267627; vedi anche sent. n. 40518/16, non massimata).

1.2. Né appare inammissibile il ricorso per la paventata insussistenza di un interesse all'impugnazione. La pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., contiene, infatti, l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione ( Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, Rv. 272877), sicché deve ritenersi sussistente l'interesse all'impugnazione.

2. Tanto premesso osserva il collegio che il ricorso è comunque inammissibile perché proposto da difensore non munito di specifico mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581, co. 1 *quater* cod.proc.pen., introdotto dall'art. 33, co. 1, lett. d) D.Lgs. 150/2022, secondo cui "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

2.1. Sostiene il difensore che tale norma, benché collocata nel libro IX del codice di rito, dedicato alle impugnazioni, non si riferisca al ricorso per cassazione stante il richiamo in essa contenuto al decreto di citazione (atto non previsto nel giudizio di cassazione e solo in appello) e considerato che la norma, se applicata al ricorso per cassazione, comporterebbe una violazione di norme costituzionali (artt. 24 co.1, 111, co. 2, 117) e di diritto comunitario (art.6 CEDU), poiché si impedirebbe di rimediare giurisdizionalmente ad un processo svoltosi senza contraddittorio e si accetterebbe come immune da vizi, un processo non equo per violazione dell'art. 6 CEDU.

3. Le considerazioni difensive non colgono nel segno perché, avendo riguardo sia al tenore letterale della norma, sia ai principi ispiratori della Riforma Cartabia in tema di impugnazioni, deve ritenersi che l'art. 581 co.1 *quater* cod. proc. pen., laddove impone al difensore di munirsi di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza, a pena di inammissibilità, sia applicabile anche al giudizio di cassazione.

3.1. Va osservato che l'intero sistema processuale introdotto dalla Riforma Cartabia (tanto le norme di cui all'art. 420 *bis* c.p.p. sull'assenza, quanto quelle in tema di impugnazioni e restituzione nel termine), è permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo; ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica.

Questa Corte in tema di applicabilità della disciplina di cui all'art. 581 comma 1 *quater* c.p.p. al giudizio di cassazione, ha affermato la piena compatibilità della sua *ratio* con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previsione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della regolamentazione del processo di merito (sez.5, 39166 del 2023, del 4/7/2023, Nappi, n.m).

A tale indirizzo intende aderire il collegio evidenziando come l'intenzione del

legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di cassazione non solo in ragione della collocazione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione," nell'ambito del libro IX dedicato in generale alle impugnazioni, ma anche in considerazione della *ratio* sottesa alla Riforma che è quella di selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di cassazione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo ( in tal senso si muove la radicale rivisitazione del processo *in absentia*).

4. Venendo al caso in esame rileva il collegio come esso sia esemplificativo dell'eventualità che la Riforma ha inteso evitare, quella cioè di vedere instaurato un giudizio di impugnazione su impulso del difensore, a prescindere dalla volontà dell'interessato il quale senza un previo contatto con il difensore, si trovi giudicato, in via definitiva, inconsapevolmente.

Né può ritenersi che tale interpretazione vulneri i principi costituzionali e convenzionali in tema di giusto processo, come adombrato dal difensore.

La questione di legittimità costituzionale del sistema impugnatorio delineato dalla Riforma Cartabia, è stata già vagliata da questa Corte con sentenza della Sez. 5, n. 42414 del 17/10/2023 che ha definito la questione irrilevante, non avendo la difesa chiarito cosa avrebbe impedito o ostacolato il contatto con l'assistito ai fini del conferimento del mandato specifico. Ed anche nel caso in esame la difesa non ha chiarito gli antecedenti fattuali che avrebbero impedito od ostacolato un "contatto" con l'assistito, ai fini della dichiarazione od elezione di domicilio e della formalizzazione del mandato ad impugnare, di tal che, allo stesso modo, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Va poi ribadito che attraverso la riforma del sistema impugnatorio il d.lgs. 150/2022, ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole ed anzi ha inteso realizzare un equo temperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli artt. 24, co 2, 27, co. 2, 111, co. 1 e co. 2 primo alinea e 117, co. 1, Cost., e l'esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinviene tutela nell'art. 111, co. 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell'attività giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologia dell'abuso del diritto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, a proposito della eliminazione della facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa ( e conseguentemente anche del diritto alla impugnazione) differenziato, a seconda della varie fasi e tipologie di processo ( S.U. 8914/2017; Sez. 2, 16/7/2013, Stara , Rv. 257072) precisando che " *l'effettività del diritto di difesa*

*non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni stato e grado del giudizio, perchè tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende anche al legislatore deve essere assicurata ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato" ( Sez.U. n. 8914/2017). Richiamando la giurisprudenza della Corte cost. ( sent. n. 188/1980 e n. 395/2000) e della Corte EDU relativa, in particolare, all'art. 6 della Carta EDU, ( sent. 27/4/2006, Sannino c/ Italia; Corte EDU 21/9/1993, Kremzov c/ Austria e Corte EDU 24/5/1991, Quaranta c/ Svizzera), è stata espressamente rimarcata la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU, della vigente disciplina processuale penale, nella parte in cui non permette la proposizione del ricorso per cassazione, personalmente da parte dell'imputato ( cfr. anche Sez. 6, n. n. 7472/2017, Rv. 269739; Sez. 2, n. 35651/2018, Rv, Antonucci , n.m.).*

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per l'esegesi relativa alla sfera di applicabilità dell'art. 581, co. 1 *quater* c.p.p. , se solo si pone mente allo scopo perseguito dal legislatore che è quello di consentire la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell'imputato nell'ottica di semplificare ( anche) l'attività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia senza che dai più stringenti requisiti, posti dalla norma a pena di inammissibilità, derivi un pregiudizio per lo stesso imputato dato che qualora sia stato dichiarato assente in difetto dei relativi presupposti, fornisca la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo, o di non esservi potuto intervenire senza sua colpa, potrà essere rimesso in termini per impugnare.

Nemmeno si ravvisa un contrasto con le pronunce di questa Corte che, all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, hanno escluso l'applicabilità degli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, commi 1 *ter* e 1 *quater*, cod. proc. pen., come novellato, all'appello cautelare sul rilievo che si tratterebbe di adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, Rv. 284645; Sez. 1 , n. 29321 del 07/06/2023, Rv. 284996). Invero dette pronunzie affrontano il problema con riguardo specifico all' appello cautelare e poggiano l'esegesi sul dato inequivoco del richiamo della norma a "sentenze", ma non esaminano il problema delle caratteristiche formali che deve presentare l'atto impugnatorio.

In altra recente pronunzia di questa Sezione si è invece affermato che, in tema di rescissione del giudicato, il difensore che abbia depositato specifico mandato a

impugnare, ex art. 581 comma 1 *quater*, cod. proc. pen., rilasciato dopo la sentenza di primo grado pronunciata in assenza dell'imputato, non è tenuto, nel proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia rigettato la richiesta di rescissione, a depositare un ulteriore mandato rilasciato dopo la pronuncia del giudice di secondo grado, posto che la finalità della citata disposizione, è realizzata con il deposito del solo specifico mandato a impugnare la sentenza pronunciata in assenza.

In motivazione la Corte ha condivisibilmente affermato, quanto alla questione di legittimità costituzionale del comma 1 *quater* dell'art. 581 cod. proc. pen., che tale disposizione è astrattamente applicabile anche al ricorso per cassazione, perché risponde " *all'evidente ratio — ispirata a esigenze sia di garanzia dell'imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie — di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla*" (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Rv. 285256).

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale interpretazione non vulnera i principi costituzionali e convenzionali in tema di giusto processo poiché il legislatore della Riforma, a chiusura del cerchio, ha approntato una serie di rimedi restitutori che possono reintegrare l'imputato nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare, quando prova che l'assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo. Tra questi, in materia di impugnazione, una nuova previsione di nullità da far valere in appello ( art. 604, co. 5 *bis* cod. proc. pen.) e nel giudizio di legittimità (ai sensi dell'art. 623, co. 1, lett. *b-bis* cod. proc. pen. ), oltre all'ampliamento dell'istituto della restituzione in termini di cui all'art. 175 c.p.p., prevedendosi una nuova ipotesi ( comma 2.1.) di restituzione per l'imputato giudicato in assenza , salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420 *bis* c.p.p., fornisce la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, oltre all'istituto della rescissione del giudicato che riguarda appunto l'ipotesi della erronea dichiarazione di assenza (S.U. 23948/2019, Rv. 279420; Sez. U. 15498/2020 Lovric).

Alla luce di quanto complessivamente detto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.  
Così deciso, il 3/11/2023

Il Consigliere estensore  
Lucia Aielli

*Lucia Aielli*

Il Presidente  
Sergio Di Paola

DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

**24 NOV. 2023**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO,  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO,

*Claudia Pianelli*





08825-17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Giovanni Canzio	- Presidente -	Sent. n. sez. 28
Vincenzo Romis		CC - 27/10/2016
Giovanni Conti		R.G.N. 29607/2016
Silvio Amoresano		
Grazia Lapalorcia		
Mirella Cervadoro		
Giorgio Fidelbo		
Andrea Montagni		
Alessandro Maria Andronio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Galtelli Cristian, nato a San Secondo Parmense il 29/07/1973

avverso l'ordinanza del 24/05/2016 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal componente Alessandro Maria Andronio;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

A

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 18 gennaio 2012 resa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Parma ha condannato Cristian Galtelli alla pena di un mese di reclusione e euro 50 di multa, in relazione al delitto di tentato furto pluriaggravato di un telefono cellulare (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di furto consumato), con esclusione della contestata recidiva, applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-*bis* cod. pen., ritenute prevalenti sulle aggravanti di cui all'art. 625, n. 2 e 7, cod. pen., ed applicazione della diminvente per il rito.

Il Tribunale, dopo avere esposto le ragioni alla base della derubricazione, della concessione delle predette attenuanti con giudizio di prevalenza e dell'esclusione della recidiva, ha determinato il trattamento sanzionatorio – «visti e valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p.» – partendo da una pena base di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa e ha negato la concessione dei benefici di legge, richiamando i precedenti penali, indicati come ostativi.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha presentato appello, lamentando che il Tribunale, nella quantificazione della pena, avesse posto come pena-base una condanna elevata, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed eccessiva in considerazione delle modalità del fatto. Su tali basi, ha formulato le seguenti richieste: rideterminazione della pena in senso favorevole all'imputato; applicazione del minimo della pena; prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti; applicazione della diminvente per il rito, concessione dei benefici di legge.

3. Con ordinanza del 24 maggio 2015, emessa d'ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, rilevando che l'impugnazione constava della mera richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle modalità del fatto» e che le richieste risultavano palesemente deficitarie, sia con riferimento ad elementi oggettivi di valutazione, sia per i profili di critica rispetto alle argomentazioni del Tribunale.

4. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la ritenuta genericità dell'atto d'appello, poiché, avendo lamentato l'eccessività della pena nonostante la derubricazione del reato e la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, non era necessaria «una esposizione lunga, prolissa e maggiormente specifica».

Il difensore ha svolto poi ulteriori doglianze relative all'equivalenza tra le circostanze che – a suo dire – il Tribunale avrebbe ritenuto, e ha censurato la quantificazione della pena (che si era discostata «in maniera illegittima e immotivata dal minimo edittale») e la riduzione per le attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo (da due mesi a quarantacinque giorni di reclusione), chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

5. Con decreto del 29 luglio 2016, il Primo Presidente ha assegnato d'ufficio il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., in considerazione della necessità di risolvere il persistente contrasto rilevabile, nella giurisprudenza della Suprema Corte, sul tema della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.

6. Con memoria depositata il 29 settembre 2016, il Procuratore generale ha preso posizione sul contrasto giurisprudenziale oggetto della rimessione alle Sezioni Unite, concernente la necessità o meno di valutare "con minore rigore" la specificità dei motivi di appello rispetto a quelli di ricorso in cassazione: necessità sostenuta da uno dei contrapposti indirizzi, talora in base al c.d. *favor impugnationis*, talaltra in base ai tratti distintivi dei due giudizi (manifesta infondatezza rilevabile solo in cassazione; diversità del meccanismo devolutivo).

Al riguardo, il P.g. ha osservato che tali peculiarità non possono implicare un minore rigore valutativo, né incidere di per sé sulla portata del requisito della specificità, sul rilievo che le differenze tra i due mezzi di impugnazione riguardano i vizi deducibili e la cognizione attribuita al giudice, ma sempre nell'ambito di una impugnazione ammissibile e quindi dotata di motivi specifici.

In ordine, poi, alla definizione della "specificità" del motivo di impugnazione, il P.g. ha ritenuto di dover distinguere tra le questioni di fatto (in relazione alle quali è necessario esporre con precisione le circostanze fattuali poste a sostegno delle richieste, indicandone la rilevanza e il collegamento logico rispetto alla conclusioni critiche prospettate nei confronti della sentenza impugnata), le questioni di diritto (dove la specificità assume una minore pregnanza, essendo necessario enunciare con chiarezza il principio di diritto posto a fondamento della richiesta) e le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio e le circostanze (che implicano necessariamente un riferimento alla situazione di fatto, non potendo quindi ritenersi sufficiente il mero richiamo agli elementi previsti dall'art. 133 cod. proc. pen.).

Infine, ha esaminato la questione della necessità che vi sia, anche in appello, una correlazione tra le argomentazioni svolte nel motivo di impugnazione e quelle poste a base della decisione impugnata; questione che per il P.g. assorbe quella, non meno controversa in giurisprudenza, relativa alla possibilità di riproporre le questioni prospettate in primo grado e disattese dalla sentenza. Sul punto, il P.g. ha osservato che la correlazione deve ritenersi necessaria, anche alla luce della rilevanza costituzionale conferita all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e che quindi l'appello non può non contenere una critica alla motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro, attese le peculiarità del giudizio di appello, la critica non deve necessariamente evidenziare – a differenza di quanto avviene con il ricorso per cassazione – profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, essendo sufficiente che il motivo di appello non sia avulso dalle argomentazioni svolte in sentenza, delle quali deve tener conto. Ne consegue che, con i motivi di appello si possono anche riproporre questioni, di fatto e di diritto, già affrontate dal giudice di primo grado, ma si deve comunque tenere conto della motivazione della sentenza impugnata: il giudice d'appello dovrà valutare, ai fini dell'ammissibilità, non la fondatezza della tesi esposta, ma l'esistenza di una critica pertinente ed argomentata.

Su tali basi ricostruttive, il P.g. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando l'intrinseca genericità del motivo di appello proposto nel caso in esame, con cui la difesa si era limitata a dedurre l'eccessività della pena, richiamando le modalità del fatto (non meglio precisate), ed aveva tra l'altro invocato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti che era già stato in realtà formulato in primo grado.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è la seguente: *"Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l'inammissibilità dell'impugnazione"*.

1.1. Si tratta di un problema che concerne uno dei più delicati snodi dell'intero sistema processuale penale, perché concerne l'ampiezza del "filtro" costituito dalla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, previsto dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.; declaratoria che il giudice deve emettere, tra l'altro, qualora l'atto impugnatorio difetti di uno dei requisiti individuati dall'art. 581 dello stesso codice (art. 591, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.). Tali disposizioni si collocano entrambe nel Titolo I («Disposizioni

generali») del Libro IX («Impugnazioni») e sono, perciò, certamente applicabili sia all'appello che al ricorso per cassazione. Esse disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo, e rappresentano il superamento del principio di libertà delle forme che caratterizzava il previgente codice di rito del 1930, nel quale, tra l'altro, il momento della presentazione dell'impugnazione era separato da quello della presentazione dei motivi.

Il codice vigente delinea, dunque, un "modello" di impugnazione in forma scritta che, da un lato, deve consentire l'individuazione del provvedimento impugnato, attraverso l'indicazione anche della data e dell'autorità emittente (art. 581, alinea) e, dall'altro lato, deve "enunciare" i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (art. 581, lettera a), le richieste (lettera b) nonché i motivi, per i quali – a differenza degli altri requisiti di cui alle lettere a e b – è prevista la necessità dell'indicazione "specificata" delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lettera c). E la dottrina individua le ragioni di tale impostazione – ritenuta funzionale ad una rigorosa definizione sia dell'oggetto del giudizio di controllo, sia dell'ambito dei poteri cognitivi e decisorii attribuiti al giudice dell'impugnazione – nella finalità di garantire il diritto alla verifica della giustizia, in senso ampio, della decisione, evitando, però, iniziative pretestuose e dilatorie.

La giurisprudenza di legittimità si pone in armonia con tale ricostruzione interpretativa, evidenziando, a proposito dei requisiti di forma richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., che «il contenuto tipico della impugnazione è stato [...] rigorosamente definito dal codice di rito che, nel riconoscere alla parte le più ampie possibilità di iniziativa contro le decisioni ritenute erranee, ha inteso al tempo stesso evitare ogni uso strumentale e meramente dilatorio dei rimedi previsti» (Sez. 6, n. 5489 del 29/04/1999, Bassi).

1.2. L'individuazione dell'ambito di applicazione dei richiamati artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, con riferimento agli atti introduttivi del giudizio di appello costituisce, dunque, una problematica di rilevanza tutt'altro che teorica, ove solo si consideri che la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

A ciò deve aggiungersi che anche l'inammissibilità dell'impugnazione per il difetto di specificità dei motivi, come ogni altro vizio "genetico", preclude non

solo l'esame del merito, ma anche l'eventuale rilevazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione del reato, anche se intervenuta prima della sentenza impugnata, e tuttavia non rilevata né eccepita in quella sede, e neppure dedotta con i motivi di ricorso. L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere considerata, infatti, una categoria unitaria, nell'ambito di un sistema contraddistinto dal principio dispositivo, «nel senso che è nella facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell'organo giurisdizionale del grado successivo. Ne consegue che il momento di operatività dell'effetto devolutivo *ope legis* non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l'organo giudicante della cognizione della *res iudicanda*, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d'ufficio, si affiancano per legge ai primi [...]. Esistono all'interno dell'ordinamento fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire – nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli – l'effettivo esercizio della giurisdizione e che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto, spesso strumentale e pretestuoso, dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818).

2. Prima di esaminare il contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alla specificità dei motivi di appello, appare opportuno richiamare, in sintesi, gli orientamenti di legittimità relativi alle conseguenze derivanti dal mancato o difettoso assolvimento, da parte dell'impugnante, dell'onere di "indicare" ed "enunciare", nel proprio atto, gli altri elementi menzionati dall'art. 581 cod. proc. pen., ovvero gli elementi identificativi del provvedimento impugnato, i capi o punti censurati e le richieste.

2.1. Quanto al primo dei requisiti sopra menzionati, si afferma che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'omessa od errata indicazione del provvedimento impugnato, della data del medesimo e del giudice che lo ha emesso non ha rilievo di per sé, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto (*ex multis*, Sez. 1, n. 23932 del 17/05/2013, Marini, Rv. 255813). E ciò, perché il combinato disposto degli artt. 591, comma 2, e 581, alinea, cod. proc. pen. deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del *favor impugnationis* (*ex multis*, Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, Bertolucci, Rv. 262935 Sez. U, n. 10296 del 12/10/1993, Balestriere, Rv. 195000).

2.2. In relazione all'enunciazione dei "capi" o dei "punti" cui si riferisce l'impugnazione (art. 581, lettera *a*), le Sezioni Unite hanno chiarito che la nozione di "capo di sentenza", riferibile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato: si tratta, cioè, di «un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza»; laddove invece «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione». E lo scopo della enunciazione dei capi o punti della decisione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare impugnazioni generiche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame. Il requisito della specificità costituisce, così, l'asse portante delle prescrizioni richieste dal richiamato art. 581: dall'indicazione dei capi e dei punti della decisione che si impugna, per terminare con le richieste ed i motivi (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, e Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, che hanno espressamente richiamato i principi espressi da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Anche per tale requisito, comunque, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento antiformalistico: si è infatti esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui il capo della sentenza che si intende impugnare sia stato erroneamente indicato, purché tale capo possa essere agevolmente identificato attraverso la lettura dei motivi di gravame che costituiscono parte integrante dell'atto di impugnazione, concorrendo efficacemente a delinearne il reale contenuto (Sez. 6, n. 539 del 17/02/1998, Sacco, Rv. 210753; Sez. 6, n. 1441 del 01/12/1993, dep. 1994, Marongiu, Rv. 197180).

2.3. Anche quanto alle "richieste" di cui all'art. 581, lettera *b*), si registra nella giurisprudenza di legittimità un orientamento non formalistico, essendosi più volte affermato che esse possono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da questi emergano in modo inequivoco; e ciò perché l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del *favor impugnationis* (Sez. 5, n. 23412 del 06/05/2003, Caratossidis, Rv. 224932; in senso analogo, Sez. 6, n. 29235 del 18/05/2010, Amato, Rv. 248205; Sez. 6, n. 7742 del 06/02/2004, Gaudiso, Rv. 228978). Si è precisato, peraltro, che la valutazione giudiziale può supplire ad un'enunciazione erronea o insufficiente delle richieste, ma non alla sua assoluta mancanza (Sez. 6, n. 42764 del 18/09/2003, Scalia, Rv. 226934).

3. A differenza che per i profili appena esaminati, l'art. 581 cod. proc. pen. prevede espressamente, per l'enunciazione dei "motivi" di impugnazione, il requisito della "specificità", riferita alle «ragioni di diritto» e agli «elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». E la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

4. A prescindere dalla casistica giurisprudenziale che ha per oggetto le ipotesi, assolutamente patologiche, nelle quali l'impugnazione risulta intrinsecamente priva di specificità e prima di passare ad analizzare la questione della specificità dell'appello, è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Sul piano generale, si è evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice *a quo*, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettano di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività

rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584)».

5. Le considerazioni che precedono valgono, però, solo con riferimento ai requisiti di specificità estrinseca dei motivi di ricorso per cassazione. Diversa è invece la situazione con riferimento alla valutazione dei motivi di appello, in relazione alla quale si è sviluppato il contrasto interpretativo oggetto della presente decisione.

Prima di procedere all'analisi dei due indirizzi interpretativi in contrasto, è opportuno evidenziare preliminarmente che la questione controversa è stata trattata, anche di recente, da un numero elevatissimo di pronunce: ciò rende inevitabile fare riferimento solo alle decisioni che sono apparse particolarmente rappresentative, perché contengono esplicite enunciazioni di principio. Tali decisioni si differenziano dal gran numero di quelle in cui i diversi criteri valutativi utilizzati hanno costituito un presupposto implicito del decidere, e non l'espressione di un principio enunciato e giuridicamente motivato sul piano astratto.

5.1. L'indirizzo favorevole ad una differente valutazione dell'inammissibilità dei motivi di appello, con specifico riguardo alla necessità di sottoporre ad una puntuale critica la motivazione della sentenza impugnata, afferma la necessità di valutare il requisito della specificità dei motivi di appello in termini meno stringenti e comunque diversi rispetto al corrispondente scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione, talora limitandosi a richiamare il principio del *favor impugnationis*, in altre occasioni valorizzando anche la diversa struttura del giudizio di appello rispetto a quello di legittimità, con particolare riferimento alla differente funzione rispettivamente svolta, dai motivi di ricorso, nell'individuazione dei poteri cognitivi e decisorii del giudice dell'impugnazione.

Le sentenze che sono espressione di tale indirizzo non negano la necessità di valutare con rigore la c.d. "genericità intrinseca" dei motivi, ritenendo inammissibili gli appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (*ex multis*, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094).

Il segnalato contrasto ha, dunque, per oggetto la sola c.d. "genericità estrinseca" dei motivi di appello, ovvero la mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata.

5.1.1. Si è infatti sostenuto che la valutazione del tasso di determinatezza dei motivi di impugnazione, da cui dipende l'ammissibilità dell'atto, deve essere volta ad accertare la loro chiarezza e specificità in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati. E ciò in considerazione del fatto che, pur essendo le norme in materia d'impugnazione ispirate ad un principio di articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame, tale formalismo non deve essere inutilmente esasperato, ogni qualvolta sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto di impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del *favor impugnationis*. Si valorizza, dunque, la necessità di valutare l'atto di appello nel suo complesso, al fine di apprezzarne la completezza e quindi l'idoneità a dare impulso al successivo grado di giudizio, e si esclude che l'inammissibilità possa discendere dal fatto che le censure, riproposte con i motivi di appello, siano state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado. E ciò in quanto «tale rilievo, se è pertinente nell'ambito del giudizio di cassazione, nel quale costituisce motivo di 'aspecificità' la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non può essere utilizzato con riferimento al giudizio di appello in considerazione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e dei punti impugnati» (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv. 253983; in senso analogo, *ex multis*, Sez. 3, n. 23317 del 09/02/2016, Iosa; Sez. 5, n. 8645 del 20/01/2016, Stabile; Sez. 3, n. 5907 del 07/01/2014, F.R.; Sez. 2, n. 6609 del 03/12/2013, dep. 2014, Diop, Rv. 258199).

Le conclusioni appena esposte sono state ribadite da numerose pronunce, anche in tempi recenti, con varietà di accenti argomentativi (*ex multis*, Sez. 3, n. 30388 del 13/04/2016, Curti; Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Sanna, Rv. 265827; Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Stankovic, Rv. 262814; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357).

Altre pronunce riconducibili all'indirizzo in esame pongono l'accento non tanto sulla diversità strutturale e funzionale del giudizio di appello rispetto a quello di cassazione, quanto sulla centralità del principio del *favor impugnationis*, inteso come una clausola generale, alla cui stregua deve essere interpretato l'art. 581, lettera c), cod. proc. pen. per evitare che esso divenga uno strumento di fatto per la deflazione dei carichi di lavoro (Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718. V. anche Sez. 2, n. 16350 del 03/02/2016, Cerreto; Sez. 2, n. 2782 del 24/11/2015, dep. 2016, Tavella; Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, dep. 2015, Sforzato, Rv. 260766).

5.1.2. Vi sono poi alcune pronunce che si collocano in posizione intermedia tra l'orientamento di cui sopra e l'opposto orientamento, restrittivo, di cui si dirà. Esse riguardano, in particolare, il profilo della riproposizione, nell'atto di impugnazione, di questioni già esaminate e disattese nella sentenza impugnata ed affermano che è la diversità strutturale tra i due giudizi a far escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia causa di inammissibilità dell'appello, che ha per contenuto la rivisitazione integrale del punto "attaccato", con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel motivo: inammissibilità che sussiste invece nel giudizio di cassazione, dove la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati nella lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 4, n. 48469 del 07/12/2011, El Katib, Rv. 251934).

Si tratta di affermazioni che sono state in più occasioni riprese da altre pronunce, che hanno anch'esse escluso, per ragioni sistematiche, l'inammissibilità del motivo di appello contenente una mera richiesta di rivalutazione delle prove. Si è osservato, in particolare, che il carattere peculiare del giudizio di appello è proprio quello di avere ad oggetto la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado ed una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado, dal momento che non si verte in un caso di ricorso di legittimità, bensì di una impugnazione di merito, naturalmente diretta ad una piena *revisio prioris instantiae*, ovviamente nei limiti del devoluto (*ex multis*, Sez. 3, n. 11678 del 03/03/2015, Mazzucchetti; Sez. 6, n. 50613 del 06/12/2013, Kalboussi, Rv. 258508; Sez. 3, n. 1470 del 20/11/2012, dep. 2013, Labzaoui, Rv. 254259).

5.2. Il secondo orientamento che ha dato vita al contrasto oggetto del presente giudizio è quello che afferma la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione; omogeneità che trova la sua base in considerazioni di tipo sistematico, imperniate sulla struttura del giudizio di appello. Si tratta anche in questo caso di affermazioni formulate con accenti diversi, a cui la giurisprudenza di legittimità è giunta attraverso percorsi argomentativi non sempre omogenei.

Una prima ragione alla base della piena equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, quanto alla specificità dei motivi di censura, è stata individuata – come anticipato – nella natura del giudizio di appello, che non costituisce un "nuovo giudizio", ma «uno strumento di controllo o, *rectius*, di censura, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata»; con la conseguenza che l'impugnazione deve «esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve

trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto» (Sez. 6, n. 13621 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227194).

In alcuni casi, peraltro, il requisito della specificità estrinseca è delineato in termini di particolare rigore, nel senso che sono stati ritenuti generici i motivi non attinenti alla effettiva *ratio decidendi* della decisione appellata, e quelli che «non impingono le strutture portanti del costrutto argomentativo della decisione appellata nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata» (Sez. 1, n. 26336 del 09/06/2011, Borra). E si è osservato che solo la rilevazione di una "manifesta carenza" di specificità del motivo, per la mancanza di ogni concreta correlazione con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, può ritenersi compatibile – secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. – con la procedura *de plano* ivi prevista (Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 259742).

Il variegato panorama delle pronunce ascrivibili all'orientamento "restrittivo" è poi arricchito da una serie di decisioni che hanno evidenziato la necessità di valutare «con minor rigore» la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di ricorso per cassazione, pur contestualmente precisando che tale differente valutazione «non può comportare la sostanziale elisione» del requisito di cui all'art. 581, lettera c), cod. proc. pen. (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 2345 del 18/12/2015, dep. 2016, Carpiceci; Sez. 7, n. 17461 del 03/07/2015, dep. 2016, Pantano; Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686).

6. Ritengono le Sezioni Unite, condividendo le considerazioni svolte dal Procuratore generale, che il secondo dei due orientamenti sopra descritti sia più coerente con il dato normativo, perché assimila sostanzialmente l'appello e il ricorso per cassazione, ricostruendo correttamente l'ambito e la portata degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., dai quali emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell'appello, rientrano anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

6.1. È opportuno procedere preliminarmente a delineare i tratti comuni e i tratti distintivi dei due mezzi di impugnazione, ai fini che qui interessano.

6.1.1. Sotto il primo profilo, vengono in rilievo i richiamati artt. 581 e 591 cod. proc. pen., disposizioni che si collocano entrambe nel Titolo I («Disposizioni generali») del Libro IX («Impugnazioni»). La prima delle due disposizioni disciplina la «forma dell'impugnazione, prevedendo che questa si «propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del

medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Essa deve essere letta in combinato disposto con la seconda, la quale – tra le altre fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione (di cui alle lettere *a*, *b*, *d*, del comma 1) – prevede, alla lettera *c*), l'inosservanza di una serie di disposizioni, tra le quali è indicato l'art. 581. I successivi commi dell'art. 591 disciplinano il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità, che ha una struttura fortemente semplificata. Si prevede, infatti: a) che «il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato» (comma 2)»; b) che tale ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione e che, se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, è notificata anche al difensore (comma 3); c) che «l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento» (comma 4). Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio tale speciale procedimento, essendo sufficiente qui rimarcare che la sua previsione codicistica conferma la centralità della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, nonché l'autonomia di tale valutazione, logicamente prioritaria ed eventualmente preclusiva, rispetto a quella del merito.

6.1.2. Quanto ai tratti distintivi, va evidenziato che l'appello costituisce un'impugnazione "a critica libera", non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.). Invece, il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), che, di regola, "attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti" (art. 609, comma 1, cod. proc. pen.).

6.2. In tale contesto normativo si colloca il contrasto giurisprudenziale oggetto del presente giudizio, che trova il suo fondamento nella tensione che indubbiamente esiste fra il principio di specificità dell'appello, enunciato dal richiamato art. 581, comma 1, lettera *c*), cod. proc. pen., che non opera alcuna distinzione fra appello e ricorso per cassazione, e il principio devolutivo fissato dall'art. 597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è

limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono.

Si tratta di un contrasto che non ha per oggetto il requisito della «specificità intrinseca» dei motivi, la cui mancanza è pacificamente causa di inammissibilità dell'appello. E così devono essere ritenuti inammissibili gli appelli fondati su considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto.

Le difformità tra le soluzioni giurisprudenziali sopra evidenziate riguardano, dunque, la cosiddetta "specificità estrinseca", che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

7. La tesi della riferibilità della "specialità estrinseca" anche all'appello, oltre che al ricorso per cassazione, si fonda su solide basi letterali e sistematiche.

7.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il richiamo all'esigenza di specialità estrinseca dei motivi di appello non è ostacolato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di processo equo (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo). Infatti essa ammette che vi siano requisiti di ammissibilità delle impugnazioni ed evidenzia che non sussiste una «garanzia alla "doppia conforme" sul merito della regiudicanda», richiamando l'ampia discrezionalità degli Stati in ordine alla configurazione dei mezzi di impugnazione e dei conseguenti giudizi.

7.1.1. Sotto il primo profilo, assume rilievo la sentenza della Corte EDU, Sez. 4, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, §§ 39-40, in cui si afferma che «il 'diritto a un tribunale', di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento. Tuttavia, queste restrizioni non possono limitare l'accesso disponibile alla parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga lesa nella sua stessa sostanza; infine, esse si conciliano con l'articolo 6 § 1 soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (si veda, fra molte altre, Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna, 19 febbraio 1998, § 34 [...])». Inoltre, la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall'art. 6 § 1 della Convenzione, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dall'insieme del processo condotto nell'ordinamento giuridico interno (*ex multis*, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97,

CEDU 1999-IX; Mohr c. Lussemburgo, n. 29236/95, 20 aprile 1999; in senso analogo, Corte EDU, Sez. 3, 12/10/2010, Atanasiu c. Romania, §§ 114-115; Corte EDU, Sez. 2, 03/11/2009, Davran c. Turchia, § 37-38).

7.1.2. Sotto il secondo profilo – quello della garanzia del doppio grado di giurisdizione – viene in rilievo l'art. 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione, il cui primo comma prevede che «ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge». E l'interpretazione giurisprudenziale (Corte EDU, Sez. 4, 20/10/2015, Di Silvio c. Italia, § 50) ha chiarito che tale disposizione regola principalmente questioni istituzionali, «come l'accesso a una corte di appello o la portata del riesame che può essere effettuato da quest'ultima (Shvydka c. Ucraina, n. 17888/12, § 49, 30 ottobre 2014)»; con la conseguenza che gli Stati contraenti dispongono, in linea di principio, di un ampio potere discrezionale per decidere le modalità di esercizio del relativo diritto.

Sempre sotto tale profilo, vengono anche in rilievo le affermazioni contenute nella recente sentenza della Corte EDU, Sez. 1, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia, riferita al sistema del cosiddetto filtro "a quesiti", di cui all'abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. Tali affermazioni, pur essendo riferite a una diversa categoria di giudizio e a un diverso mezzo di impugnazione, sono suscettibili di essere estese anche all'appello penale. Con esse si ribadisce, infatti, che il legislatore, nell'ambito del suo margine di apprezzamento, può imporre requisiti formali, anche rigorosi, per l'ammissibilità dell'impugnazione, a condizione che questi rispettino il principio di proporzionalità, ovvero: non siano tali da vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizione eccessivi formalismi, siano chiari e prevedibili, non impongano eccessivi oneri alla parte impugnante per l'esercizio del diritto di difesa.

7.2. Venendo all'ordinamento interno, deve osservarsi che, dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l'ultima di tali disposizioni – nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Infatti l'espressione "si riferiscono", contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell'art. 581, comma 1, lettera c); con la conseguenza che essa non può che significare "indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", in relazione ai

punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri termini, il richiamato combinato disposto delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell'ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell'art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi; una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dunque, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio di appello sia riferita ai "punti" e non ai "motivi" e che all'esito di tale valutazione il giudice di appello possa giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall'appellante non consegue che il giudice d'appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità. In altri termini, la *plena cognitio* che caratterizza i poteri del giudice d'appello – privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice – viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale.

A tale conclusione non si può opporre il principio del *favor impugnationis* – richiamato nelle sentenze che sono espressione dell'indirizzo interpretativo qui non condiviso – perché tale principio non può che operare nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione, che è delineata non solo dall'art. 597, comma 1, ma anche dall'art. 581, comma 1, lettera c). In altri termini, la necessità di valutare con minore rigore la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di ricorso per cassazione, non può comportare la sostanziale elisione di tale requisito, con la sua riduzione alla sola specificità intrinseca. E non si tratta, come pure affermato in giurisprudenza, di una indebita utilizzazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 581, quale strumento di fatto per una generalizzata "deflazione dei carichi di lavoro", perché la valorizzazione del requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello consente, invece, una selezione razionale delle impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito per quelle che non contengono sufficienti riferimenti "ai punti della decisione", che delimitano la cognizione del giudice d'appello.

7.3. Sul piano sistematico, la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull'esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel

momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicitarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.

Né può essere invocata la necessità di presidiare il "diritto di difesa" in considerazione del fatto che il giudizio d'appello configurerebbe l'ultima possibilità di rivalutazione del merito della vicenda processuale, poiché il giudizio di appello non è configurato come pura e semplice *revisio prioris instantiae*; mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581, 591, 597, comma 1, cod. proc. pen., si ravvisa l'esigenza di delimitare e circoscrivere i poteri del giudice di appello, in modo da rendere effettivo l'*ordo processus*, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella).

Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisorii di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello.

7.4. L'affermazione della necessaria esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone, peraltro, in coerenza con l'attuale indirizzo di riforma legislativa, rappresentato dal disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento

penitenziario”, approvato dalla Camera dei Deputati il 23/09/2015, ed attualmente all’esame del Senato (Atti Senato, n. 2067), diretto, fra l’altro, alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie.

Tale intervento modificativo si muove in una duplice direzione: da un lato, si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l’onere di specificità dei motivi di impugnazione; dall’altro, si interviene sui requisiti formali di ammissibilità dell’impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello. In particolare, l’art. 18 del disegno di legge reca una modifica radicale dell’art. 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., disponendo che la sentenza debba contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali». In sostanza, si riconosce e si rafforza il necessario parallelismo che sussiste fra motivazione della sentenza e motivo di impugnazione, richiedendo, per entrambi, un pari rigore logico-argomentativo. E, in tale ottica, l’art. 21, comma 2, del disegno di legge interviene sull’art. 581 cod. proc. pen., anzitutto prevedendo in via generale che, a pena di inammissibilità, l’enunciazione dei vari requisiti sia “specificata” (laddove invece l’attuale testo dell’art. 581 richiede la specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della decisione censurati, né per le richieste); inoltre, si richiede l’enunciazione specifica anche «delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione e l’omessa o erronea valutazione»; infine, si dispone che l’enunciazione specifica delle richieste comprenda anche quelle “istruttorie”.

Si tratta, dunque, di interventi che, realizzando un collegamento sistematico fra l’art. 581 e l’art. 546 cod. proc. pen. ancora più stretto di quello già esistente, confermano la conclusione che l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti.

7.5. La valorizzazione della specificità dei motivi di appello nel processo risulta pienamente coerente anche con gli sviluppi del modello del processo civile, che risulta caratterizzato – sia nell’interpretazione giurisprudenziale data

alla previgente disciplina, sia nel tenore letterale della disciplina attualmente vigente – dal principio di specificità dell'impugnazione, addirittura con la previsione che, ai fini dell'ammissibilità, assuma rilievo la ragionevole probabilità che l'impugnazione sia accolta.

In particolare, la disciplina dei requisiti formali dell'atto di appello è contenuta nell'art. 342 cod. proc. civ., che, nel testo in vigore prima della modifica introdotta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si limitava a prevedere che l'appello contenesse «l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione», senza peraltro esplicitamente prevedere conseguenze per il difetto di specificità. Tuttavia, le Sezioni Unite civili avevano ricondotto tale patologica ipotesi nell'alveo dell'inammissibilità, ricostruita come conseguenza della nullità di un atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) ed insuscettibile di sanatoria (Sez. U civ., n. 16 del 29/01/2000, Rv. 533632). Le stesse Sezioni Unite civili hanno in seguito ulteriormente precisato i contorni della specificità, anche in relazione alla necessità di correlarsi con il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, chiarendo che, «affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico» (Sez. U civ., n. 23299 del 09/11/2011 Rv. 620062).

La modifica dell'art. 342 cod. proc. civ. introdotta nel 2012 ha fornito pieno riscontro a tale orientamento. Infatti, il nuovo testo del primo comma del predetto articolo ha eliminato il generico riferimento ai "motivi specifici dell'impugnazione", disponendo che l'appello debba essere motivato, e prevedendo espressamente la sanzione di inammissibilità, qualora la motivazione non contenga «l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» (art. 342, primo comma, n. 1), ovvero «l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (art. 342, primo comma, n. 2). Dello stesso tenore sono le prescrizioni introdotte dalla riforma del 2012 anche nel nuovo testo dell'art. 434 cod. proc. civ., dedicato ai requisiti formali dell'atto di appello nelle controversie in materia di lavoro. E, come anticipato, si è parallelamente introdotta, con il nuovo art. 348-bis cod. proc. civ., una nuova causa di inammissibilità dell'appello, sostanzialmente corrispondente alla manifesta infondatezza, che il giudice deve dichiarare con ordinanza – salvo che

nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dello stesso art. 348-*bis* – quando l'impugnazione «non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».

8. Affermata la necessità della specificità, anche estrinseca, dei motivi di appello resta da delinearne l'effettiva portata.

8.1. Un primo profilo problematico, che emerge da pronunce ascrivibili ad entrambi gli orientamenti in contrasto sopra descritti è rappresentato dalla riproposizione, attraverso l'appello, di questioni già di fatto dedotte in prima istanza.

Dal complesso di tali pronunce emergono solo difformità marginali, che si manifestano sotto il profilo del maggiore o minore rilievo attribuito all'uno o all'altro argomento nell'economia complessiva della motivazione, essendo chiaramente individuabile un quadro di riferimento comune, rappresentato, anche in questo caso, dalla maggiore ampiezza dell'ambito di cognizione del giudizio d'appello rispetto al giudizio di cassazione.

E proprio la diversità strutturale tra i due giudizi deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Invece il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nella lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen.; con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera riproposizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argomentativo della sentenza d'appello che ha valutato il fatto.

Per contro – lo si ribadisce – se nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.

8.2. In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Dunque, il giudice d'appello non potrà fare

ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.

8.3. Va infine sottolineato che le considerazioni che precedono riguardano, non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.

9. Deve essere dunque enunciato il seguente principio di diritto:

*"L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata".*

10. Venendo al caso di specie, in applicazione di tale principio, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato deve essere ritenuto infondato.

10.1. L'ordinanza impugnata, emessa d'ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, rilevando che esso constava della mera richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle modalità del fatto», evidenziando che una richiesta così formulata risulta palesemente deficitaria sotto il profilo della motivazione, siccome del tutto priva sia di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione, sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal Tribunale.

10.2. La declaratoria di inammissibilità dell'appello assume rilievo preclusivo rispetto all'esame delle ulteriori doglianze svolte dal ricorrente, relative: all'equivalenza tra le circostanze che – a suo dire – il Tribunale avrebbe ritenuto; alla quantificazione della pena (che si era discostata «in maniera illegittima e immotivata dal minimo edittale»); alla riduzione per le attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo. Si tratta, infatti, di doglianze che non attengono a vizi dell'ordinanza di inammissibilità impugnata, ma a pretesi vizi della sentenza di primo grado, che avrebbero dovuto essere censurati davanti al giudice d'appello con la formulazione di motivi di impugnazione sufficientemente specifici.

11. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/10/2016.


Il Componente estensore

Alessandro Maria Andronio



Il Presidente

Giovanni Canzio





SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il 22 FEB. 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Leonardo SACRIPANTI





## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### II SEZIONE PENALE

NOTIZIA DI DECISIONE N. 2/2024

(su questione nuova od oggetto di contrasto di giurisprudenza)

**Udienza:** 11/01/2024 (CC)

**R.G. Cass.** n. 39694/2023

**Presidente:** S. Beltrani

**Relatore ed estensore:** D. Borsellino

**P.M.:** F.R. Pirrelli (diff.)

**Ricorrente:** El Janati Asmae

**Questione esaminata:** se la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato nel grado precedente non processato *in absentia*, debba essere rilasciata dopo l'emissione della sentenza impugnanda.

**Soluzione adottata:** negativa. La dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato si sia proceduto *in absentia*; la sanzione d'inammissibilità testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall'art. 581, comma 1-quater non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, *in absentia*, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso ad un giudizio d'impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti. (Fattispecie nella quale era stato dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato non processato in primo grado *in absentia*, in difetto di dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnanda).

**Riferimenti normativi:** artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, §§ 1 e 3, Conv. EDU; art. 12 disp. prel.; art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen.

**Riferimenti giurisprudenziali:** questione nuova.

Roma, 15/01/2024

Il presidente del collegio

La Presidente titolare



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### II SEZIONE PENALE

NOTIZIA DI DECISIONE N. 4/2024

(su questione nuova od oggetto di contrasto di giurisprudenza)

**Udienza:** 11/01/2024 (CC)

**R.G. Cass.** n. 38697/2023

**Presidente estensore:** S. Beltrani

**P.M.:** P. Gaeta (conf.)

**Ricorrente:** Salcuni M.

**Questione esaminata:** questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a pena d'inammissibilità, che la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato appellante processato in primo grado *in absentia*, contenuta nello specifico mandato ad impugnare e necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, sia rilasciata dopo l'emissione della sentenza impugnanda

**Soluzione adottata:** manifesta infondatezza. Verificata, attraverso lo specifico mandato ad impugnare, l'effettiva e concreta volontà d'impugnare del soggetto processato *in absentia*, la disposizione sospettata d'illegittimità costituzionale trova la sua *ratio*, in evidente ed insostituibile funzione di garanzia, nell'esigenza ulteriore di verificare l'effettiva validità della preesistente dichiarazione od elezione di domicilio e la persistente volontà dell'assente di ricevere ivi la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'impugnazione, ovvero la sussistenza della volontà di riceverla in un domicilio nuovo, proprio in considerazione del fatto che, nonostante la formale ritualità delle citazioni effettuate nel corso del giudizio del grado precedente, egli è rimasto assente. (Fattispecie nella quale era stato dichiarato inammissibile l'appello perché lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato - processato in primo grado *in absentia* - dopo l'emissione della sentenza impugnanda era sprovvisto della prescritta dichiarazione/elezione di domicilio, ma il ricorrente lamentava l'esistenza in atti e la persistente validità della non revocata elezione di domicilio compiuta, nel corso delle indagini preliminari, in sede d'interrogatorio).

**Riferimenti normativi:** artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.; artt. 420-*bis* e 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen.

**Riferimenti giurisprudenziali:** questione nuova. Vedi Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324-01.

Roma, 15/01/2024

La Presidente titolare

Il presidente del collegio



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**II SEZIONE PENALE**

**NOTIZIA DI DECISIONE N. 5**

**Udienza:** 15/01/2024

**R.G. Cass.** n. 43038/2023

**Presidente:** Anna Petruzzellis

**Relatore:** Piero Messini D'Agostini

**Ricorrente:** Stan Elena Cristina

**Questione esaminata:** se la inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. – nella parte in cui prevede che con l'atto d'impugnazione del difensore di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza sia depositato specifico mandato ad impugnare – possa essere dichiarata senza formalità di procedura.

**Soluzione adottata:** affermativa.

L'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. prevede la procedura *de plano* anche nel caso di ricorso proposto da soggetto non legittimato (come quello di ricorso presentato da difensore privo di specifico mandato nella ipotesi prevista dall'art. 581, comma 1-*quater*), ma non in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581.

Il contrasto fra le due disposizioni va risolto dando prevalenza alla prima, che consente detta procedura nella ipotesi di difetto di legittimazione, potendosi ragionevolmente ritenere che il riferimento all'art. 581 nella sua interezza, in detto comma, sia rimasto invariato solo per un difetto di coordinamento tra norme e quindi che debba intendersi escluso dal divieto di applicazione della procedura *de plano* il caso di inammissibilità previsto dal comma 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen., inserito dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi: artt. 610, comma 5-*bis*, 591, comma 1, 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen.

**Roma, 18 gennaio 2023**

La Presidente del collegio e titolare

08149-23



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 198/03 in quanto:

- disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposte dalla legge

Composta da:

ALFREDO GUARDIANO  
GIUSEPPE DE MARZO  
RENATA SESSA  
EGLE PILLA  
DANIELA BIFULCO

- Presidente -  
- Relatore -

Ord. n. sez. 445/2023  
UP - 07/02/2023  
R.G.N. 16076/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile DELL'AGUZZO ANTONIETTA

nel procedimento a carico di:

DI PAOLO DANIELE nato a ROMA il 02/06/1984

avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO

che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

### **Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificati i fatti contestati a Daniele Di Paolo nei termini originari, prima che il Tribunale ritenesse configurabile il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., ossia come lesioni volontarie (capi B e C) e lesioni colpose (capo D), ha rideterminato la pena e ridotto il risarcimento del danno. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha compensato tra le parti le spese legali, considerata la parziale soccombenza della parte civile con riferimento all'entità del risarcimento dei danni liquidati.
2. Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto di escludere del tutto la rifusione delle spese nonostante la conferma dell'affermazione di responsabilità e solo in ragione della minore entità dei danni riconosciuti.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

### **Considerato in diritto**

1. Occorre premettere, in rito: a) che il ricorso è tempestivo, in quanto presentato in data 26 febbraio 2022, in relazione a sentenza emessa il 14 gennaio 2022 e depositata all'interno del termine di quindici giorni, di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; b) che, a margine dell'atto di costituzione di parte civile, Antonietta Dell'Aguzzo, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia, ha conferito al difensore, avv. Francesco Valentini, mandato difensivo e procura speciale ai sensi dell'art. 100 e 122 cod. proc. pen. «valida in questa e in ogni successiva fase e grado, ivi compresa la facoltà di proporre impugnazione [...]».
2. Ciò posto, le doglianze prospettate dalla ricorrente non appaiono caratterizzate da manifesta infondatezza, dal momento che la decisione della Corte territoriale di compensare integralmente tra le parti le spese legali, considerata la parziale soccombenza della parte civile con riferimento all'entità del risarcimento dei danni liquidati, solleva la questione della conformità a diritto della conclusione, alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza civile e ricordato in motivazione da Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, Rv. 281436 - 03, secondo il quale, in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale

dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Sez. 3, n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810). Siffatto orientamento si correla alla soluzione della giurisprudenza secondo la quale, anche in ambito penale, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110 - 01).

3. A fronte di un ricorso che, alla stregua delle regole del codice di rito penale, risulta non inammissibile, si pone il problema, poiché l'impugnazione riguarda esclusivamente le statuizioni civili, dell'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

4. In assenza di una disciplina transitoria, sono immediatamente emersi due orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte, i quali, al fine di verificare l'incidenza che sulla questione assumono le conclusioni di Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista Rv. 236537 - 01, si sono confrontati con alcuni dei tratti caratterizzanti la normativa processuale, per vero appena tratteggiata dal legislatore delegato più nei suoi obiettivi che nei concreti snodi operativi.

5. Secondo un primo filone giurisprudenziale, del quale sono espressione Sez. 2, n. 2854 del 11/01/2023, FCA Italy s.r.l. e Sez. 2, n. 02/02/2023, n. 6690 [ma nello stesso risultano le seguenti notizie di decisione: Sez. 3 n. 2/23 (R.G. 28073/22); Sez. 4, n. 2/23 (R.G. 21454/22); Sez. 3, n. 3/23 (nella notizia di decisione viene indicato il n. R.G. 20368/22)], la norma è destinata a ricevere immediata applicabilità.

Sez. 2, n. 2854 del 2023 muove dal presupposto, per vero coerente con le indicazioni della Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022 (pubblicata sul S.O. n. 5 alla *Gazzetta ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2022), secondo cui «venuto meno il collegamento tra la pretesa risarcitoria e il processo penale, la tutela degli interessi civili sarà assicurata dalla *traslatio* della domanda civile



nella sua sede naturale, in tal mondo realizzandosi anche l'esigenza che informa tutta la riforma del processo penale, improntata alla riduzione del carico lavorativo dei giudici della impugnazione penale, ferma restando la tutela degli interessi civili» e giunge alla conclusione in forza della quale il «giudice al quale proporre l'impugnazione, infatti, resta quello penale anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili. La sua competenza, tuttavia, è circoscritta alla sola verifica della ammissibilità dell'impugnazione, dal positivo vaglio della quale deriva, quale effetto automatico, la prosecuzione del processo davanti al giudice civile». Secondo tale prospettiva, non sussistono esigenze di tutela di ragioni di affidamento della parte impugnante, nei termini evidenziati da Sez. U Lista, poiché il giudice al quale l'impugnazione va proposta resta quello penale e anche la regola di giudizio è invariata (dal che deriva che nessun pregiudizio soffrono tutte le parti processuali).

Con un percorso che approfondisce la questione alla luce dell'emersione del contrario orientamento del quale si dirà subito *infra*, Sez. 2, n. 6690 del 2023: a) ribadisce che Sez. U Lista si era occupata di questione nella quale veniva in rilievo l'*an* del diritto a impugnare, trattandosi della verifica circa la perdurante facoltà di proporre appello, agli effetti penali, in capo alla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa nei processi relativi ai reati di ingiuria e diffamazione, nonostante l'abrogazione per legge di tale rimedio; b) osserva che «alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello d'impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio -, ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora *in fieri*, il principio *tempus regit actum* deve essere riferito al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto» (Sez. 6, n. 10260 del 14/2/2019, Cesi, Rv. 275201-01); c) critica il riferimento dell'opposto orientamento, come criterio discriminante, alla data di emissione della sentenza, poiché «la data della pronuncia della sentenza impugnata non dovrebbe avere alcun rilievo: l'impugnante che eserciti il proprio diritto, a partire dal 30 dicembre 2022, è a conoscenza della nuova disposizione e quindi del possibile rinvio al giudice civile, indipendentemente dal fatto che la sentenza impugnata sia stata emessa prima o dopo tale data»; d) ritenuto che l'*actus* nella sequenza procedimentale rilevante (impugnazione per i soli interessi civili) è quello della decisione del giudice di appello o della Corte di cassazione, osserva che la prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile dello stesso grado, prevista dalla nuova norma, non arreca un pregiudizio alla parte che abbia impugnato prima della entrata in vigore della nuova disposizione; e) rileva, infatti, che la disciplina dettata dal comma 1-*bis* dell'art. 573 del codice di rito

impone, a seguito del rinvio per la prosecuzione, alla parte interessata o alle parti interessate l'onere di riassumere il processo dinanzi al giudice civile al quale esso è stato rinviato per la prosecuzione; f) conclude, nel senso che, con l'atto di riassunzione, anche in base alla nuova disposizione, la parte impugnante avrà modo, se necessario, di emendare l'atto di appello o il ricorso per cassazione, mentre la controparte avrà la possibilità di contraddire e replicare mediante nuove memorie difensive; tutto ciò alla stregua di invariate regole di giudizio.

Entrambe le ordinanze rimettono gli atti al Primo Presidente, con una soluzione che appare, in effetti, pur a fronte della scarna disciplina processuale, non in linea con la ricostruita necessità di un atto di riassunzione, che impone alla parte di assumere un'autonoma iniziativa destinata ad investire il giudice della richiesta di decisione.

6. Secondo un opposto orientamento del quale sono espressione, allo stato, Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023 e Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, la norma non sarebbe applicabile ai procedimenti pendenti, ma solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.

Entrambe le decisioni valorizzano il pregiudizio che la nuova disciplina è suscettibile di arrecare alla posizione di chi abbia già proposto impugnazione.

Sez. 5, n. 3990 del 2023, osserva che il comma 1-*bis* dell'art. 573 suppone che il giudice penale, investito di un'impugnazione circoscritta ai soli effetti civili, debba limitarsi ad una valutazione di non inammissibilità, per poi affidare la decisione sui restanti profili al giudice o alla sezione civile competente, che applicherà la normativa processual-civilistica (come si desume dal fatto che il comma 1-*bis* dell'art. 573 aggiunge che il giudice civile, investito del procedimento, decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile; come visto, il punto è condiviso da Sez. 2, n. 6690 del 2023).

Ora, secondo siffatta prospettiva, l'espressione «rinvio per la prosecuzione» non appare affatto equivalente all'espressione «rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello», dal momento che la prosecuzione risulta essere l'effetto del rinvio, senza che sia configurabile alcun atto di impulso della parte interessata (e, si ripete, nonostante la contraria affermazione di principio, anche Sez. 2, n. 6690 del 2023, nel disporre il rinvio al Primo Presidente, tradisce la medesima conclusione operativa; per la mancata previsione, nel testo della norma, di un atto di riassunzione, v. anche Sez. 5, n. n. 4902 del 16/01/2023). Ne discende che l'impugnante ai soli effetti civili ha l'interesse, nell'incertezza sull'attribuzione di un termine per adeguare il contenuto degli atti a diverse regole decisorie, a costruire il proprio atto di impugnazione in modo da poter

affrontare un giudizio di legittimità retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali doveva essere superato il vaglio di ammissibilità.

In tale contesto e, in sintesi, quanto alla portata logico – giuridica della sentenza Lista, che assume rilievo indipendentemente dalla concreta occasione nella quale sono stati affermati i principi dei quali si dirà e che vanno declinati in relazione alle singole evenienze processuali delle cui regolamentazione si tratta, Sez. 3990 del 2023 ricorda la puntualizzazione per la quale il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo *actus* e al *tempus* del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla. Le Sezioni Unite, al riguardo, sottolineano l'importanza della tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo", poiché il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge. In altri termini, il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto.

Tale soluzione è coerente con l'esigenza di assicurare alla parte tutto il tempo che il legislatore le riconosce per conformare il concreto contenuto dell'atto di impugnazione alle regole alla stregua delle quali esso verrà deciso.

È, pertanto, necessaria un'attenta ricognizione del contenuto delle singole innovazioni, sì da rapportarsi in modo ragionevole alla ricostruzione della disciplina regolatrice della specifica attività processuale in sé considerata (*l'actus*) nei casi di successione di norme nel tempo. Il procedimento penale è infatti caratterizzato - per sua natura - non solo dalla correlazione tra più attività poste in essere da soggetti distinti, ma dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro, la cui considerazione è decisiva ai fini dell'individuazione del regime giuridico dell'atto da compiersi nella vigenza di una nuova disposizione.

Va, peraltro, rilevato, a fronte di tale premessa, che la correlazione dell'innovativo rinvio per la prosecuzione al giudice civile con il contenuto dell'atto di impugnazione rende non pertinente al caso concreto la peraltro condivisa considerazione di Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv.

282808 – 01, secondo la quale, quando la modifica normativa non riguardi l'atto di impugnazione in quanto tale ovvero il regime stesso dell'impugnazione, ma si traduca nell'introduzione di una nuova regola processuale sulla istruttoria in appello, debba applicarsi anche ai procedimenti di impugnazione pendenti. Nel caso di specie, Sez. U., n. 11586 del 2022 hanno coerentemente osservato che, proprio seguendo quanto affermato dalle Sez. U, Lista circa la necessità di individuare l'*actus* per definire il corretto parametro intertemporale, deve riconoscersi che la regola posta dal comma 3-*bis* dell'art. 603 cit. riguarda una regola procedimentale del giudizio di appello, che viene ad operare nel caso di ribaltamento della precedente decisione assolutoria, regola che è posta in relazione alla presunzione costituzionale di non colpevolezza e al paradigma dell'oltre ogni ragionevole dubbio e che deve trovare immediata applicazione ai sensi dell'art. 11, primo comma, preleggi.

A tali considerazioni, calibrate sul versante processuale, Sez. 5, n. n. 4902 del 16/01/2023 aggiunge il rilievo in forza del quale «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)» (Corte cost., sent. n. 182 del 2021). Si osserva, altresì, sempre sul piano del mutamento delle regole sostanziali di giudizio che discendono dall'investitura al giudice civile, che, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., si determina una piena *translatio* del giudizio sulla domanda civile, sicché il giudice civile competente per valore in grado di appello, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (Sez. 3 civ., n. 15859 del 12/06/2019, Rv. 654290 – 01; conf., *ex plurimis*, Sez. 3 civ., n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433 – 01; Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267 - 01).


Secondo quest'ultimo orientamento, vengono in rilievo profili caratteristici del giudizio di impugnazione "proseguito" in sede civile rispetto ai quali valgono i medesimi argomenti "sostanziali" sviluppati dalla sentenza Lista con riguardo al regime delle impugnazioni; d'altra parte, è solo correlando l'operatività dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. alla deliberazione della sentenza impugnata che risulta possibile assicurare l'affidamento dell'impugnante circa la "coerenza"

della propria impugnazione con tutti gli aspetti significativi del giudizio di impugnazione cui è destinata a dar vita.

7. Conclusivamente alla disamina dei due orientamenti, tenuto conto delle esigenze di tutela dell'affidamento della parte impugnante sul quadro regolatorio del suo diritto di impugnazione, quale vigente per tutto il tempo che il legislatore mette a sua disposizione per l'esercizio di siffatta facoltà, sarebbe necessario interrogarsi, nella prospettiva recepita dalle due sentenze della V sezione sopra menzionate (la n. 3990 e la n. 4902 del 2023), se si debba aver riguardo alla data di emissione della sentenza (ossia di pronuncia del dispositivo), che rappresenta il momento nel quale viene a giuridica esistenza la decisione, o alla data di deposito della sentenza, che, pur non identificandosi con il termine a partire del quale il diritto di impugnare può essere esercitato, è, sul piano logico-giuridico, più significativa del primo.

Il tema sorge se si pone mente al fatto che, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la rinuncia all'impugnazione è valida solo se effettuata dopo che il diritto di impugnare è sorto (si afferma, infatti, che la rinuncia al ricorso formulata prima del deposito della sentenza impugnata, per la sua natura di negozio processuale abdicativo, non può considerarsi valida in quanto presuppone l'avvenuto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto e, comunque, che sia già sorto il diritto all'impugnazione, con la conseguenza che essa non può precludere una successiva tempestiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato: v., ad es., Sez. 1, n. 39219 del 12/02/2014, Argint, Rv. 260510 - 01; Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254342 - 0) e che, secondo la prevalente giurisprudenza, è inammissibile per genericità l'impugnazione con la quale si censura un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata *ex post*, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (v., ad es., Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 - 01).

Da questo punto di vista, si potrebbe ritenere che, a fronte di una sentenza emessa il 28 dicembre 2022, con motivazione depositata nel gennaio 2023, non vi sarebbe necessità alcuna di tutelare un affidamento su un quadro regolatorio ormai superato nel momento in cui prende a decorrere il termine per impugnare. In effetti, il riferimento alla data del deposito della sentenza, pur non rappresentando necessariamente, come si ricordava sopra, il momento a partire dal quale il diritto all'impugnazione può essere esercitato, coincide con esso o lo precede e quindi, per un verso, soddisfa l'esigenza di tutela dell'affidamento, per



altro verso, evita una prolungata applicazione di norme processuali che non troverebbe più alcuna giustificazione e, per altro verso ancora, soddisfa l'esigenza di individuare un termine unitario di applicazione dell'innovazione processuale che resti insensibile alle date eventualmente diverse di proposizione degli atti di impugnazione nei processi soggettivamente complessi, nei quali siano presenti più parti civili o una parte civile e un responsabile civile.

8. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rimesso, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., alle Sezioni Unite sulla seguente questione:

«se l'art. 573, comma 1-bis, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022».

**P.Q.M.**

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 07/02/2023


Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Alfredo Guardiano



# dossier

XIX Legislatura

12 dicembre 2023

Disposizioni integrative e correttive del d.lgs.  
n. 150/2022  
(Riforma del processo penale)

A.G. 102

Ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 198



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

TEL. 06 6760-9148 [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it) - [@CD\\_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 102

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0029

## INDICE

- Lo schema di decreto legislativo ..... 3

### **Schede di lettura**

- Articolo 1 (*Modifiche al codice penale*).....23
- Articolo 2 (*Modifiche al codice di procedura penale*) .....28
- Articolo 3 (*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) .....80
- Articolo 4 (*Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283*) .....84
- Articolo 5 (*Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689*) .....87
- Articolo 6 (*Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*).....89
- Articolo 7 (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*) .....90
- Articolo 8 (*Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*).....92
- Articolo 9 (*Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità*).....96
- Articolo 10 (*Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello*).....98
- Articolo 11 (*Clausola di invarianza finanziaria*)..... 100



## Lo schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto correttivo in esame (**A.G. 102**), reca disposizioni **integrative e correttive** del decreto legislativo n. 150 del 2022, adottato in attuazione della delega conferita con la [legge n. 134 del 2021](#).

L'articolo 1, comma 4, della legge di delega prevede che il governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del d.lgs. n. 150 del 2022, **entro due anni** dalla data di entrata in vigore di tale decreto e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Lo schema è stato assegnato alle **Commissioni II (Giustizia) della Camera e 2<sup>a</sup> (Giustizia) del Senato**.

L'articolo 1, comma 2, della legge n. 134 del 2021 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere dopo l'acquisizione del **parere della Conferenza unificata**. Tuttavia, il testo trasmesso è **privo di tale parere**, nonché di quello del Garante per la protezione dei dati personali. Pareri che il Governo si riserva di trasmettere non appena acquisiti (c.d. **assegnazione con riserva**).

Le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere **entro il 5 febbraio 2024**.

In sintesi, la **riforma del processo penale** è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In merito, il Parlamento ha approvato la [legge n. 134 del 2021](#), che delega il Governo ad operare, entro un anno, una significativa riforma del codice di procedura penale con l'obiettivo di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e alla tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata. In attuazione della delega, il Governo ha emanato il [decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022.

L'entrata in vigore del decreto, inizialmente prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, è stata postposta al 30 dicembre 2022 dall'articolo 6 del [decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162](#). Il medesimo decreto ha inoltre apportato modifiche alla disciplina transitoria prevista dal

decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale (articoli da 5-bis a 5-terdecies).

Per approfondimenti sui contenuti della riforma si rinvia al relativo [dossier](#).

Si segnala inoltre la dettagliata [Relazione](#) dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.

• ***La riforma del processo penale nel Programma nazionale di ripresa e resilienza.***

La riforma del processo penale, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano (in merito si veda l'approfondimento sulle misure per la giustizia previste dal PNRR).

In particolare, in sede europea il nostro Paese ha assunto l'impegno a:

- ✓ rivedere il sistema delle notificazioni;
- ✓ prevedere un uso più diffuso di procedure semplificate e del deposito telematico dei documenti;
- ✓ introdurre norme semplificate in materia di prove;
- ✓ prevedere la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa;
- ✓ estendere la possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno;
- ✓ introdurre un sistema di monitoraggio a livello di tribunale;
- ✓ aumentare la produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali.

Per realizzare la riforma, il PNRR prevede i seguenti traguardi:

- ✓ che l'approvazione definitiva della legge delega (M1C1-30) debba intervenire entro il quarto trimestre (T4) del 2021 (obiettivo raggiunto con la legge n. 134 del 2021);
- ✓ che i decreti delegati (M1C1-36) debbano essere emanati entro il quarto trimestre (T4) del 2022 (sullo schema di decreto legislativo A.G. 414 si sono già espresse favorevolmente le competenti commissioni parlamentari, v. infra);
- ✓ che la riforma del processo penale (M1C1-37), con l'adozione di tutti i regolamenti e delle disposizioni attuative necessarie, acquisti efficacia entro il secondo trimestre (T2) del 2023.

A partire dal 2026 si dovranno quindi raggiungere gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti penali (M1C1-46). In particolare, per il mese di giugno del 2026 è richiesta la riduzione del 25% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.

Gli ultimi dati disponibili, che registrano le variazioni intervenute entro il primo semestre del 2023, riportano una riduzione dei tempi dei procedimenti penali pari al 29%.

	Tribunale	Corte d'Appello	Cassazione	TOTALE	var% rispetto baseline
<b>baseline 2019</b>	<b>392</b>	<b>835</b>	<b>166</b>	<b>1.392</b>	
2020	516	1.188	238	1.942	39,5%
2021	414	906	184	1.504	8,0%
I sem 2022	356	701	141	1.199	-13,9%
2022	366	755	132	1.253	-10,0%
I sem 2023	275	613	101	989	-29,0%
var% rispetto baseline	-29,7%	-26,6%	-39,1%	-29,0%	
var% Isem23 vs Isem22	-22,7%	-12,6%	-28,2%	-17,5%	

Fonte: Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa e Ufficio statistico delle Corti di Cassazione

## L'attuazione della delega per la riforma del processo penale: il decreto legislativo n. 150 del 2022.

Il decreto legislativo [10 ottobre 2022, n. 150](#), emanato in attuazione della **delega** per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, conferita con la [legge n. 134 del 2021](#), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022.

Sullo schema di decreto legislativo ([A.G. 414](#)), sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, che si sono espresse in senso favorevole, e della [Conferenza Unificata](#), limitatamente alle disposizioni in materia di giustizia riparativa, come prescritto dall'art. 1, comma 2, della legge delega. Il Governo ha altresì richiesto il parere del [Consiglio superiore della magistratura](#) e del [Garante per la protezione dei dati personali](#).

Il decreto legislativo si componeva originariamente di **99 articoli** suddivisi in 6 Titoli (per un commento più analitico del contenuto della riforma si rinvia al [Dossier del Servizio studi](#)). L'articolo 6 del [decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162](#) ha aggiunto l'articolo 99-bis al fine di differire l'**entrata in vigore** del decreto, ordinariamente prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (1° novembre 2022), al **30 dicembre 2022**.

Il **Titolo I** (articoli da 1 a 3) introduce **modifiche** in ciascuno dei tre libri che compongono il **codice penale**:

- interviene sul **Libro I** del codice penale, relativo ai **reati in generale**, per modificare le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, circostanze attenuanti comuni del reato, esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, determinazione e pagamento rateale dall'ammenda o della multa,

remissione della querela, sospensione della prescrizione, sospensione condizionale della pena, sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ulteriori interventi hanno finalità di coordinamento del codice penale con le modifiche apportate dalla riforma e concernono il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e la conversione della pena pecuniaria non eseguita;

- apporta una serie di modifiche al **Libro II** del codice penale per quanto riguarda in particolare il **regime di procedibilità di alcuni delitti** contro la persona o contro il patrimonio, al fine di ampliare i casi di procedibilità a querela e conseguire quindi effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell'ottica di una maggiore efficienza del processo penale;
- modifica le condizioni di procedibilità intervenendo anche sul **libro III** del codice penale, dedicato alle contravvenzioni, per estendere la **procedibilità a querela** per i reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e di molestia o disturbo alle persone.

Il **Titolo II** (articoli da 4 a 40), suddiviso in 11 capi, contiene **modifiche al codice di procedura penale**.

Il **Capo I** (artt. 4-5) interviene sul Libro I, relativo ai Soggetti, per:

- disciplinare il **rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sulla competenza territoriale** (nuovo art. 24-bis c.p.p.): si tratta di un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte di cassazione per definire questioni sulla competenza per territorio in ambito penale. Il nuovo istituto è costruito sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza;
- apportare alcune modifiche alla disciplina dell'assunzione della qualità di imputato, dei termini e delle formalità per la costituzione di parte civile, delle **informazioni da fornire alla persona offesa dal reato**.

Il **Capo II** (artt. 6-11) apporta modifiche al Libro II del codice relativo agli Atti. In particolare:

- nell'ambito di un più generale processo di transizione digitale del procedimento penale, introduce una disciplina unitaria per la formazione degli atti con modalità digitali, nel rispetto di determinati requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e idoneità dell'atto redatto come documento

informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge. Si tratta della **nuova disciplina del processo telematico** (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.), con riguardo alla formazione dell'atto, al deposito telematico e al fascicolo informatico;

- in un'ottica di snellimento di adempimenti e di accelerazione dei tempi procedurali, apporta innanzitutto alcune modifiche consequenziali rispetto agli interventi finalizzati a consentire la formazione e conservazione degli **atti in formato digitale** oppure analogico, estendendo i relativi principi **anche** alla disciplina di formazione di alcuni atti **del giudice**. Disciplina inoltre l'**accesso** ai programmi di **giustizia riparativa** e l'ipotesi in cui la mancata comparizione del querelante all'udienza integri la fattispecie di **remissione tacita di querela**;
- inserisce nel codice di procedura penale un nuovo titolo (Titolo II-bis, **artt. 133-bis e 133-ter c.p.p.**), al fine di introdurre una disciplina generale e uniforme delle modalità di **partecipazione a distanza agli atti e alle udienze** attraverso collegamenti audiovisivi, idonei a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti coinvolte;
- integra la disciplina della documentazione degli atti processuali (di cui al Titolo III del Libro II), includendovi le **registrazioni audio e video** quali forme ordinarie di documentazione;
- apporta diverse modifiche alla disciplina delle **notificazioni**, contenuta nel Titolo V del Libro II del codice di procedura penale, al fine di snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l'efficienza processuale, assicurando al contempo l'effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche. Per effetto delle modifiche, la **modalità telematica** diviene quella **principale e generalizzata** per eseguire le notificazioni nei confronti dei vari soggetti interessati dal procedimento penale;
- interviene sulla disciplina dei **termini processuali**, di cui al Titolo VI del Libro II, per coordinarla con le modifiche introdotte in tema di processo penale telematico. La disposizione interviene in particolare sulle regole generali in materia di termini applicabili agli **atti compiuti con modalità telematiche** e remissione in termini in caso di scadenza termine previsto a pena di decadenza durante malfunzionamento tecnico; si disciplinano infine le ipotesi di **malfunzionamento dei sistemi informatici** del Ministero della giustizia.

Il **Capo III** (art. 12) interviene sulla disciplina della formazione della prova (Libro III del codice) per introdurre il nuovo articolo 252-bis, che

disciplina il **rimedio avverso il decreto di perquisizione illegittimo**; si tratta di un rimedio esperibile da parte dell'indagato ovvero della persona nei cui confronti sia stata disposta o eseguita una perquisizione al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Il **Capo IV** (artt. 13-14) interviene sulla disciplina delle misure cautelari, di cui al Libro IV del codice di rito, per:

- dare attuazione ad alcune disposizioni della legge delega in materia di accesso ai programmi di giustizia riparativa, utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza, disciplina del processo in assenza dell'imputato (in caso di latitanza) nonché per coordinare la disciplina delle misure cautelari con le modifiche introdotte in tema di processo telematico;
- intervenire in materia di misure cautelari reali, per escludere l'applicabilità del sequestro conservativo (e della relativa conversione in pignoramento) a garanzia del pagamento della pena pecuniaria.

Il **Capo V** (artt. 15-23) riforma la disciplina delle **indagini preliminari** e dell'**udienza preliminare** di cui al Libro V del codice di procedura. In particolare, la riforma interviene sulla **notizia di reato** per:

- modificare l'art. 335 c.p.p., precisando i presupposti per l'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito;
- prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo (nuovo art. 335 bis);
- consentire al giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, di ordinare al pubblico ministero di provvedere all'iscrizione (nuovo art. 335 ter);
- introdurre l'istituto della **retrodatazione su richiesta di parte** nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione (nuovo art. 335-quater).

Il decreto legislativo, inoltre:

- modifica la disciplina dell'**attività a iniziativa della polizia giudiziaria** in materia di recapiti da fornire in sede di identificazione, partecipazione a distanza in caso di assunzione di informazioni sommarie da parte della polizia giudiziaria, e possibilità di documentare tali informazioni mediante riproduzione fonografica. Si interviene inoltre sulla disciplina delle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria, specificandosi che il pubblico ministero deve comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato;

- analogamente, provvede in relazione alle attività del pubblico ministero, consentendo la partecipazione a distanza agli accertamenti tecnici non ripetibili e all'interrogatorio della persona sottoposto alle indagini, la **riproduzione fonografica** delle sommarie informazioni rese al PM e, più in generale, che alla **documentazione degli interrogatori** si possa procedere anche con **mezzi di riproduzione audiovisiva** o con mezzi di riproduzione fonografica;
- interviene sulla disciplina dell'**arresto in flagranza** e del **fermo**. Le novelle, in conseguenza delle nuove disposizioni sul processo telematico, introducono l'obbligo di allegare in forma di documento informatico la comunicazione consegnata all'arrestato o al fermato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Inoltre, è inserita la possibilità per il giudice di autorizzare l'arrestato, il fermato o il difensore che ne facciano richiesta, ad intervenire a distanza nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo;
- interviene sulla disciplina delle **indagini difensive** apportandovi modifiche consequenziali alla riforma relativa alla redazione e sottoscrizione degli atti processuali in forma di documento informatico e deposito telematico. In particolare è prevista la possibilità di documentare anche mediante riproduzione fonografica le informazioni che il difensore o il sostituto acquisiscono dalle persone in grado di riferire circostanze utili ed è disciplinato il **fascicolo informatico del difensore**.

La riforma, inoltre, interviene sulla disciplina della **chiusura delle indagini preliminari**; le novelle:

- riformano i **termini di durata delle indagini preliminari**, rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede e disciplinando altresì la **proroga** dei termini e la loro **durata massima**;
- stabiliscono i termini entro i quali il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione;
- sostituiscono, con riguardo alla richiesta di archiviazione, l'"infondatezza della notizia di reato" con l'**impossibilità** di formulare, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, una **ragionevole previsione di condanna** o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;
- introducono l'obbligo di inserire nell'avviso del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, l'informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di **giustizia riparativa**;
- configurano l'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello in termini di **discrezionalità**, prevedendo tra i

presupposti dell'avocazione stessa la **mancata notifica dell'avviso di conclusione** delle indagini preliminari entro i termini di legge;

- modificano la disciplina della **riapertura delle indagini**, autorizzata dal giudice su richiesta del PM, prevedendo che la richiesta sia respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che possano determinare l'esercizio dell'azione penale;
- **coordinano** la disciplina sulle indagini relative a reato commesso da persone ignote con la nuova disciplina in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato;
- introducono la nuova disciplina del **differimento della notifica dell'avviso di conclusione** delle indagini, individuando i casi in cui il PM può presentare richiesta motivata di differimento al procuratore generale presso la corte di appello e prevedono la facoltà per la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale quando quest'ultimo, alla scadenza dei termini non abbia esercitato l'azione penale;
- individuano i **rimedi alla stasi del procedimento** dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale.

Per quanto riguarda la disciplina dell'**udienza preliminare**, il provvedimento contiene anzitutto la riforma della **disciplina del processo in assenza** e prevede:

- la modifica dei **presupposti** sulla base dei quali il giudice dichiara l'imputato assente, distinguendo le situazioni idonee a dimostrare la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato dalle situazioni in cui quella conoscenza si può ritenere sussistente perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (per la quale la riforma individua alcuni elementi sintomatici);
- che se, prima della decisione, **l'imputato compare**, il giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza, restituendo l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto solo in presenza di precisi presupposti;
- che quando l'assenza è dovuta ad assoluta **impossibilità di comparire** per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvii ad una nuova udienza e disponga la notificazione dell'ordinanza all'imputato;
- l'introduzione della nuova disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato;

- che, in pendenza delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere, il giudice che l'ha pronunciata assuma, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Ulteriori interventi sull'udienza preliminare sono relativi ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, alla possibilità di svolgere a distanza l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, alla modifica dell'imputazione in caso di mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l'imputazione, alla modifica della regola di giudizio con la previsione della sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. È infine integrato il contenuto del decreto che dispone il giudizio con l'avviso all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il **Capo VI** (artt. 24-29) reca modifiche ai **procedimenti speciali**, disciplinati dal Libro VI del codice. In particolare, il decreto legislativo:

- modifica le condizioni per l'accoglimento della richiesta di **giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria**, subordinando tale integrazione alla realizzazione di una economia processuale, rispetto ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. Con riguardo alla decisione del giudizio abbreviato, la riforma prevede **un'ulteriore riduzione della pena di un sesto**, disposta dal giudice dell'esecuzione, **qualora non sia stata promossa impugnazione**;
- interviene invece sulla disciplina del **patteggiamento**. Pur restando immutati i presupposti per la richiesta, la riforma prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera 2 anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero **possa estendersi alle pene accessorie** e alla loro durata e che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Con ulteriori novelle si prevede, inoltre, l'irrelevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale;
- intervenendo sulla disciplina del giudizio direttissimo, coordina la disciplina in materia di citazione con le novelle apportate ai requisiti del decreto che dispone il giudizio;
- **incrementa le possibilità di accesso ai riti premiali** a fronte del decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il **giudizio immediato**: quando l'imputato avanza richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria, e il GIP glielo nega, la riforma prevede che l'imputato possa avanzare

richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria o richiesta di patteggiamento; quando l'imputato intende richiedere il patteggiamento, ma non trova d'accordo il PM, oppure quanto la richiesta è rigettata dal GIP, la riforma prevede che l'imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato;

- interviene sulla disciplina del **procedimento per decreto** per:
  - estendere da 6 mesi a un anno, dall'iscrizione del nome dell'indagato sul registro di cui all'art. 335 c.p.p., il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l'emissione del decreto;
  - stabilire che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini di 5 o 2 anni – a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione – anche il pagamento della pena pecuniaria;
  - prevedere che se il condannato rinuncia all'opposizione possa essere ammesso a pagare, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, la pena pecuniaria ridotta di un quinto;
  - introdurre la possibilità - per l'indagato che ne faccia richiesta prima dell'azione penale - di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
- interviene sulla disciplina della sospensione del procedimento penale con **messa alla prova dell'imputato**, completando, con la disciplina processuale, l'attuazione della delega concernente la riforma dell'istituto. Le novelle intervengono per introdurre la possibilità per il pubblico ministero di avanzare la richiesta di messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).

Il **Capo VII** (artt. 30-31) interviene sul Libro VII del codice di procedura, relativo al **giudizio di primo grado**. In particolare, le novelle relative al **dibattimento**, introducono l'istituto del **calendario delle udienze** dibattimentali e della discussione; coordinano con le nuove disposizioni sul processo telematico la disciplina della sottoscrizione e trascrizione del verbale, introducendo l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata del Presidente; completano la riforma del **processo in assenza** nella fase dibattimentale, con particolare riguardo ai **rimedi per l'imputato** contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare; prevedono in relazione alle richieste di prova, che le parti illustrino le rispettive richieste di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità e che, in caso di mutamento del giudice a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la **riassunzione della prova dichiarativa** già assunta; prevedono la possibilità con il consenso delle parti, di svolgimento a distanza dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone imputate in procedimento connesso e delle parti private; inseriscono il deposito

preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica; prevedono la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti; introducono - in caso di nuove contestazioni emerse in sede dibattimentale - la possibilità per l'imputato di accedere ai riti premiali e regolano l'ipotesi di nuove contestazioni all'imputato non presente.

La riforma, inoltre, reca **la disciplina processuale** dell'ampia riforma delle pene detentive brevi introdotta dal decreto legislativo (v. infra). Con l'inserimento nel codice di rito del nuovo art. 545-bis c.p.p., le novelle delineano il procedimento attraverso il quale si arriva alla **decisione sulla sostituzione della pena detentiva**, anticipando quindi l'applicazione delle sanzioni sostitutive già **in fase di cognizione**.

Il **Capo VIII** (art. 32) interviene sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per modificare la disciplina della **citazione diretta a giudizio**. In primo luogo la riforma **estende** il campo d'applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la **pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni**, così da ridurre il ricorso all'udienza preliminare; inoltre, la riforma introduce una **udienza predibattimentale** in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di **udienza filtro**), nell'ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Il **Capo IX** (artt. 33-37) riforma la **disciplina delle impugnazioni**. In particolare, la riforma:

- interviene sulle **disposizioni generali** che disciplinano le impugnazioni, attuando i principi di delega relativi al rapporto tra **azione civile** esercitata nel processo penale e dichiarazione di **improcedibilità dell'azione penale** per superamento dei termini di durata massima del giudizio. La riforma prevede che alla improcedibilità – così come all'impugnazione per i soli effetti civili – faccia seguito il trasferimento della decisione dal giudice penale al giudice civile, che potrà pronunciarsi anche usando le prove acquisite nel processo penale. Inoltre, la disposizione amplia le ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, con riguardo al rispetto delle norme sull'elezione di domicilio, sull'impugnazione da parte

del difensore dell'imputato assente e sull'enunciazione dei motivi. Infine, la disciplina della presentazione dell'atto di impugnazione è coordinata con le nuove disposizioni sul deposito telematico degli atti;

- modifica la disciplina dell'**appello** in attuazione della delega prevedendo anzitutto una estensione le ipotesi di inappellabilità delle sentenze e una estensione dell'applicabilità del concordato anche con rinuncia ai motivi in appello. La riforma inoltre prevede che l'appello possa essere celebrato attraverso un **rito camerale non partecipato dalle parti** e basato su contraddittorio scritto, lasciando alle parti stesse la possibilità di chiedere la partecipazione e alla corte la possibilità di scegliere in tal caso tra camera di consiglio partecipata o udienza pubblica. Modifiche sono introdotte anche per disciplinare le conseguenze dell'**assenza dell'imputato** in appello e della rimessione in termini dell'imputato assente in primo grado. Infine, vengono circoscritte le ipotesi di obbligatoria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- interviene sulla disciplina del **ricorso in cassazione** per disciplinare, analogamente a quanto fatto per l'appello, il **rito cartolare non partecipato in camera di consiglio**, che diviene rito ordinario per i giudizi di cassazione, al quale si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Viene inoltre completata la disciplina del processo in assenza dell'imputato, integrando le ipotesi nelle quali la cassazione dispone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
- inserisce nel Libro IX, dedicato alle impugnazioni, la nuova disciplina della **richiesta alla Corte di cassazione dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli** delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (nuovo art. 628-bis c.p.p.). A tal fine la riforma individua: i soggetti legittimati alla richiesta, che sono i **ricorrenti per l'accertamento di una violazione dei diritti** riconosciuti dalla CEDU qualora la Corte europea **abbia accolto il ricorso**, oppure ne abbia disposto la cancellazione dal ruolo a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato; i profili procedurali della richiesta; le modalità di trattazione e l'oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione, la quale può assumere i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche tramite la **revoca della sentenza**, oppure trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione o disporre la **riapertura del processo** nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione; la

disciplina dei rapporti del rimedio in esame con la rescissione del giudicato;

- modifica la disciplina della **rescissione del giudicato** prevedendo che possa ottenerla l'imputato dichiarato **assente in mancanza dei presupposti** previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, purché dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

Il **Capo X** (artt. 38-39) interviene sul Libro X in materia di **esecuzione**. In particolare, la riforma apporta modifiche alla disciplina dell'**esecuzione delle pene**, siano esse **detentive** (art. 656 c.p.p.) o **pecuniarie** (art. 660 c.p.p.), e delle **sanzioni sostitutive** (art. 661 c.p.p.), prevedendo:

- che, in fase di esecuzione, il condannato a pena detentiva debba essere informato della possibilità di accedere ai programmi di **giustizia riparativa** e, se il processo si è svolto in sua assenza, possa richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato;
- un nuovo meccanismo per l'esecuzione delle pene pecuniarie;
- che l'esecuzione della pena del **lavoro di pubblica utilità** sostitutivo sia affidata al giudice che l'ha comminata;
- la **diminuzione di un sesto della pena** a favore dell'imputato che **non** abbia proposto **impugnazione** alla sentenza di condanna.

Il **Capo XI** (art. 40) estende anche al procedimento di **estradizione** la possibilità di **svolgere a distanza l'interrogatorio** del soggetto interessato.

Il **Titolo III** (art. 41) interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura penale**, al fine di adeguare le stesse ad alcuni principi e criteri direttivi della legge delega ovvero di coordinarle con le modifiche apportate al codice dalla riforma.

Il **Titolo IV** (artt. 42-67) introduce nell'ordinamento l'istituto della **giustizia riparativa**, che si concretizza nell'elaborazione di specifici programmi, guidati da mediatori esperti ed indipendenti, che mettono in contatto la vittima del reato e la persona indicata come autore dell'offesa, ma anche qualsiasi altro interessato, al fine di giungere ad un esito riparativo, simbolico o materiale, che ricostituisca il rapporto tra le persone coinvolte e l'intera comunità. Cardini del sistema sono la **volontarietà della partecipazione**, la libertà del consenso (che può essere ritirato in qualsiasi momento), la gratuità dei programmi, la riservatezza delle dichiarazioni rilasciate e delle attività svolte nel corso dei programmi. Speciali garanzie sono riconosciute ai partecipanti minorenni, in conformità con i principi internazionali.

I programmi sono esperibili non solo **in qualunque stato e grado del procedimento**, ma anche nella fase esecutiva della pena, o della misura di sicurezza o dopo l'esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Centrale è la figura del **mediatore**, che deve essere adeguatamente formata (è prevista la frequenza di un corso teorico-pratico e il superamento di una prova finale per il conseguimento del titolo) e dare garanzie di indipendenza ed equiprossimità nei confronti di tutti i partecipanti; al mediatore sono riconosciute le tutele relative al segreto professionale (il mediatore non può quindi essere chiamato a deporre su atti compiuti ed informazioni apprese nel corso dei programmi di giustizia riparativa).

I programmi sono offerti dai **Centri per la giustizia riparativa** istituiti presso ciascun distretto di Corte d'appello e sono coordinati dalla Conferenza locale per la giustizia riparativa; a livello nazionale, è il Ministero della giustizia a svolgere funzioni di programmazione e di monitoraggio, coadiuvato dalla Conferenza nazionale. I livelli essenziali delle prestazioni in materia di giustizia riparativa sono stabiliti con intesa assunta in sede di Conferenza unificata.

Sui programmi di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria procedente esercita un'attività di valutazione, fermo restando che il mancato svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell'offesa. A tal fine il mediatore redige una relazione finale da inviare all'autorità giudiziaria.

Il **Titolo V** (artt. 68-84) prevede **ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali**. In particolare, la riforma interviene sulla [legge n. 689 del 1981](#), in materia di **sostituzione delle pene detentive brevi**. La nuova disciplina,

- innalza, da due a quattro anni, il limite massimo di pena sostituibile;
- sopprime le misure della semidetenzione e della libertà controllata;
- prevede la semilibertà e la detenzione domiciliare, quali misure sostitutive della pena detentiva entro il limite di quattro anni;
- prevede il lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentiva entro il limite di tre anni;
- innalza, da sei mesi ad un anno, il limite della pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria. Peraltro, su richiesta dell'indagato o del condannato, la riforma prevede che la pena detentiva, entro il limite di un anno, possa essere sostituita dal giudice, in alternativa alla pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.

Ulteriori novelle riguardano la **conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva in caso di mancato pagamento**. La riforma prevede la conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva applicando un giorno di semilibertà per ogni 250 euro (o frazione) di pena pecuniaria

non corrisposta. Si prevede che per la multa la semilibertà non possa avere durata superiore a quattro anni; a due anni per l'ammenda. Nel caso di condannato insolubile, la pena pecuniaria si converte nel lavoro di pubblica utilità oppure nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Il **Titolo VI** (artt. 85-99) contiene **le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni**. In particolare, per quanto riguarda la **riforma delle pene sostitutive** si prevede che le nuove norme, se più favorevoli all'agente, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto. Si prevede inoltre, quanto al giudizio di legittimità, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Con riguardo agli effetti conseguenti alla abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, è stabilito che a tali sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell'entrata in vigore del decreto, continuino ad applicarsi le norme previgenti. Si prevede, tuttavia, che i condannati alla semidetenzione possano chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà.

Per ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale, gli articoli da 5-bis a 5-terdecies del **decreto-legge n. 162 del 2022** (convertito, con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022), inseriti nel corso dell'esame di tale decreto da parte del Senato, hanno apportato alcune **modifiche al regime transitorio** introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022. In particolare:

- l'art. 5-bis apporta modifiche alla disciplina transitoria in materia di modifica del **regime di procedibilità di alcuni reati**;
- l'art. 5-ter stabilisce che il limite temporale per la costituzione di parte civile non operi per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150, in udienza preliminare siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
- l'art. 5-quater disciplina le diverse **modalità di deposito degli atti processuali**, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica, presso la cancelleria del giudice, ad opera delle sole parti, e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, con particolare riferimento al deposito dell'**atto di impugnazione per le parti che si trovino all'estero**. È inoltre definita la disciplina concernente il **deposito telematico degli atti**, le casistiche relative agli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile tale deposito e le disposizioni regolatorie delle ipotesi di malfunzionamento del sistema di trasmissione;

- l'art. 5-quinquies è volto a consentire l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (**PEC**) per il **deposito di alcuni atti del processo penale** nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le scansioni temporali indicate dal decreto legislativo n. 150 del 2022;
- l'art. 5-sexies introduce nel decreto legislativo n. 150 del 2022, un nuovo articolo (art. 88-bis) recante la **disciplina transitoria** in materia di **indagini preliminari** per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle **notizie di reato già iscritte a tale data** ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo;
- l'art. 5-septies precisa che le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022;
- l'art. 5-octies chiarisce le **tempistiche** circa l'operatività della **disciplina** inerente **l'udienza predibattimentale** rispetto ai procedimenti penali per cui, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, sia già stato emesso il decreto di citazione a giudizio;
- l'art. 5-novies dispone che l'**entrata in vigore** delle norme che introducono l'istituto della **giustizia riparativa** nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia **differita di sei mesi** rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022;
- l'art. 5-decies specifica che le novelle apportate dal d.lgs n. 150 del 2022 con riguardo alla facoltà della parte che vi ha interesse di richiedere - nel caso di **mutamento del giudice** nel corso del dibattimento - la **rinnovazione degli esami già svolti**, salvo che essi siano stati integralmente documentati con **registrazione audiovisiva**, non si applichino quando **le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023**;
- l'art. 5-undecies interviene sulla decorrenza del termine di applicazione dell'obbligo di videoregistrazione dell'assunzione di dichiarazioni, prevedendo che il predetto obbligo si applichi decorsi sei mesi (anziché un anno) dall'entrata in vigore della riforma;
- l'art. 5-duodecies è volto a stabilire le modalità di transizione dal precedente **regime di impugnazione** a quello disciplinato nel decreto legislativo n. 150 del 2022 attuativo della riforma del processo penale;

- l'art. 5-terdecies reca una **disposizione transitoria** volta a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle **sanzioni sostitutive** (previste dalla disciplina previgente al D.Lgs. n. 150) e ai relativi provvedimenti di conversione continuino ad applicarsi le **disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale** nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale (30 dicembre 2022).

Sullo specifico tema della disciplina transitoria della riforma del diritto penale e delle connesse questioni di diritto intertemporale si veda la [Relazione](#) dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.



## **Schede di lettura**



## **Articolo 1** ***(Modifiche al codice penale)***

L'**articolo 1** dello schema di decreto in esame apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.

In particolare, **all'art. 582 c.p.** (reato di lesioni personali) viene eliminato, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante di cui all'art. 61, numero 11-*octies*)<sup>1</sup>, in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 583-*quater*, recentemente modificato dal [decreto-legge n. 34 del 2023](#). (*lettera a*)

Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di **lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria** nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica **la reclusione da due a cinque anni**.

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 2 dell'art 583-*quater* del codice penale è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del citato DL n. 34 del 2023.

La legge n. 113 del 2020 aveva introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. In tale contesto l'articolo 4 della legge del 2020 era intervenuta sull'articolo 583-*quater* c.p., estendendo l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate "a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività". Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l'autore, in base al quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (art. 582 codice penale).

Inoltre, la legge del 2020 aveva introdotto anche una aggravante comune (art. 61, numero 11-*octies* c.p.) per la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'aggravante comune l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. La legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio per i reati (ivi incluso il reato di lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza.

Il citato decreto legge è intervenuto sul quadro normativo descritto, confermando le pene previste per le lesioni gravi e gravissime e prevedendo un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.

Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personale è **procedibile d'ufficio** anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

La relazione illustrativa evidenzia che il richiamo all'articolo 583-*quater* ha inoltre la funzione di chiarire la natura di **circostanza aggravante** – e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi ivi prevista.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 1 dell'A.G. 102
<b>Codice penale</b>	
Articolo 582 ( <i>Lesione personale</i> )	
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.	<i>Identico.</i>
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli <del>61, numero 11-<i>octies</i></del> , 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace,	2. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, <b>583-<i>quater</i>, secondo comma, primo periodo</b> , e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è

per età o per infermità.	commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
--------------------------	--

La **lettera b)** dell'articolo 1 in esame, inoltre, modificando il quinto comma dell'art. 635 c.p. (reato di danneggiamento), estendendo **la procedibilità a querela** anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Il secondo comma, n. 1) dell'art. 635, c.p. a cui la norma in esame rinvia "limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7)", prevede la fattispecie di danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625, limitatamente ai fatti commessi.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 150 del 2022 era intervenuto sull'art. 635 c.p. rendendo procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia).

L'articolo 9, comma 1, dello schema in esame (alla cui scheda si rinvia) detta una **disciplina transitoria** conseguenziale alla modifica introdotta all'art. 635 c.p.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 1 dell'A.G. 102
<b>Codice penale</b>	
Articolo 635 (Danneggiamento)	
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	<i>Identico.</i>
Alla stessa pena soggiace chiunque	<i>Identico.</i>

<p>distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;</li> <li>2. opere destinate all'irrigazione;</li> <li>3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;</li> <li>4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.</li> </ol>	
<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della</p>	<p>Nei casi previsti dal primo comma, <b>nonché dal secondo comma,</b></p>

persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

**numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),** il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

## Articolo 2 (*Modifiche al codice di procedura penale*)

L'**articolo 2** reca numerose modificazioni al **codice di procedura penale**, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale.

È composto di un unico comma, suddiviso nelle lettere da *a)* a *bb)*, in cui sono previsti interventi su diversi articoli del citato codice.

La **lettera a)** interviene sull'art. 111-*bis*, comma 4, estendendo l'**eccezione all'obbligo di deposito telematico** degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla **persona offesa dal reato**.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 111-bis ( <i>Deposito telematico</i> )	
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.	<i>Identico.</i>
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	<i>Identico</i>
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche	<i>Identico.</i>

esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.	
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.	4. Gli atti che le parti e <b>la persona offesa dal reato</b> compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

La **lettera b)** modifica l'articolo 129-*bis* (relativo all'accesso ai programmi di **giustizia riparativa**):

- inserendo, ai commi 1, 2 e 3, il riferimento al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al posto della precedente locuzione “decreto attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134”;
- riformulando il meccanismo di **sospensione del processo** per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al comma 4 e l'aggiunta di due nuovi commi (4-*bis* e 4-*ter*) al fine di stabilire che:
  - durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma vigente) il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili;
  - la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il p.m. (comma 4-*bis*);
  - nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis*<sup>2</sup>. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati

<sup>2</sup> La L. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia del processo penale) ha introdotto l'art. **344-*bis* c.p.p.**, che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di **2 anni** e del giudizio di cassazione entro il termine di **un anno** costituiscano cause di **improcedibilità dell'azione penale** (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). Si ricorda che è attualmente in discussione presso la Camera la proposta C.893-A e abb. che, nell'ambito di una riforma dell'istituto della prescrizione, all'articolo 2, **abroga** il citato articolo 344-*bis* c.p.p.

dall'articolo 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile (comma 4-ter).

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, tali modifiche “sono imposte (...) dalla necessità di chiarire il significato del rinvio agli articoli 157 c.p. e 344-bis c.p.p. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all'articolo 304 c.p.p., precedentemente contenuto al comma 4”.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 129-bis <i>(Accesso ai programmi di giustizia riparativa)</i>	
<p>1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo <del>attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134</del>, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.</p>	<p>1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo <b>10 ottobre 2022, n. 150</b>, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.</p>
<p>2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo <del>attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134</del>, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.</p>	<p>2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo <b>10 ottobre 2022, n. 150</b>, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.</p>
<p>3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo <del>attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134</del>, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per</p>	<p>3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo <b>10 ottobre 2022, n. 150</b>, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei</p>

<p>gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.</p>	<p>fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.</p>
<p>4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione <del>e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis</del>, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione <del>del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa</del> per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.</p>	<p>4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, <b>al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.</b></p>
	<p><b>4-bis.</b> Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.</p>
	<p><b>4-ter.</b> Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.</p>
<p>5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la</p>	<p>5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la</p>

relazione trasmessa dal mediatore.	relazione trasmessa dal mediatore.
------------------------------------	------------------------------------

La **lettera c)** modifica l'**articolo 133-ter**, comma 1, secondo periodo, c.p.p. al fine di consentire che il **termine di almeno 3 giorni** che deve intercorrere tra la **notifica del decreto** che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere **abbreviato nei casi di urgenza**, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 133-ter <i>(Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)</i>	
1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza <del>e, in ogni caso</del> , almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.	1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta, <b>salvo i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7.</b> Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si	<i>Identico</i>

trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.	
3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.	<i>Identico</i>
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.	<i>Identico</i>
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.	<i>Identico</i>
6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.	<i>Identico</i>
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo.	<i>Identico</i>

<p>È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.</p>	
<p>8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.</p>	<p><i>Identico</i></p>

La **lettera d)** interviene **sull'articolo 154 c.p.p.** per disporre, attraverso l'inserimento del comma 1-*bis*, che la **notificazione dell'avviso** di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere **eseguita dalla polizia giudiziaria** esclusivamente nei

casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 154 <i>(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)</i>	
<p>1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153 bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-</p>	<p><i>Identico</i></p>

<i>bis</i> , commi 2 e 3.	
	<b>1-<i>bis</i>. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-<i>bis</i> oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.</b>
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.	<i>Identico</i>
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.	<i>Identico</i>
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto	<i>Identico</i>

<p>depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.</p>	
---	--

La **lettera e)** modifica l'**articolo 157-ter**, in materia di **notifiche degli atti introduttivi** del giudizio all'imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore; gli altri interventi previsti dalla lettera *e)* sono di natura meramente formale.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 157-ter <i>(Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)</i>	
<p>1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione <b>in giudizio</b> ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna <b>sono effettuate</b> al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.</p>	<p>1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione <b>a giudizio</b> ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna <b>è effettuata</b> al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, <b>fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4</b>, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.</p>
<p>2. Quando <b>sia necessario</b> per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure <b>sia in corso</b> di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui <b>sia ritenuto</b> indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze,</p>	<p>2. Quando <b>è necessario</b> per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure <b>è in corso</b> di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui <b>è ritenuto</b> indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze,</p>

l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.	l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.	<i>Identico</i>

La **lettera f)** prevede che nel **decreto motivato** con il quale si dichiara la **latitanza** di cui all'art. 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarsi. Si sostituisce quindi il verbo **provano**, definito incongruo nella relazione illustrativa, con il più corretto **dimostrano**.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 296 ( <i>Latitanza</i> )	
1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.	<i>Identico</i>
2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli	2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli

elementi che <b>provano</b> l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.	elementi che <b>dimostrano</b> l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.	<i>Identico</i>
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.	<i>Identico</i>
4- <i>bis</i> . Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.	<i>Identico</i>
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.	<i>Identico</i>

La lettera **g)** introduce un ulteriore caso di **sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare**, di cui all'articolo 304, aggiungendo al comma 1 una lettera (**b-bis**) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui **l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento** dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (casi indicati dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo art. 304).

Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, la novella ha lo scopo di chiarire che la dichiarata natura "predibattimentale" dell'udienza non sottrae "la

fase in cui si svolge l'udienza predibattimentale all'applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall'articolo 304 c.p.p." che fa esclusivamente riferimento al "dibattimento".

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 304 <i>(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)</i>	
<p>1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:</p> <p>a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;</p> <p>b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;</p> <p>c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti</p>	<p>1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:</p> <p>a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;</p> <p>b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;</p> <p><b>...b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b);</b></p> <p>c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.</p>

<p>dall'articolo 544, commi 2 e 3.</p> <p><i>c-bis)</i> nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;</p> <p><i>c-ter)</i> nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.</p>	<p><i>c-bis)</i> nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;</p> <p><i>c-ter)</i> nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.</p>
<p>2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.</p>	<p><i>Identico</i></p>

5. Le disposizioni di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.	<i>Identico</i>
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera <i>b)</i> , numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.	<i>Identico</i>
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera <i>b)</i> .	<i>Identico</i>

La **lettera h)** elimina dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (art. 161, comma 2, c.p.p.).

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102</b>
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 324 <i>(Procedimento di riesame)</i>	
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla	<i>Identico</i>

<p>data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.</p>	
<p>2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio <del>o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2</del>, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.</p>
<p>3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Sulla richiesta di riesame, in composizione collegiale, decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della</p>	<p><i>Identico</i></p>

data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.	
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.	<i>Identico</i>
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.	<i>Identico</i>

La **lettera i)** elimina, all'articolo 408, comma 3, il riferimento alla **persona sottoposta alle indagini** quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate **esclusivamente alla persona offesa dal reato**.

Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa si tratterebbe della correzione di un mero **refuso**.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 408	
<i>(Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)</i>	
1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice	<i>Identico</i>

<p>richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.</p>	
<p>2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. <del>La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate</del> della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.</p>	<p>3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. <b>La persona offesa è altresì informata</b> della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.</p>
<p>3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.</p>	<p><i>Identico</i></p>

La **lettera l)** reca alcune modifiche **all'articolo 412**, in materia di **avocazione delle indagini preliminari** da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti.

Tali modifiche si ricollegano a quelle realizzate con i correttivi apportati agli articoli 415-*bis* e 415-*ter* c.p.p. dalle successive lettere *m)* e *n)* (*infra*).

In particolare, vengono eliminati i riferimenti alle norme abrogate, viene stabilito che se il PM ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del nuovo articolo 415-*ter*, comma 2 (v. lettera *n*), l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata e viene concesso al procuratore generale un termine di **90 giorni** (a fronte degli attuali 30) al fine di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, i 90 giorni sono da ritenersi un termine minimo idoneo a consentire l'efficacia dell'azione investigativa, considerando che l'avocazione ha luogo di solito in procedimenti di particolare complessità.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 412 <i>(Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)</i>	
<p>1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-<i>bis</i>, comma 2, 415-<i>bis</i>, comma 5-<i>ter</i>, 415-<i>ter</i>, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-<i>bis</i>, commi 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinquies</i>, e 415-<i>ter</i>, commi 1 e 3.</p>	<p><b>1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-<i>bis</i>, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-<i>ter</i>, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-<i>ter</i>, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-<i>ter</i>, comma 5,</b></p>

	<b>primo periodo.</b>
2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, <del>e 415-bis, comma 5-<i>quater</i>.</del>	2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3.
	<b>2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-<i>ter</i>, commi 1, 2, 3, e 4.</b>

Le lettere *m)* e *n)* sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il PM non ha esercitato l'azione penale ai sensi dell'art. 407-*bis* (formulando l'imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l'archiviazione.

A tal fine, la **lettera m)** abroga i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 415-*bis*, mentre la **lettera n)**, sostituendo integralmente l'articolo 415-*ter*, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa.

La vigente disciplina, di cui ai commi 5-*bis* dell'art. 415-*bis*, prevede infatti che il PM si rivolga al procuratore generale presso la corte d'appello per presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il nuovo art. 415-*ter* stabilisce che il PM:

- scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale<sup>3</sup>, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle

<sup>3</sup> L'art. 407-*bis*, comma 2, dispone che il PM debba esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza dei termini fissati per la conclusione delle indagini preliminari (6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno per i reati e 1 un anno e 6 mesi se si procede per taluno dei gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, v. *infra*, nota 4) ovvero entro 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione di memorie e documenti o per effettuare

indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al p.g.);

- se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al g.i.p. richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite<sup>4</sup>. Sarà quindi il g.i.p. (e non il p.g.), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del PM, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per il quali l'art. 407, comma 2<sup>5</sup>, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).

Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione:

- la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al p.g. presso la corte di appello) affinché il g.i.p. valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al p.m., dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta;

---

nuove indagini previsti dall'art. 415, commi 3 e 4, nel caso di notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

<sup>4</sup> La nuova formulazione dell'art. 415-ter conferma due ipotesi già previste dall'art. 415-bis comma 5-bis (quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura non è stata ancora eseguita; quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato o arrecare un concreto pregiudizio, per le attività di indagine) e ne aggiunge una ulteriore, in base alla quale può essere chiesto il differimento se le 2 ipotesi sopra ricordate ricorrono in relazione a reati connessi o collegati a quello per il quale si procede e per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale.

<sup>5</sup> Tra i delitti di cui al comma 2 dell'art. 407 figurano la devastazione, la strage, l'omicidio, i reati commessi nell'ambito di un'associazione di tipo mafioso, i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di associazione finalizzata al traffico illecito delle medesime sostanze, i delitti di fabbricazione, vendita e porto di armi da guerra, la riduzione in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorile, la tratta di persone, la violenza sessuale; il termine di due anni per le indagini è altresì riconosciuto per le investigazioni notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese o per le indagini che richiedono il compimento di atti all'estero.

- il g.i.p. quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a **venti giorni** (termine per la cui decorrenza non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis). Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta;
- il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1 (v. *supra*, lettera l), può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il g.i.p. non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal p.m. o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.

Secondo la relazione illustrativa, l'intervento proposto quale correttivo mira, dunque, a garantire il pieno rispetto dei criteri di delega (art. 1, comma 9, lettere da e) a h) della l. 134/2021), ma, al contempo, opera una complessiva semplificazione, sempre mantenendo ferme le garanzie per le parti ed prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 415-bis <i>(Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)</i>	
1. <del>Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter</del> , prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa	1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al

<p>notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.</p>	<p>difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.</p>
<p>2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><i>2-bis.</i> Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.</p> <p>Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><del>5 bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica</del></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:</p> <p>a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;</p> <p>b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.</p>	
<p><del>5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto</del></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p><del>motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni.</del></p> <p><del>Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.</del></p>	
<p><del>5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.</del></p> <p><del>Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.</del></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><del>5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.</del></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><del>5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la</del></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p><del>notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.</del></p>	
<p>Articolo 415-ter <i>(Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari)</i></p>	<p>Articolo 415-ter <i>(Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa)</i></p>
<p>1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero <b>non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione</b>, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è <del>altresì</del> immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero <b>non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari</b>, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito <b>della documentazione</b> e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.</p>
<p><del>2. Quando, decorsi dieci giorni dalla</del></p>	<p><b>2. Il pubblico ministero, prima della</b></p>

<p>scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, <del>non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.</del></p>	<p>scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, <b>può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:</b></p> <p><i>a)</i> quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;</p> <p><i>b)</i> quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.</p> <p><i>c)</i> quando taluna delle circostanze indicate alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2.</p>
<p><del>3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del</del></p>	<p><b>3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico</b></p>

<p><del>decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-<i>quater</i> nonché il comma 5-<i>quinquies</i> dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.</del></p>	<p>ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.</p>
<p><del>4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-<i>ter</i> dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.</del></p>	<p>4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-<i>bis</i>, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale,</p>

	<p>deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.</p>
	<p>5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica quando:</p> <p><i>a)</i> il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;</p> <p><i>b)</i> è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4.</p>

La lettera *o)* interviene sull'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera *b)*, relativo alla **sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato**. Tale sentenza deve contenere, tra gli altri elementi, l'indicazione che l'udienza per la prosecuzione del processo sarà fissata:

- il **primo giorno non festivo di ottobre** (anziché di settembre) se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno (numero 1);
- il **primo giorno non festivo di marzo** (anziché di febbraio) se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno (numero 2).

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 420-quater <i>(Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato)</i>	
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.	1. <i>Identico.</i>
2. La sentenza contiene: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;</li> <li>b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;</li> <li>c) l'imputazione;</li> <li>d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;</li> <li>e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;</li> <li>f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;</li> <li>g) la data e la sottoscrizione del giudice.</li> </ol>	2. <i>Identico.</i>
3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati	3. <i>Identico.</i>

<p>oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.</p>	
<p>4. La sentenza contiene altresì:</p> <p>a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;</p> <p>b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:</p> <p>1) il primo giorno non festivo del successivo mese di <b>settembre</b>, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;</p> <p>2) il primo giorno non festivo del mese di <b>febbraio</b> dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;</p> <p>c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;</p> <p>d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.</p>	<p>4. La sentenza contiene altresì:</p> <p>a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;</p> <p>b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:</p> <p>1) il primo giorno non festivo del successivo mese di <b>ottobre</b>, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;</p> <p>2) il primo giorno non festivo del mese di <b>marzo</b> dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;</p> <p>c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;</p> <p>d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.</p>
<p>Commi da 5 a 7 <i>Omissis</i></p>	<p><i>Identici.</i></p>

La **lettera p)** modifica l'**articolo 438**, in materia di **presupposti del giudizio abbreviato**, stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice

lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale **in relazione all'istruzione dibattimentale** (e non ai "prevedibili" tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 438 <i>(Presupposti del giudizio abbreviato)</i>	
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.	1-bis. <i>Identico.</i>
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.	2. <i>Identico.</i>
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.	3. <i>Identico.</i>
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.	4. <i>Identico.</i>

<p>5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione <del>ai prevedibili tempi dell'istruzione</del> dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.</p>	<p>5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione <b>all'istruzione</b> dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.</p>
<p>Commi da 5-bis a 6-ter <i>Omissis</i></p>	<p><i>Identici.</i></p>

La **lettera q)** e la **lettera r)** inseriscono, rispettivamente agli **articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo)** e **456, comma 2 (giudizio immediato)**, un'integrazione resasi necessaria a seguito dell'abrogazione, operata dal d.lgs. n. 150/2022, dell'avvertimento all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio (art. 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia.

Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà **giudicato in assenza**, recano altre modifiche; in particolare:

- all'**articolo 450** si dispone che citazione è **nulla** se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento.
- all'**articolo 456**, si prevede che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

<p><b>Testo vigente</b></p>	<p><b>Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102</b></p>
-----------------------------	---

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 450 <i>(Instaurazione del giudizio direttissimo)</i>	
1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.	1. <i>Identico.</i>
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.	2. <i>Identico.</i>
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. <del>Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.</del>	3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. <b>La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).</b>
Commi da 4 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici.</i>
Articolo 456 <i>(Decreto di giudizio immediato)</i>	
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.	1. <i>Identico.</i>
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.	2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. <b>Il decreto contiene altresì, a pena di nullità,</b>

	<b>l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.</b>
	<b>2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.</b>
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.	3. <i>Identico.</i>
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.	4. <i>Identico.</i>
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.	5. <i>Identico.</i>

La **lettera s)** interviene sull'**articolo 459** (comma 1-*ter*) che disciplina il **procedimento per decreto**, al fine di stabilire che quando è stato emesso **decreto penale di condanna** a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo.

Quando, invece, l'imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'art. 464 c.p.p.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102</b>
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 459 <i>(Casi di procedimento per decreto)</i>	
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli	1. <i>Identico.</i>

<p>perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.</p>	
<p>1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

<p>esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.</p>	
<p>1-<i>ter</i>. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta <del>ed emette decreto di giudizio immediato.</del></p>	<p>1-<i>ter</i>. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, <b>anche</b> senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta <b>e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.</b></p>
<p>2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

applicare una misura di sicurezza personale.	
--	--

La **lettera t)** sopprime il comma 3-*bis* dell'articolo 510 (introdotto dal d.lgs. 150/2022) che, in materia di **assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale**, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti.

A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all'art. 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova)	
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.	1. <i>Identico.</i>
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.	2. <i>Identico.</i>
2- <i>bis</i> . L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.	2- <i>bis</i> . <i>Identico.</i>

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.	3. <i>Identico.</i>
<del>3-bis. — La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.</del>	3-bis. <i>Soppresso.</i>

La lettera *u*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 545-*bis*, in tema di **condanna a pena sostitutiva**, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#)<sup>6</sup>, in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione.

Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso.

La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell'operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza.

Vengono inoltre espressi, al comma 3, i riferimenti agli articoli 57 e 61 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689 (considerati ridondanti nell'analisi tecnico-normativa).

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 545- <i>bis</i> ( <i>Condanna a pena sostitutiva</i> )	
<del>1. Quando è stata applicata una</del>	1. Il giudice, se ritiene che ne

<sup>6</sup> Le pene sostitutive previste dall'art. 53 della legge n. 689/1981, come sostituito dal d.lgs. n. 150/2022, sono: la semilibertà e la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, le pene pecuniaria, comminabili quando il giudice ritenga di dover applicare una pena detentiva, rispettivamente, entro il limite di 4 anni, 3 anni o 1 anno.

<p><del>pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo,</del> il giudice, <b>se ricorrono le condizioni per sostituire</b> la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <del>ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero,</del> quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.</p>	<p><b>ricorrono i presupposti, sostituisce</b> la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, <b>il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo</b> indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.</p>
<p>2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<p>indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.</p>	
<p>3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; <del>si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</del> In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.</p>	<p>3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.</p>
<p>4. <i>Omissis.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

La **lettera v)** inserisce, all'articolo 554-*ter*, comma 1, con riguardo alla pronuncia di **sentenza di non luogo a procedere** all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'articolo 424, commi 2, 3 e 4, che dispone:

- l'immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza);
- l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia;
- il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere **non oltre il trentesimo giorno** da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

<p><b>Testo vigente</b></p>	<p><b>Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102</b></p>
-----------------------------	---

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 554-ter (Provvedimenti del giudice)	
<p>1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.</p>	<p>1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli <b>424, commi 2, 3 e 4</b>, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.</p>
Commi da 2 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici.</i>

La **lettera z)** reca alcune modifiche all'articolo 598-*bis*, in base al quale la corte provvede, in linea di principio, sull'appello in **camera di consiglio** senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d'ufficio la partecipazione.

La modifica recata dal numero 2) della lettera z) riguarda proprio la richiesta di partecipazione in caso di appello proposto dal PM, nel qual caso la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.

Le altre modifiche, tramite l'inserimento di ulteriori commi all'articolo 598-*bis*, sono volte a prevedere che:

- nelle memorie presentate dall'imputato ai fini della decisione, l'imputato possa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>7</sup>. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva, altrimenti se non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza, da tenersi non oltre i 60 giorni successivi, e sospende il processo; l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti, salva diversa decisione della corte (nuovo comma 1-*bis*);
- nei casi di udienza partecipata, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere espresso sino alla data dell'udienza (comma 4-*bis*); il procedimento resta il medesimo descritto al comma 1-*bis*.

Si evidenzia che il comma 4-*bis* fa riferimento al secondo e al terzo periodo del comma 1-*bis*, tuttavia parrebbe più opportuno fare riferimento al terzo e quarto periodo del citato comma.

- se in appello viene applicata una pena detentiva non superiore a 4 anni, la corte sostituisce la pena detentiva, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso sia necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo in cancelleria, assegnando all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso, fissa l'udienza, da tenersi non oltre i successivi 30 giorni e senza la partecipazione delle parti, e sospende il processo. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte conferma il dispositivo o lo integra e provvede al deposito, che equivale alla lettura data in udienza. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si segue il procedimento descritto al comma 1-*bis*. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del giudizio di primo grado di cui all'articolo 545-*bis*.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 598- <i>bis</i>	

<sup>7</sup> Si veda nota n. 5.

<i>(Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)</i>	
<p>1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis.</b> Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.</p>

<p>2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.</p>	<p>2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. <b>In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.</b> La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.</p>
<p>3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

603.	
	<p><b>4-bis.</b> Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo.</p>
	<p><b>4-ter.</b> Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili.</p>

La lettera *aa)* interviene sull'articolo 599-bis, in materia di **concordato anche con rinuncia ai motivi di appello**, per coordinarne le disposizioni

con le modifiche apportate dalla lettera z), precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il PM, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis (v. *supra*), ma il consenso dell'imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i **15 giorni** antecedenti all'udienza.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)	
<p>1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.</p>	<p>1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena <b>o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689</b>, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. <b>Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.</b></p>

Commi da 2 a 4	<i>Omissis</i>	<i>Identici.</i>
----------------	----------------	------------------

La **lettera bb)** interviene, analogamente a quanto fatto dalle lettere *q)* e *r)* (v. *supra*) sull'articolo 601, in materia di **atti preliminari al giudizio di appello**, per inserire, nel **decreto di citazione per il giudizio di appello**, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabilisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 601 ( <i>Atti preliminari al giudizio</i> )	
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587.	1. <i>Identico.</i>
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.	2. <i>Identico.</i>
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine	3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) <b>l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza</b> nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che

perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.	l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.	4. <i>Identico.</i>
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.	5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. <b>L'avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.</b>
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).	6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, <b>se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza</b> ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

La **lettera cc)** adegua l'articolo 656, comma 3, al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 134/2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
<b>Codice di procedura penale</b>	

Articolo 656 (Esecuzione delle pene detentive)	
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.	1. <i>Identico.</i>
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.	2. <i>Identico.</i>
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'ordine è notificato al difensore del condannato.	3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa <b>e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.</b> L'ordine è notificato al difensore del condannato.
Commi da 3- <i>bis</i> a 10 <i>Omissis</i>	<i>Identici.</i>

La **lettera dd)** modifica l'articolo 676, comma 1, al fine di consentire al **giudice dell'esecuzione** di applicare d'ufficio la **riduzione di un sesto della pena in caso** di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'art. 442, comma 2-*bis*, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita *ex lege*.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 102
---------------	---

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 676 (Altre competenze)	
<p>1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate <del>e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis</del>. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.</p>	<p>1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.</p>
<p>2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>3-bis.</b> Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.</p>

### Articolo 3

#### *(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

**L'articolo 3** reca poi modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

La disposizione modifica in primo luogo (**comma 1, lett. a**) l'articolo 63-*bis* disp.att.c.p.p..

Tale articolo- introdotto dall'art. 41, 1° co., lett. f, del decreto legislativo n. 150 del 2022, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 –prevede che, quando l'atto sia notificato a persona diversa dal destinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore (ad esempio, ad un familiare convivente), la cancelleria o la segreteria debbano recapitare al destinatario un “avviso di cortesia”, avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici che l'indagato è tenuto a fornire. La “comunicazione di cortesia” costituisce quindi un ulteriore momento di garanzia a favore dell'indagato e/o dell'imputato onde assicurare una effettiva conoscenza degli atti da cui tali soggetti siano raggiunti (in sede, soprattutto, di prima notifica).

Lo schema modifica la disposizione sopprimendo il riferimento all'imputato e inserendo il riferimento agli atti “garantiti” ovvero avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, il decreto penale di condanna.

La **lett. b)** del **comma 1** dell'articolo 3 apporta poi una serie di modifiche all'articolo 127 disp. att.c.p.p., anche esso oggetto di intervento da parte del decreto legislativo n. 150.

Tale disposizione, recante “Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore generale” pone in capo alla segreteria del PM una serie di adempimenti dovendo essa, estrarre dai “fascicoli” una serie di dati (le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto) per poi procedere alla comunicazione (con trasmissione settimanale) al procuratore generale presso la corte di appello in tre elenchi così distinti a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli

articoli 407-bis, comma 2; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo; c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

Lo schema in primo luogo rende **mensile l'obbligo di comunicazione** da parte delle segreterie; in secondo luogo specifica con riguardo all'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il PM non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2 - che per questi occorre anche specificare se il PM ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-bis del codice e, in quest'ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta (si tratta del nuovo procedimento sulla *discovery*); in terzo luogo sopprime, per coordinamento la lett. c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 127 disp.att.c.p.p.

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</b>	
Articolo 63-bis <i>Comunicazione di cortesia</i>	
<p>1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione <b>alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato</b> attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.</p>	<p>1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione all'imputato <b>dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna</b> attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.</p>
Articolo 127 <i>Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale</i>	

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</b>	
<p>1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:</p> <p>a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;</p> <p>b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;</p> <p>c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.</p>	<p>1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni <b>mese</b> al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:</p> <p>a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha <b>esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter comma 2 del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;</b></p> <p>b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale <b>fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 4-bis,</b> del codice;</p> <p>c) <b>Soppressa.</b></p>
<p>1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e</p>	<p>1-bis. <i>Identico</i></p>

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</b>	
<p>invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.</p>	
<p><b>2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:</p> <p>a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;</p> <p>b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;</p> <p>c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;</p> <p>d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;</p> <p>e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;</p> <p>f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

## Articolo 4 (Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

L'articolo 4 modifica l'articolo 12-ter, della legge n. 283 del 1962, inserito dall'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

L'articolo 12-ter prevede una **nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari**. Gli artt. 12 ter e seguenti della l. n. 283 del 1962 delineano un procedimento estintivo a formazione progressiva, fondato sull'assolvimento di due condizioni: l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore della contravvenzione e il pagamento di una quota dell'ammenda comminata per l'illecito. L'art. 12-ter nello specifico circoscrive il **novero delle fattispecie suscettibili di estinzione** mediante il nuovo meccanismo prescrittivo-ingiunzionale alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, sola, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

Lo schema in esame interviene proprio sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

E' opportuno rammentare che la **nuova procedura estintiva** in materia alimentare è stata introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in attuazione della delega contenuta nel comma 23 dell'art. 1 della l. n. 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia).

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Legge 30 aprile 1962, n. 283</b>	
<i>Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".</i>	
Art. 12-ter	
<i>Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore.</i>	
Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e	Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<p><b>Legge 30 aprile 1962, n. 283</b>  <i>Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".</i></p>	
<p>bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.</p> <p>Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.</p> <p>Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il</p>	<p>bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena <b>dell'ammenda, anche se alternativa</b> a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.</p> <p><i>Identici.</i></p>

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<p align="center"><b>Legge 30 aprile 1962, n. 283</b>  <i>Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".</i></p>	
<p>contravventore.</p> <p>Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.</p> <p>Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.</p> <p>Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.</p>	

## Articolo 5 (*Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689*)

L'**articolo 5** modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le **pene sostitutive** della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il **consenso dell'imputato**, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

La disciplina delle pene sostitutive è stata interamente riformata dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, che ha però mantenuto all'art. 58, 1° co., L. 24.11.1981, n. 689, il riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 per la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva. Il decreto è entrato in vigore il 30.12.2022 (cfr. art. 99 bis del medesimo decreto, introdotto dal D.L. 31.10.2022, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 30.12.2022, n. 199).

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Legge 24 novembre 1981, n.689</b> <i>Modifiche al sistema penale</i>	
Art. 58 <i>Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive</i>	
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.	<i>Identico</i>
Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione	<i>Identico</i>

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Legge 24 novembre 1981, n.689</b> <i>Modifiche al sistema penale</i>	
<p>della pena sostitutiva e la scelta del tipo.</p>	
	<p><b>Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.</b></p>
<p>Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354.</p>	<p><i>Identico</i></p>

## Articolo 6

*(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)*

L'articolo 6 dello schema modifica invece il decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale disciplina la competenza penale del giudice di pace. In particolare la disposizione interviene sull'articolo 17 del d.lgs. n. 274 in tema di archiviazione, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022.

A ben vedere, in attuazione del richiamato criterio di delega, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha soppresso l'art. 125 disp. att. c.p.p. e trasferito nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del pubblico ministero tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale, individuandone la sede naturale nell'art. 408, intitolato appunto alla richiesta di archiviazione, nel quale è stata trasfusa la nuova regola di giudizio («ragionevole previsione di condanna»).

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274</b>	
<i>Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.</i>	
Art. 17. <i>Archiviazione</i>	
1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e <b>125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> , nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.	1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli <b>408 e 411</b> del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
<i>Omissis...</i>	

## Articolo 7 (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

**L'articolo 7** interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**.

La Riforma Cartabia si è posta, fra i principali obiettivi, quello di garantire una riduzione dei tempi processuali, proprio a tal fine il d.lgs. 150 del 2022 è intervenuto anche su due fondamentali “snodi” del procedimento penale, ovvero quello relativo al parametro decisorio che deve indurre il P.M. a richiedere l'archiviazione nei confronti del soggetto iscritto (ex art. 408, c.p.p.), e quello, successivo, che deve indurre il G.U.P. ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare (ex art. 425 c.p.p.). E' stato così affidato al PM in sede di indagine, e poi al GIP in sede di udienza preliminare, l'onere di valutare se gli elementi acquisiti dall'organo inquirente siano capaci di formulare una ragionevole previsione di condanna. In questo quadro, però, nessun intervento ha interessato il procedimento per responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche; ed infatti gli artt. 58 e 61 del d.lgs. n. 231/2001 (rispettivamente dedicati all'archiviazione e ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare) non sono stati modificati.

Lo schema, da un lato, sostituisce nell'articolo 59 il riferimento all'abrogato comma 1 dell'articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell'articolo 407-*bis* c.p.p., e, dall'altro, modifica l'articolo 61 introducendo, similmente all'articolo 425 c.p.p., il nuovo parametro decisorio che deve indurre il G.U.P. ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una **ragionevole previsione di condanna**.

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</b>	
<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.</i>	
Art. 59	
<i>Contestazione dell'illecito amministrativo</i>	
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice	1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo <b>407-bis</b> , comma 1, del

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<b>Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</b> <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.</i>	
di procedura penale.	codice di procedura penale.
<p>2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
Art. 61. <i>Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare</i>	
<p>1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.</p>	<p>1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, <b>ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.</b> Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.</p>
<p>2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

## **Articolo 8** ***(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)***

**L'articolo 8** modifica invece l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (comma *5-bis*).

Il nuovo comma prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero *3-bis*, c.p., il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

Come si sottolinea nella relazione illustrativa l'inserimento del nuovo comma *5-bis* all'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Disposizioni transitorie in materia di assenza*) vale a raccordare la disposizione sostanziale – in tema di sospensione della prescrizione - di cui all'articolo 159, primo comma, numero *3-bis*, del codice penale – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – con la previsione processuale di cui all'articolo 420-*quater* c.p.p..

Con la norma transitoria, si esplicita, cioè, che il richiamo all'articolo 420-*quater* c.p.p. implica il richiamo al termine più ampio per le ricerche previsto dalla menzionata disposizione (ovvero in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede).

Per l'effetto, nella sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-*quater* c.p.p., per i reati commessi precedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l'effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati.

In base all'articolo 159 c.p. il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ex art. 420-*quater* c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157; richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Con riguardo al tema della prescrizione è opportuno ricordare che è in corso

d'esame presso la Camera dei deputati l'A.C. 893-A ed abb. recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<p><b>Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150</b>            Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.</p>	
<p>Art. 89  <i>Disposizioni transitorie in materia di assenza</i></p>	
<p>1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Testo vigente	Testo come modificato dall'AG 102
<p align="center"><b>Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150</b>            Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.</p>	
<p>420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.</p>	
<p>3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
	<p><b>5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, è fissato in misura</b></p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AG 102</b>
<b>Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150</b> Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.	
	<b>pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.</b>

## **Articolo 9** ***(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)***

**L'articolo 9** reca **disposizioni transitorie** in materia di modifica del regime di **procedibilità** con riguardo al reato di **danneggiamento** (art. 635 c.p.), conseguentemente alle modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema. In particolare la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento, commesso prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto – legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il reato di danneggiamento (art. 635 c.p) è stato reso procedibile a querela dal decreto legislativo n. 150 del 2022 nella sola ipotesi prevista dal primo comma (fatto commesso con violenza o minaccia). La procedibilità d'ufficio è stata mantenuta nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un pubblico servizio ex art. 331 c.p. o se la persona offesa è incapace, per infermità o per età. Per un difetto di coordinamento, era rimasto procedibile d'ufficio il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede (come le automobili, i motorini o le biciclette), mentre, come si è detto, il più grave reato di furto (ad es., dell'auto, del motorino, ecc.), sulle stesse cose, diventa procedibile a querela. Questo esito, di dubbia ragionevolezza, è stato emendato proprio dall'articolo 1 dello schema (vedi *supra*).

E' opportuno ricordare che il D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 è entrato in vigore il 30.12.2022, ai sensi dell'art. 99- bis del medesimo decreto, introdotto dal D.L. 31.10.2022, n. 162, convertito con modificazioni in L. 30.12.2022, n. 199. La disciplina transitoria per le modifiche apportate al regime di procedibilità è dettata all'art. 85, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, ai sensi del quale, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto stesso, commessi prima della data della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Ampia è la **giurisprudenza** pronunciata sulle **questioni di diritto transitorio** e di applicabilità della nuova disciplina al periodo antecedente all'entrata in vigore della riforma. Con riferimento alle modifiche alla procedibilità di alcuni reati apportate dalla riforma Cartabia, si è affermato che la disciplina più favorevole sulla procedibilità del reato si applica anche nel periodo di *vacatio legis* della riforma ([C., Sez. II, 4.11.2022-19.1.2023, n. 2100](#)); altra decisione ha invece escluso l'applicabilità della nuova disciplina nelle more dell'entrata in vigore della riforma al 30.12.2022, non venendo in considerazione

alcuna ipotesi di *vacatio legis* ma di differimento temporale dell'entrata in vigore per un autonomo intervento legislativo (C., Sez. V, 4-28.11.2022, n. 45104). Proprio in tema di danneggiamento, la remissione di querela, formalizzata vigente il regime di procedibilità d'ufficio, determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovando applicazione la disciplina transitoria prevista dall'art. 85, comma 1, del citato d.lgs. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto rilevante la remissione di querela già valutata inefficace dai giudici di merito in ragione della pregressa procedibilità d'ufficio del delitto. (C., Sez. II, 20.1-1.3.2023, n. 8938).

## Articolo 10

### *(Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello)*

L'articolo 10 reca **disposizioni transitorie** in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

La disposizione integra la **disciplina transitoria** in materia di processo penale telematico prevista dall'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'articolo 87 reca disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, nonché, ove necessario anche la modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Alle previsioni in materia di deposito degli atti è stata data attuazione con il [D.M. 4 luglio 2023](#). Ulteriori regole tecniche potranno essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

La disposizione demanda poi ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sentiti il CSM e il CNF, l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Lo schema indica poi puntualmente le disposizioni normative la cui operatività è necessariamente condizionata ai tempi ed ai contenuti dei regolamenti sopra indicati. Le disposizioni dell'articolo 87 si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, in questo caso i regolamenti di attuazione sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Consiglio della magistratura militare.

Il **comma 1** stabilisce che il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La disposizione disciplina inoltre gli adempimenti che il personale di cancelleria deve eseguire in relazione alla predetta impugnazione.

Tale disciplina si applica sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del

decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il **comma 2** prevede che del deposito dell'impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello è dato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale trasmette il provvedimento impugnato e il relativo fascicolo processuale alla corte d'appello.

Il **comma 3** sancisce che l'atto di impugnazione deve essere comunicato altresì al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento e notificato alle parti private. Di tali adempimenti è onerato il personale di cancelleria della corte d'appello.

**Articolo 11**  
***(Clausola di invarianza finanziaria)***

**L'articolo 11** reca la **clausola di invarianza finanziaria** per la quale le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a dare attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs.196/03 in quanto:

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

38481 23

Margherita Cassano - Presidente -

Maria Vessichelli

Anna Petruzzellis

Gastone Andreazza - Relatore -

Vito Di Nicola

Filippo Casa

Salvatore Dovere

Andrea Pellegrino

Giuseppe De Marzo

Sent. n. sez. 5

PU - 25/05/2023

R.G.N. 16076/2022

**IN CALCE  
ANNOTAZIONE**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto

dalla parte civile Dell'Aguzzo Antonietta, nata a L'Aquila il 07/11/1974,

nel procedimento a carico di

Di Paolo Daniele, nato a Roma il 02/06/1984;

avverso la sentenza del 14/01/2022 della Corte d'appello di L'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal componente Gastone Andreazza;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore di parte civile Avv. Francesco Valentini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 9 settembre 2019, condannava Daniele Di Paolo, tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli artt. 582 e 590 cod. pen. in relazione alle lesioni personali cagionate dolosamente in tre occasioni alla convivente Antonietta Dell'Aguzzo, ed alle lesioni personali cagionate, per colpa, alla loro figlia Noemi Di Paolo, alla pena di anni due di reclusione per il diverso delitto di cui all'art. 572 cod. pen., così giuridicamente riqualificati i fatti di cui all'imputazione; alla pronuncia seguiva la condanna del Di Paolo al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Dell'Aguzzo, equitativamente liquidato in euro 10.000, ed alla rifusione delle spese da quella stessa parte sostenute per la costituzione in giudizio.

A seguito dell'atto di appello presentato dal difensore dell'imputato, la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 14 gennaio 2022, riscontrata l'assenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia, riqualificava i fatti nei termini di cui all'originaria imputazione (ovvero *sub specie* di artt. 81, 582 e 590 cod. pen.) e, dichiarato non doversi procedere per tardività della querela in relazione al primo degli episodi in contestazione, condannava Daniele Di Paolo per i residui reati a lui ascritti alla pena di euro 1.500 di multa, confermando la condanna al risarcimento del danno, il cui ammontare veniva, tuttavia, ridotto, a seguito della riqualificazione dei fatti, dall'originario importo di euro 10.000, ad euro 2.000; da tale riduzione la Corte abruzzese riteneva infine derivare giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado relative all'azione civile, «considerata la parziale soccombenza della parte civile con riferimento all'entità del risarcimento dei danni liquidati» seguita alla riqualificazione dei fatti.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore della parte civile deducendo, con un unico motivo di doglianza, la «violazione della legge e l'omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 541 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello di L'Aquila ha compensato integralmente tra le parti le spese di patrocinio del grado relative all'azione civile»: ad avviso della ricorrente, invero, la semplice riqualificazione giuridica delle condotte illecite non poteva costituire giusto motivo di compensazione, poiché, secondo il prevalente indirizzo dei giudici di legittimità, la conferma della responsabilità dell'imputato, anche in presenza di un minor grado di essa, non legittimerebbe il mancato riconoscimento delle spese civili, che possono essere escluse solo in caso di totale soccombenza.

Con requisitoria scritta del 16 gennaio 2023, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, «avendo la Corte territoriale



compensato le spese sul valido argomento logico-giuridico della soccombenza parziale conseguente alla riduzione in appello della somma liquidata a titolo di risarcimento».

3. La Quinta Sezione penale di questa Corte, cui è stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 7 febbraio 2023, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. onde vedere risolto il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla applicabilità o meno dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. a tutti i ricorsi pendenti al momento dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, dell'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta norma ha introdotto, ovvero solo a quelli proposti nei confronti delle sentenze pronunciate successivamente a tale data.

La Sezione rimettente ha, in primo luogo, accertato il presupposto, la cui valutazione è preliminarmente richiesta per l'applicabilità della norma, della ritualità del ricorso e della sua non manifesta infondatezza, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ.» (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110-01).

L'ordinanza si è, successivamente, interrogata sulla immediata applicabilità o meno dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., secondo cui, quando la sentenza è impugnata, come nel caso di specie, per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, e ha rilevato che, in assenza di un'apposita disposizione transitoria, la giurisprudenza di legittimità immediatamente successiva all'entrata in vigore della nuova disposizione ha sostenuto entrambe le soluzioni.

In sintesi, secondo un primo orientamento, formatosi nell'immediatezza, l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. sarebbe immediatamente applicabile a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022: in tal senso si sono espresse infatti Sez. 4, n. 2854 del 11/01/2023, Colonna, Rv. 284012-01, e Sez. 2, n. 6690 del 02/02/2023, Seno, Rv. 284216-01, ad avviso delle quali, in applicazione del principio *tempus regit actum*, il giudizio di impugnazione deve essere svolto secondo le nuove regole, non derivando alla parte civile alcun concreto pregiudizio dalla circostanza che il ricorso venga deciso dal giudice civile, e, dunque, nella sua sede naturale, piuttosto che dal giudice penale; peraltro, si è rilevato che, dovendo



la parte civile impugnante riassumere il giudizio in sede civile, le sarebbe consentito, con l'atto di citazione in riassunzione, emendare o comunque conformare la propria domanda al nuovo ambito processuale, così come alla controparte sarebbe dato modo di contraddire e di replicare a tali nuove deduzioni.

Secondo un diverso orientamento, sostenuto da Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, Sangiorgi, Rv. 284019-01, e da Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Isgrò, Rv. 284121-01, la nuova norma, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la posizione di chi abbia già proposto appello o ricorso per cassazione, sarebbe applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022; ed invero, la norma di nuovo conio prevede espressamente che il giudice penale, valutata l'ammissibilità del gravame, rinvii gli atti «per la prosecuzione» «al giudice o alla sezione civile competente», senza, dunque, prevedere alcuna riassunzione del giudizio: ne discende che l'impugnante ai soli effetti civili deve affrontare un giudizio retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali aveva costruito il proprio gravame, quali, ad esempio, quelle in tema di nesso eziologico tra la condotta e l'evento di danno, che il giudice civile ricostruisce non in base al criterio dell'alto grado di probabilità logica, ma in base al criterio causale del «più probabile che non».

Detto secondo orientamento vorrebbe porsi in continuità con il *dictum* della sentenza delle Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01, che, nell'applicare il principio *tempus regit actum*, ricavabile dall'art. 11 preleggi, all'istituto delle impugnazioni, ha statuito che l'*actus* al quale occorre avere riguardo è la sentenza impugnata, poiché è in rapporto ad essa che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi ed i termini per esercitarla.

L'ordinanza di remissione ha infine precisato che, ove dovesse preferirsi questo secondo orientamento, dovrebbe farsi più correttamente riferimento non alla data di emissione della sentenza, pur se è a partire da questo momento che sorge il diritto di impugnare, ma a quella di deposito della stessa: «il riferimento alla data di deposito della sentenza, pur non rappresentando necessariamente [...] il momento a partire dal quale il diritto all'impugnazione può essere esercitato, coincide con esso o lo precede e quindi, per un verso, soddisfa l'esigenza di tutela dell'affidamento, per altro verso, evita una prolungata applicazione di norme processuali che non troverebbe più alcuna giustificazione e, per altro verso ancora, soddisfa l'esigenza di individuare un termine unitario di applicazione dell'innovazione processuale che resti insensibile alle date eventualmente diverse di proposizione degli atti di impugnazione nei processi soggettivamente complessi, nei quali siano presenti più parti civili o una parte civile e un responsabile civile».

4. Successivamente alla data di decisione dell'ordinanza di rimessione sono state depositate le motivazioni di ulteriori pronunce della Corte che, anteriormente alla rimessione della questione, hanno aderito all'uno o all'altro dei due indirizzi appena sopra ricordati.

In particolare, nel senso dell'immediata applicabilità sono intervenute le ordinanze di Sez. 4, n. 10392 del 25/01/2023, Iacopino, non mass.; Sez. 4, n. 8483 del 17/01/2023, Camilletti e altro, non mass.; Sez. 3, n. 7625 del 11/01/2023, Ambu, Rv. 284248-01; nel senso, invece, della applicabilità "differita" sono intervenute le sentenze di Sez. 5, n. 20381 del 23/02/2023, Tosoni, non mass.; Sez. 6, n. 12072 del 27/01/2023, Codognola, non mass.; Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, Razzaboni, Rv. 284019-01; Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Cucinotta, Rv. 284121-01.

5. La Presidente di questa Corte, con decreto apposito, ha conseguentemente assegnato il ricorso alle Sezioni Unite in ordine al seguente quesito:

*«se l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data».*

6. Successivamente, in data 18 maggio 2023, l'Avvocato generale ha presentato note scritte di udienza.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'esame delle pronunce di questa Corte complessivamente intervenute sulla questione rimessa consente anzitutto di focalizzare sinteticamente gli argomenti che l'uno e l'altro degli indirizzi, muovendo dalla mancanza di norme transitorie regolatrici della sorte delle impugnazioni proposte anteriormente alla entrata in vigore della nuova norma, espongono a supporto delle diverse conclusioni.

1.1. L'orientamento in ordine all'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cit. esclude che nella specie possano venire in rilievo i principi affermati da Sez. U, Lista, cit. non versandosi in ipotesi di abolizione della possibilità di impugnazione oppure di mutamento del mezzo di impugnazione consentito, bensì venendo mantenuto lo stesso mezzo dinanzi allo stesso giudice e mutando solo l'epilogo del giudizio; conseguentemente, la parte conserverebbe inalterato il



diritto all'accertamento del danno civile mutando solo la sede decisoria posto che il giudice civile, come chiarito dalla norma, decide utilizzando le prove acquisite in sede penale e quelle eventualmente acquisite in sede civile; inoltre l'oggetto dell'accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe posto che la domanda risarcitoria da illecito civile sarebbe implicita in quella risarcitoria da illecito penale.

La nuova e diversa sede della decisione del merito dell'impugnazione dipenderebbe allora dall'esito del vaglio di ammissibilità del ricorso che sarebbe dunque l'*actus* da considerare, nell'ottica del brocardo *tempus regit actum*, rilevante nella specie. Né rileverebbe la modifica, di natura solo terminologica, dell'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. operata sempre dalla cd. Riforma Cartabia con cui si è specificato che la esposizione delle ragioni della domanda civile deve essere fatta "agli effetti civili".

Si aggiunge che, anche ove si ritenesse di fare riferimento alla data della sentenza o della impugnazione quale momento discriminante, il giudice penale dovrebbe comunque sempre e solo decidere sulla fattispecie aquiliana senza contaminazioni derivanti dall'accertamento del fatto penale (soprattutto in caso di prescrizione) in conseguenza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021, come già chiarito da Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01 e da Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01, e dunque in base al criterio civilistico della maggiore probabilità e non dell'alto grado di probabilità logica.

E in sede civilistica di rinvio troverebbero applicazione, come già chiarito da Sez. U, n. 20065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01, le regole processuali e probatorie proprie del processo civile prescindendosi da ogni apprezzamento sulla responsabilità penale dell'imputato, nonché sarebbe poi sempre possibile, sulla base della giurisprudenza civile, formulare nuove conclusioni o modificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile in analogia con la *translatio iudicii* in caso di annullamento ex art. 622 cod. proc. pen. ai soli effetti civili, avendo già le Sez. U, Cremonini, cit., chiarito che il giudizio civile inizia con atto di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ.

Vengono infine richiamate, a conferma della soluzione invocata, le sentenze di Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 270270-01 e Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 275201-01, che hanno tutte affermato l'immediata applicabilità di nuove norme concernenti le impugnazioni in assenza di disposizioni transitorie.

1.2. L'orientamento di segno contrario, nel ritenere invece l'applicabilità, anche all'ipotesi in esame, dei principi affermati da Sez. U, Lista, cit., valorizza fondamentalmente le peculiarità del giudizio davanti al giudice civile rispetto a



quello svolto, sia pure ai soli effetti civili, dinanzi al giudice penale, che renderebbero ragione dell' esigenza di tutela dell'affidamento dell'impugnante; tali peculiarità darebbero la possibilità, affermata dalle sezioni civili con riferimento al giudizio di rinvio a seguito dell' annullamento ex art. 622 cod. proc. pen., di *emendatio* della domanda intesa anche come possibilità di chiedere, secondo i parametri del danno aquiliano, la pronuncia della condanna al risarcimento pur se emersa la sola colpa in luogo del dolo, poiché la variazione *in melius* dell'elemento psicologico dell'illecito non muterebbe i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta con l'esercizio dell'azione civile in sede penale; già con riferimento al giudizio conseguente all'annullamento ex art. 622 cod. proc. pen. si sarebbe dunque in presenza di un accertamento qualitativamente diverso rispetto a quello svolto in sede penale, sia pure nell'ambito delle statuizioni civili, perché l'annullamento determinerebbe una vera e propria *translatio iudicii* dinanzi al giudice competente per valore in grado di appello nel quale sarebbe consentito quindi modificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile. Tali peculiarità, si aggiunge, sarebbero rinvenibili a maggior ragione nel giudizio di prosecuzione scaturente dalla nuova norma dell'art. 573, comma 1-*bis*, cit.

Si precisa anche che, mentre il vaglio di ammissibilità del giudice di legittimità penale è effettuato alla stregua delle regole penalistiche, il vaglio del giudice di legittimità civile è svolto alla stregua di quelle civilistiche, sicché l'impugnante secondo i criteri penali avrebbe, in ogni caso, l'interesse ad un termine onde "costruire" il proprio atto di impugnazione in modo da poter affrontare un giudizio di legittimità retto da regole divenute diverse.

2. Così riassunti i termini del contrasto, la risoluzione della questione rimessa, seppur inerente ad un profilo di carattere essenzialmente intertemporale, impone di soffermarsi preliminarmente sul contenuto e sul significato delle norme con cui il d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150 è intervenuto a disciplinare l'ipotesi della impugnazione della sentenza per gli interessi civili: solo apprezzando la portata delle modifiche intervenute sul punto, la loro ragione e il loro "innesto" nel sistema processuale preesistente, è infatti possibile dare una corretta risposta al quesito rimesso dalla Quinta Sezione penale.

Come infatti è agevole ricavare dalla disamina degli indirizzi tra loro in contrasto sopra riassunti, il differente epilogo cui gli stessi giungono dipende essenzialmente dalla risposta che, nella pacifica mancanza da parte del legislatore di ogni regolamentazione transitoria delle nuove disposizioni, si dia sul grado di portata innovativa delle stesse: se, cioè, le modifiche intervenute abbiano o meno condotto alla configurazione di un quadro normativo la cui diversità, rispetto al

precedente assetto, sia tale da ledere le aspettative di colui che abbia presentato l'impugnazione nel precedente regime, con conseguente necessità di tutelarne il legittimo affidamento nella immutabilità dello stesso secondo quanto meglio si specificherà oltre.

Del resto, il richiamo, nel secondo orientamento considerato, alla necessità di fare applicazione, nella specie, dei principi affermati da Sez. U, Lista, cit. e l'esclusione, di converso, nel primo, della incidenza degli stessi nella ipotesi in esame, presuppongono, in entrambe le prospettive, un comune, astratto, dato di partenza, ovvero l'esigenza che non vengano appunto "tradite" le ovvie aspettative di chi, confidando, nel compimento di un atto processuale, in un determinato assetto normativo, veda tale quadro mutato *in itinere* in ragione della introduzione di elementi che, ove presenti in precedenza, avrebbero condotto a diverse determinazioni sullo stesso *an* o sul *quomodo* dell'atto compiuto.

Non è, dunque, sulla condivisione dei principi di tutela appena ricordati che si è formata la divaricazione giurisprudenziale, bensì sulla rilevanza dei medesimi nella questione dedotta.

2.1. Tanto, dunque, premesso, il legislatore, come richiesto dall'art. 1, comma 13, lett. *d*), della legge 27 settembre 2021 n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui si prescriveva, tra l'altro, di «adeguare [...] la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia» in conseguenza, peraltro, della necessità di disciplinare i rapporti tra il nuovo istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, ha modificato l'art. 573 cod. proc. pen.; e ciò ha fatto, sia variando il primo comma, riferito alle impugnazioni «per gli interessi civili» e non più, come in precedenza, «per i soli interessi civili» sia, soprattutto, introducendo un comma *1-bis* di nuovo conio nel quale si prevede che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile» (art. 33, comma 1, lett. *a*), n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022).

Una ulteriore modifica, da ricondurre evidentemente sempre nell'alveo della direttiva sopra ricordata, ha avuto poi ad oggetto l'art. 78 cod. proc. pen., relativo, come da rubrica, alle formalità della costituzione di parte civile, ove, al comma primo, lett. *d*), si è previsto che, tra i requisiti formali della



dichiarazione di costituzione, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda debba essere specificamente svolta «agli effetti civili» (art. 5 del d.lgs. n. 150 del 2022).

2.2. La introduzione, in particolare, del comma 1-*bis* dell'art. 573 cit. è stata spiegata, dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, come espressione, con riguardo all'ipotesi in cui sia assente un'impugnazione anche agli effetti penali, della «innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale», così determinandosi «un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni». La Relazione ha aggiunto che «con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale», concludendo poi che «non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile» e che «ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano 'la domanda agli effetti civili', secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. *d*)» (v. pag. 164 della Relazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Suppl. Straordinario n. 5).

2.3. Risulta pertanto evidente, sulla base della piana lettura del dato testuale delle nuove norme, e del significato sistematico appena ricordato, il mutamento di coordinate operato rispetto al "pregresso" quadro: mentre in precedenza anche l'impugnazione ai soli effetti civili (ovvero, in altri termini, quella svolta in assenza di ogni altra censura, da parte del medesimo impugnante ovvero dalle altre parti, riguardante i profili penali della decisione) era comunque destinata ad essere decisa dal giudice del processo penale nel quale era stata esercitata l'azione civile, benché non residuassero più aspetti di ordine penale (e a tale piano apparteneva pur sempre, per il giudizio di legittimità, l'epilogo eccezionale rappresentato dall'art. 622 cod. proc. pen.), all'esito della modifica in oggetto l'impugnazione (proposta, secondo la immutata regola generale di cui al primo comma dell'art. 573 cod. proc. pen., valevole anche nel caso di censure ai soli fini civili, nelle «forme ordinarie del giudizio penale») viene oggi ad essere decisa dal giudice civile, restando attribuito al giudice penale il solo compito di valutare la non inammissibilità dell'impugnazione stessa: la necessità di accelerazione dei tempi di decisione, che ha rappresentato, nell'impostazione della riforma, uno dei parametri ispiratori della stessa, e la naturale dismissione, allorquando non siano

più in gioco, per effetto del relativo giudicato, profili penali, della ordinaria regola di "attrazione" nel campo penale anche delle questioni civilistiche nascenti dal reato, ha comportato che, una volta esclusa, dal giudice penale, la inammissibilità dell'impugnazione (che, per ragioni evidenti di economia processuale, determinerebbe, altrimenti, la definitiva conclusione del giudizio), il medesimo giudizio debba essere rinviato innanzi al giudice civile per la "prosecuzione" dello stesso e la decisione, nel merito, dell'impugnazione.

Né può condurre a diverse conclusioni il fatto che, con riguardo in particolare al giudizio di legittimità, di "rinvio", segnatamente al giudice civile competente per valore in grado di appello, già si occupasse l'art. 622 cod. proc. pen., e che tale rinvio sia stato letto, da ultimo, anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 2265 del 28/01/2022, Cremonini, Rv. 281228-01), come introduttivo di un giudizio del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello penale, conseguentemente richiedente un atto di impulso di parte attraverso l'istituto della riassunzione ex art. 392 cod. proc. pen. evocato dallo stesso termine di "rinvio" (v. anche, nella più recente giurisprudenza civile della Corte, nel senso che il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. si configura come una sostanziale *translatio iudicii* dinanzi al giudice civile, regolato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ., Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267-01; Sez. 3. civ., n. 8997 del 21/03/2022, Rv. 664579-03; Sez. 3 civ., n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811-01; Sez. 3 civ., n.16916 del 25/06/2019, Rv. 654433-01).

E' significativa infatti, sul punto, onde distinguere nettamente le due ipotesi, la ben diversa portata del "rinvio" come emergente dalla stessa concatenazione dei passaggi delle due norme : mentre il rinvio dell'art. 622 cit. segue a pronuncia di "annullamento", ovvero, in altri termini, alla stessa decisione sull'impugnazione ad opera della Corte penale (giustificandosi il rinvio al giudice civile d'appello essenzialmente allorquando la decisione impugnata sia priva di motivazione ovvero debbano essere svolti accertamenti e valutazioni in fatto non esperibili nel giudizio di legittimità), il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. è funzionale alla "prosecuzione" in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità (cesure date invece, nell'art. 622 cit., proprio dalla pronuncia di annullamento e che impediscono, tra l'altro, secondo la costante giurisprudenza civile, l'enunciazione di un principio di diritto cui il giudice civile del rinvio sia tenuto ad uniformarsi).

2.4. Anche la disciplina posta dallo stesso art. 573, comma 1-bis, cit. in ordine al regime di utilizzazione delle prove non smentisce ma, anzi conferma, l'unicità del giudizio: da un lato continuano, per espressa disposizione, ad essere utilizzate in sede civile le prove già acquisite in sede penale e, dall'altro, confluiscono, nello stesso giudizio, le prove eventualmente acquisite nel giudizio di rinvio.

2.5. Se, dunque, di medesimo giudizio "rinvio" per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente come non siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulati appena ricordati, ed innanzitutto quello della natura "autonoma", rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile.

Neppure appare conciliabile, con il nuovo assetto scaturente dalla norma in oggetto, la necessità, affermata dalla giurisprudenza sempre con riguardo al giudizio di rinvio "da annullamento", di *emendatio libelli* al fine di coordinare la domanda presentata in sede penale ai parametri propri del giudizio civile sia con riferimento (quanto meno nel sistema precedente alla lettura data dalla sentenza della Corte cost. n. 182 del 2021) ai requisiti della responsabilità aquiliana, sia con riguardo alle diverse regole attinenti al nesso di causalità, da un lato, e alle prove, dall'altro (v., per tutte, da ultimo, Sez. 1 civ., n. 7474 del 08/03/2022, Rv. 664524-01; Sez. 3 civ., n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811-01); infatti, la necessità di un tale adeguamento nel passaggio tra i due giudizi è ormai superata dalla già iniziale impostazione, oggi richiesta dal nuovo art. 78, comma 1, lett. d), cit. della pretesa civile secondo le più estese coordinate dell'atto introduttivo di cui all'art. 360 cod. proc. civ. nella previsione di un simile, possibile, epilogo.

Anzi, e di più, proprio la comparazione tra l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e l'art. 622 cod. proc. pen. (quale norma che continua a presupporre pur sempre un ordinario quadro che attribuisce alla Corte di cassazione penale la decisione sull'impugnazione anche agli effetti civili) sembra rivelare come l'unica lettura possibile della nuova disciplina sia quella appena considerata, giacché, ove il legislatore della cd. Riforma Cartabia avesse invece inteso lasciare sostanzialmente immutato il quadro normativo come letto dalla costante giurisprudenza di legittimità, ben poco senso avrebbe avuto l'adozione del nuovo art. 573, comma 1-*bis*, cit., finendo quest'ultima norma per sovrapporsi irrazionalmente, negli esiti, proprio a quella dell'art. 622 cit.

Dunque, è proprio il ben diverso rapporto cronologico a fondamento della nuova norma rispetto a quello posto alla base dell'art. 622 cit. (tra decisione e successivo rinvio, nell'art. 622, e tra rinvio e successiva decisione, nell'art. 573, comma 1-*bis*) a rendere non assimilabili tra loro l'assetto attuale e quello precedente di cui l'art. 622 cit. rappresenta pur sempre, come detto, nell'eccezione così introdotta alla regola dell'attrazione dell'azione civile al processo penale, una esplicazione.

Sì che, è bene aggiungere, appaiono altresì improponibili, proprio perché il giudizio che prosegue è sempre e solo il medesimo iniziato dinanzi al giudice penale, le esegesi (di cui è traccia in alcune delle ordinanze della Quinta Sezione adesive all'indirizzo di differita applicabilità del nuovo comma 1-*bis*) che hanno

posto, accanto al vaglio di ammissibilità o meno del ricorso per cassazione affidato dalla nuova norma al solo giudice penale, un ulteriore e successivo vaglio di ammissibilità, secondo le regole processual-civilistiche, in capo alla sezione civile di rinvio; e ciò senza, peraltro, che ancora qui si consideri, come si farà subito oltre, la insostenibilità di una simile opzione - peraltro già poco compatibile con l'esigenza di semplificazione del processo penale espressamente enunciata dall'art. 1, comma 1 della legge delega n. 134 del 2021 - alla luce della regola della mutata formulazione dell'art. 78, comma 1, lett. d), cit.

2.6. Come infatti or ora anticipato, la modifica di tale ultima norma non può restare indifferente ai fini della spiegazione del significato del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 573 al quale offre, invece, un necessario completamento, ed assume, anzi, un rilievo decisivo proprio agli effetti della risoluzione del contrasto giurisprudenziale su cui le Sezioni Unite sono chiamate ad intervenire.

Va anzitutto rilevato che la necessità di tale modifica, riguardante una norma contenuta all'interno del Titolo V del Libro I del codice di rito penale, riguardante la disciplina relativa a parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non risulta direttamente derivante da alcuna delle direttive della legge delega già citata che, infatti, non hanno riguardato la posizione della parte civile, sì da dovere indurre a ritenere che, quindi, la sua ragione sia esattamente da rinvenirsi nel collegamento con ambiti diversi, oggetto di specifica regolamentazione. Ed un tale collegamento è stato individuato, dalla già ricordata Relazione illustrativa al decreto legislativo, proprio con la disciplina della impugnazione ai soli effetti civili, essendosi chiarita la funzione della necessaria specificazione, nell'atto di costituzione, delle ragioni della domanda «agli effetti civili» in correlazione con la mutata attribuzione della decisione di detta impugnazione al giudice o alla sezione civile competente cui il giudizio deve essere rinviato in prosecuzione.

Se, dunque, in altri termini, il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residua per i soli effetti civili, dall'art. 573, comma 1-*bis*, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell'atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile.

Ciò significa, allora, che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrare la *causa petendi* cui si riferisce l'art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capo d'imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (tra le

altre, Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv.279490-01; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325-01; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, Boscolo, Rv. 256500-01), ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della *causa petendi* similmente «alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile», come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questa Corte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore; cosicché, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente «fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa» (Sez. 2, n. 8723 del 07/05/1996, Schiavo, Rv. 205872-01).

In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con «l'esposizione in modo chiaro e specifico» delle stesse (alla stregua del testo attualmente risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, decorrenti dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 per effetto dell'art. 35, comma 1, di detto decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le quali si è inserito appunto l'inciso «in modo chiaro e specifico»).

Non, dunque, in un mero "aggiustamento cosmetico" si è risolta la specificazione inserita nell'art. 78 cit., bensì nella necessaria proiezione, sul piano della domanda di parte civile, della mutata regolamentazione della impugnazione della sentenza agli effetti civili.

E tutto ciò è stato appunto riassunto dalla Relazione illustrativa menzionata laddove, come già ricordato in principio, si è fatto riferimento all'onere del danneggiato di prevedere l'eventualità del rinvio di cui all'art. 573 comma 1-bis sin dal momento della costituzione di parte civile.

E' inoltre bene aggiungere che la nuova disciplina non può non incidere, sia pure non direttamente come nel caso della parte civile, anche sull'impugnazione, effettuata sempre ai soli effetti civili, dall'imputato, atteso che le stesse ragioni che richiedono alla parte civile di impostare l'atto di costituzione già considerando un possibile epilogo decisivo in sede civile finiscono inevitabilmente per trasmettersi, in una strategia processuale necessariamente contrassegnata dal contraddittorio, anche al titolare di interessi contrastanti con l'accoglimento della pretesa civile.

3. Gli esiti dell'analisi delle nuove norme sin qui condotta consente dunque di rispondere al quesito posto.

Riprendendo le mosse dai principi già affermati da questa Corte in ordine ai termini di operatività, in caso di modifiche delle norme processuali, del principio *tempus regit actum* ove, come nella specie, difettino disposizioni che regolino il passaggio da vecchia a nuova norma, l'aspetto di maggior criticità, già considerato dalle sentenze dell'uno e dell'altro orientamento citate dalla ordinanza rimettente, è rappresentato dalla corretta individuazione dell'*actus* al quale, per l'applicabilità del canone ricordato, occorre fare riferimento; ciò in particolare laddove si consideri che, naturalmente, il processo non è un fenomeno isolato ed istantaneo, ma si compone di una serie concatenata di atti che si sviluppano nel tempo posti in essere da soggetti distinti, e dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro.

Ne consegue che il principio regolatore deve essere necessariamente modulato in relazione alla variegata tipologia degli atti processuali ed alla differente situazione sulla quale essi incidono e che occorre di volta in volta governare.

Appare dunque indispensabile ricordare come le Sezioni Unite abbiano avvertito che «per *actus* non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti – e di fasi – tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo dell'accertamento definitivo dei fatti; una tale concatenazione comporterebbe la conseguenza che il processo 'continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione', il che contrasterebbe con l'immediata operatività del *novum* prescritta dall'art. 11, comma 1, prel.» (Sez. U, Lista, cit.). E d'altra parte, come segnalato anche dalla dottrina, ove, invece, per *actus* si considerasse il singolo atto via via compiuto, il principio comporterebbe che, in tutti i processi ancora in corso, ai nuovi atti dovrebbero essere applicate immediatamente, sempre e comunque, le nuove norme, con conseguente rischio, tuttavia, di trascurare aspettative consolidate in ragione di atti precedenti strettamente collegati a quello atomisticamente considerato.

È questa, del resto, la ragione per cui possibili limiti o mitigazioni rispetto ad un'assolutizzazione delle regole meramente desumibili dal brocardo *tempus regit actum* sono stati ricavati dalla Corte costituzionale non solo dal principio di "ragionevolezza" (Corte cost., ord. n. 560 del 2000), ma anche dall'esigenza di tutela dell'"affidamento" che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo: affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, «qualificato dal suo intimo legame con l'effettività del diritto di difesa»,



riceve, anch'esso, il riconoscimento di principio «costituzionalmente protetto» (Corte cost., sent. n. 394 del 2002).

Del resto, sul richiamo all'«affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica», in quanto costituente «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto», sempre la Corte costituzionale ha avuto modo di far leva più volte, anche per risolvere questioni attinenti alla successione di leggi in materia diversa da quella processuale penale. Ad esempio, ha ribadito che la tutela dell'affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, e ciò «anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)». Con non minor nettezza si è tuttavia sottolineato che dette disposizioni, «al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica [*recte*: giuridica]» (Corte cost., sent. n. 16 del 2017 e sent. n. 822 del 1988).

Né, più in generale, possono trascurarsi i riferimenti, talora evidenziati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla "accessibilità" ed alla "prevedibilità" come connotati essenziali del diritto penale, in una prospettiva che guarda non soltanto allo *ius scriptum*, ma altresì al "diritto vivente" espresso dalla giurisprudenza (*ex plurimis*, Corte EDU, 14/04/2015, Contrada c. Italia).

In definitiva, nella operazione di individuazione di quale norma, tra quelle succedutesi, vada applicata all'atto o alla sequenza di atti da disciplinare, possono venire in rilievo plurime istanze di rilievo costituzionale la cui composizione e armonizzazione è affidata ad un ricorso, equilibrato, attento, e ragionevole, da parte dell'interprete, ai criteri appena sopra ricordati.

Del resto, quello appena richiamato è anche lo sfondo tenuto ben presente dalla decisione, più volte richiamata, delle Sez. U, Lista allorquando è stato necessario in particolare regolare, in via interpretativa, la applicabilità della norma di cui all'art. 9 legge 20 febbraio 2006, n. 46, soppressiva della facoltà di appello della parte civile, ex art. 577 cod. proc. pen., agli atti di impugnazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Anche in quell'occasione le Sezioni Unite, interrogandosi su quale fosse l'*actus* cui fare in concreto riferimento per l'individuazione della disciplina applicabile in materia di impugnazione della parte civile, ebbero, a ben vedere, a ritenere insoddisfacente il mero richiamo alla regola *tempus regit actum*, che avrebbe portato ad «esiti irragionevoli» (in particolare con riferimento all'aleatorietà

affidata alla tempestività o meno del deposito della sentenza da impugnare o agli adempimenti di cancelleria o ancora alla iniziativa più o meno tempestiva della parte interessata) ed optarono per ancorare il regime delle impugnazioni non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza; e ciò fecero facendo richiamo, al riguardo, proprio «all'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo», sottolineando che «tale affidamento come valore essenziale della giurisdizione che va ad integrarsi con l'altro, di rango costituzionale, della parità delle armi, soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi, improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o disarticolare posizioni processuali già acquisite».

3.1. Tali principi, dunque, non possono non valere anche in una situazione, come quella di specie, parimenti connotata, in ragione di quanto sopra precisato, dalla intervenuta variazione di aspetti che, pur legati formalmente alla sola fase decisoria dell'impugnazione, finiscono, tuttavia, per riverberarsi sugli atti indirettamente, ma logicamente, propedeutici alla impugnazione stessa mutandone imprevedibilmente i connotati in maniera tale da lasciare "indifesa" la parte che tali atti abbia già svolto secondo quanto prescritto dalla normativa pregressa anche nella costante interpretazione, sopra ricordata, della Corte.

E ciò anche non considerando il requisito della "chiarezza e specificità" della redazione delle ragioni della domanda nell'atto di citazione ex art. 360 cod. proc. civ. come introdotto dalla legge n. 149 del 2022 cit., cui dovrebbe essere omologato il requisito della *causa petendi* nell'atto di costituzione di parte civile, posto che, come già ricordato sopra, per volontà del legislatore tali caratteristiche sarebbero richieste, secondo quanto disposto dalla legge n. 197 del 2022 per i soli procedimenti civili instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, continuando, per i procedimenti pendenti a tale data, ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti: già la sola necessità sostanziale di adozione, nell'atto di costituzione di parte civile, del testo dell'art. 360 cod. proc. civ. nella versione anteriore alle modifiche suddette, non potrebbe non riverberarsi sulle legittime aspettative della parte civile che abbia presentato l'impugnazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

3.2. Il necessario rispetto delle ragioni di affidamento dell'impugnante nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dell'impugnazione, ragioni evidentemente dirimenti anche nel caso di specie, deve dunque indurre inevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dell'atto di costituzione

di parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa.

E ciò per le ragioni che sopra si sono precisate.

3.3. Non pare infine ostativo alla conclusione qui prescelta neppure l'art. 34, comma 1, lett. *g*), del d.lgs. n. 150 del 2022, con cui si è eliminato, nell'art. 601, comma 1, cod. proc. pen., l'obbligo, per il presidente del collegio, di ordinare la citazione dell'imputato non appellante quando l'appello sia proposto per i soli interessi civili (norma che, pur in assenza di esplicitazioni sul punto nella Relazione allo schema di decreto legislativo, parrebbe essere conseguente alla stessa introduzione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cit.); se infatti si ritenga che, anche con riguardo ad essa, difetti una specifica norma transitoria ove si reputi inapplicabile l'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, (che avrebbe infatti prorogato, per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, l'applicazione delle norme "emergenziali" Covid con stretto riferimento alla sola disciplina dell'udienza camerale cartolare), dovrebbe anche per essa, proprio in quanto collegata al nuovo comma 1-*bis*, operare il medesimo momento temporale di delimitazione rappresentato dall'atto di costituzione di parte civile.

4. Nessuno dei due orientamenti in contrasto può, dunque, essere condiviso: non, anzitutto, quello dell'immediata applicabilità della nuova norma a tutte le impugnazioni comunque pervenute alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione successivamente all'entrata in vigore della stessa, essendosi essenzialmente trascurato, nell'analisi della nuova disciplina, il decisivo segno di cambiamento rappresentato dall'attribuzione della decisione sull'impugnazione non più al giudice penale bensì al giudice di appello civile o alla sezione civile della Corte di cassazione e la incidenza di detto *novum* sulle ragioni di affidamento dell'impugnante originate dall'assetto precedente.

Il significato della innovazione rispetto al precedente assetto, rappresentata dal combinato disposto degli artt. 78 e 573, comma 1-*bis*, cit., non può essere "vanificato" neppure argomentando sulla base della considerazione, sostanzialmente presente in tutte le pronunce rappresentative di detto indirizzo, per cui, già a decorrere dalla pronuncia della Corte cost., n. 182 del 2021, l'accertamento dell'illecito che sarebbe richiesto al giudice, anche in sede penale, ai fini delle statuizioni sul risarcimento dei danni, avrebbe sempre natura civilistica; più in particolare, affermandosi che il giudice penale dell'impugnazione sarebbe chiamato ad accertare solo la fattispecie aquiliana, senza alcun riferimento a profili inerenti alla responsabilità penale dell'imputato, detto orientamento ha richiamato, come si è visto, quelle pronunce secondo cui il giudice penale dovrebbe comunque utilizzare il giudizio della probabilità prevalente in

luogo di quella fissata dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., facendo utilizzazione della "lettura" dell'art. 578 cod. proc. pen. operata dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale (Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01 e Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377).

Dunque, si è aggiunto, la prosecuzione in sede civile del giudizio non comporterebbe, rispetto al passato, alcuna modificazione nell'applicazione delle regole processuali e probatorie con conseguente insussistenza di un "affidamento" da tutelare e immediata applicabilità della nuova disposizione di cui all'art.573, comma 1-*bis*, cit.

Va tuttavia osservato che, nella impostazione della sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale, il "contenimento" dell'accertamento del danno all'interno della responsabilità da atto illecito ex art. 2043 cod. civ., con le conseguenze processuali e probatorie da esso derivanti, è disceso dalla necessità di non violare il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza tutte le volte in cui la responsabilità penale di quest'ultimo non possa più formare oggetto di accertamento; ma un tale presupposto, invocato non a caso con riguardo ad intervenuta estinzione del reato per amnistia o prescrizione (come è infatti delle sentenze di Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, cit. e Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, cit.) o ad ipotesi in qualche modo a questa equiparabili (come quella dell'impugnazione di parte civile ai soli effetti civili con conseguente passaggio in giudicato della eventuale assoluzione ai fini penali, tanto che proprio a quest'ultima hanno avuto riguardo alcune delle pronunce di cui all'indirizzo in esame), non pare potere valere nel caso di specie; ivi, infatti, passata in giudicato la sentenza di condanna, l'impugnazione ha avuto riguardo ai soli aspetti civili, ben potendo l'accertamento del danno, proprio perché ormai accertata la responsabilità penale, estendersi all'ambito del reato.

Se anche, dunque, si guardasse alle ipotesi per le quali le coordinate dell'attuale giudizio di responsabilità potrebbero già coincidere, per effetto della citata lettura costituzionale, con quelle introdotte dagli artt. 78 e 573, comma 1-*bis* cit., non per questo perderebbe di valore l'esigenza di assicurare, nelle altre ipotesi, la tutela dell'affidamento della parte impugnante; e poiché evidenti ragioni di certezza anche del diritto processuale impongono l'adozione, sia pure in via interpretativa, di una regola "transitoria" di carattere generale, si dovrebbe comunque sempre pervenire alla conclusione che individua nella presentazione dell'atto di costituzione di parte civile il momento discriminante tra applicazione delle norme previgenti e applicazione di quelle nuove.

Del resto, mentre il ricorso alla qui prescelta regola nei casi ricadenti nella *ratio* della sentenza della Corte costituzionale comporterebbe un "eccesso" di garanzia, al più non dovuto ma certo non lesivo dei diritti difensivi, viceversa,

l'applicazione immediata delle nuove norme ai casi diversi da quelli si tradurrebbe, come visto, in una lesione dell'aspettativa della parte impugnante a non vedere variato il quadro normativo preesistente che affonda le proprie radici in un quadro di carattere anche costituzionale.

In definitiva, l'operazione di graduazione, appena vista, dei costi e dei benefici relativi, ove si tratti di dettare regole di transizione da un sistema all'altro necessariamente uniformi, non potrebbe evidentemente prescindere dall'osservanza del criterio di proporzionalità o ragionevolezza, insito nell'art. 3 Cost. e certamente applicabile anche in tal caso.


Né a conclusioni diverse possono condurre la ritenuta possibilità di modificare la domanda in sede di giudizio di rinvio civile, possibilità che, mutuata dalla lettura giurisprudenziale in particolare dell'art. 622 cod. proc. pen., non è invece esperibile con riferimento al nuovo art. 573, comma 1-*bis*, introduttivo non già, come visto, di un giudizio autonomo rispetto al primo ma di una prosecuzione sempre del medesimo originario giudizio.

Così come non appaiono conducenti i richiami a precedenti pronunce delle Sezioni Unite onde individuare già in esse i prodromi del principio dell'immediata applicabilità della nuova norma.

Non pertinente appare, infatti, il richiamo anzitutto alla sentenza di Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01, affermativa dell'applicabilità, anche ai giudizi relativi a sentenze pronunciate prima della entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, del nuovo comma 3-*bis* dell'art. 603 cod. proc. pen., stante la diversità dell'*actus* colà considerato (ovvero la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), non inserito, come nella specie, in una sequenza iniziata già in precedenza e non scindibile in singoli momenti.

Neppure rilevante appare la decisione di Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 275201, implicitamente affermativa dell'applicabilità, in un procedimento iniziato nel 2016, della nuova ipotesi di annullamento senza rinvio di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., introdotta con la legge n. 103 del 2017 in un momento temporale successivo, anche in tal caso essendosi evidentemente in presenza di un atto (la decisione di annullamento senza rinvio anziché di annullamento con rinvio) privo di effetti pregiudizievoli sulle legittime aspettative dell'impugnante, con piana applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi.

Da ultimo, neppure la pronuncia di Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 270270, appare probante nel senso invocato dall'indirizzo esaminato, posto che l'applicabilità dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore di tale norma, introdotta dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è stata chiaramente determinata proprio dalla linea di



continuità della disposizione, pur formalmente nuova, rispetto alla possibilità di operare, anche in precedenza, la confisca edilizia pur in presenza di intervenuta prescrizione del reato alla luce della costante interpretazione dell'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 283325-02).

4.1. Neppure può essere seguito l'orientamento della applicabilità della norma alle sole impugnazioni relative alle sentenze pronunciate o depositate dopo la data del 30 dicembre 2022, seppur fondato su un'impostazione preoccupata, in linea con la limitazione del principio del *tempus regit actum*, di non arrecare lesioni alle legittime aspettative della parte impugnante.

Tale indirizzo appare, infatti, avere limitato impropriamente in tal modo l'ambito di applicazione del principio di affidamento dell'impugnante senza, anch'esso, considerare il riflesso della sequenza impugnatoria sui collegati requisiti di redazione dell'atto di costituzione di parte civile, in una necessaria visuale di complessiva considerazione dell'*actus* interessato e finendo per arrestarsi, anch'esso, su una linea di cesura tra giudizio di impugnazione instaurato dinanzi al giudice penale e giudizio proseguito dinanzi al giudice civile smentita dalla lettera e dalla *ratio* della nuova norma.

5. Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: *"l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione"*.

6. Venendosi dunque ad esaminare l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta che il giudice di appello abbia fatto luogo alla compensazione per intero tra le parti delle spese di lite a fronte della ritenuta parziale soccombenza della parte civile derivata dalla liquidazione dei danni in misura inferiore a quella richiesta, va anzitutto chiarito che l'impugnazione svolta nella specie deve ritenersi rientrare tra quelle svolte "per i soli interessi civili", con conseguente rilevanza della questione posta dalla Sezione rimettente.

Infatti, pur venendo nella specie dedotta, oltre alla mancanza di motivazione, la violazione di legge processuale formalmente di natura penale, ovvero, in particolare, dell'art. 541 cod. proc. pen., la stessa appare riguardare indubbiamente i soli effetti civili della sentenza impugnata, derivando la regolamentazione delle spese in oggetto proprio dalla intervenuta costituzione di parte civile e, dunque, dalla responsabilità per i danni civili arrecati.



Del resto, è evidente come nella nozione di "interessi civili" impiegata dall'art. 573 cod. proc. pen. e che giustifica in astratto, ove non siano più residue questioni di natura penale, l'applicazione della nuova norma del comma 1-*bis*, non rientrino anche le questioni processuali che, pur presidiate (posto che l'azione viene esercitata nell'ambito del processo penale) anche da norme di rito penale, trovano la propria causa, come nell'ipotesi in esame, nella domanda di parte civile esercitata per il ristoro dei danni subiti.

In altri termini, affinché l'impugnazione sia svolta "per i soli interessi civili", la stessa deve riguardare capi della decisione di contenuto extrapenale, ossia concernenti, fondamentalmente, la richiesta di risarcimento dei danni, le spese sostenute dalla parte civile e i danni conseguenti a lite temeraria.

E non pare dubbio che, nella fattispecie in esame, proprio uno di detti capi sia stato attinto dall'impugnazione della parte civile.

7. Una volta dunque ritenuta la rilevanza della questione dedotta, e atteso che, in forza del principio di diritto appena affermato sopra e, dunque, della inapplicabilità all'impugnazione *de qua*, relativa a procedimento nel quale l'atto di costituzione di parte civile è intervenuto anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 130 del 2022, dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la censura svolta con il ricorso deve essere decisa dalla Corte di cassazione penale, va osservato che il motivo di ricorso è fondato.

Va infatti sottolineato che, come già affermato da queste Sezioni Unite, il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la affermazione di responsabilità, sicché è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946-01); successivamente, e analogamente, si è poi confermato che la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili (tra le altre, Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079; Sez. 5, n. 6419 del 19/11/2014, Arrigone, Rv. 262685).



Risulta dunque non legittima, sulla base di tali principi, la decisione della Corte territoriale che, per il solo fatto, espressamente enunciato, della riduzione dell'entità del risarcimento dei danni conseguita alla operata riqualificazione giuridica dei reati ritenuti in sede di giudizio di primo grado, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Infatti, considerato che, come già affermato da questa Corte, la riqualificazione dei reati, ricondotti peraltro a quelli già originariamente contestati, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, purché il fatto sia rimasto qualificato quale illecito penale anche al momento della pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 6, n. 27087 del 19/04/2017, Firenze, Rv. 270400-01), tale operata compensazione, anche in forma solo parziale, non può trovare comunque giustificazione.


8. Ne consegue, in applicazione dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., applicabile anche ove si tratti di annullamento ai soli effettivi civili, come evidenziato dal fatto che l'art. 622 cod. proc. pen. prescrive il rinvio per la decisione al giudice civile competente in grado di appello solo "ove occorra", l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta compensazione tra le parti delle spese di parte civile relative ai giudizi di primo e di secondo grado, conseguendo la liquidazione delle stesse in favore della stessa parte civile in complessivi euro ottomilacinquecento oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta compensazione tra le parti delle spese di parte civile relative ai giudizi di primo e di secondo grado, spese che liquida in complessivi euro ottomilacinquecento, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.


Così deciso il 25/05/2023.

Il Componente estensore  
Gastone Andreazza



La Presidente

Margherita Cassano




SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in cancelleria

Roma, il 21 SET 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rosa/Maria D'Amore



**CORTE DI CASSAZIONE  
U.R.P. CENTRALE**

da Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite  
Penali, con ordinanza nr. 45203/23 depositata  
in data 3/11/23, « Ordina la correzione  
dell'errore materiale relativo alle motivazioni  
della sentenza della Sez. U, n. 38481 del  
2023, pronunciata sul ricorso R.G.N. 16076/2022,  
nel senso che: a pag. 11, par. 2.5, riga 18, e  
a pag. 16, par. 3.2., righe 10 e 18, in  
luogo di "Art. 360 cod. proc. civ." deve  
leggersi "Art. 163 cod. proc. civ." -

Roma, 3/11/23



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Alessandra Di Girolami